





COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

Gianluca Mainino

STUDI SUL CAPUT XXI  
DELLA  
LEX RUBRIA DE GALLIA CISALPINA

The logo consists of the letters 'LED' in a stylized, cursive script. The 'L' and 'E' are connected, and the 'D' is also connected to the 'E'. The letters are black and set against a white background.

---

*Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*

ISBN 978-88-7916-615-7

Copyright 2012

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da:

AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano

E-mail [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org)

sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org)

---

*In copertina*

Lex Rubria de Gallia Cisalpina (dall'archivio di Ager Veleias [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)])

per gentile concessione del suo editore, prof. Nicola Criniti)

*Stampa:* Digital Print Service

Premessa .....	p.	11
----------------	----	----

## I

### Il documento epigrafico: storia, testo del *caput XXI* e traduzione in lingua italiana

1. Ritrovamento e fortuna dell'epigrafe, le edizioni moderne e la principale letteratura giuridica .....	”	13
2. Denominazione, qualificazione e datazione della <i>Lex</i> .....	”	20
3. Il contenuto generale del frammento di <i>Lex</i> .....	”	23
4. Testo del <i>caput XXI</i> e traduzione in lingua italiana .....	”	25
4.1 <i>Nota critica</i> .....	”	25
4.2 <i>Testo latino del caput XXI</i> .....	”	26
4.3 <i>Traduzione italiana del caput XXI</i> .....	”	28
5. Indici rerum notabilium atque notarum ad Legem Ru- briam de Gallia Cisalpina pertinentium .....	”	29
5.1 <i>Index rerum notabilium ad L.R.D.G.C. pertinentium</i> .....	”	29
5.2 <i>Index notarum ad L.R.D.G.C. pertinentium</i> .....	”	34

## II

### Il *caput XXI* della *Lex* e il particolare regime locale del processo privato in materia di *certa credita pecunia*

1. Considerazione metodologica .....	p.	37
2. Sull'affidabilità del frammento di <i>Lex</i> .....	”	40

3. La struttura del testo: proposta esegetica di una quadripartizione del <i>caput</i> XXI .....	p.	45
4. I singoli elementi della quadripartizione .....	”	50
4.1 <i>La Pars Prima: XXI, 2-4</i> .....	”	50
4.2 <i>La Pars Secunda: XXI, 4-14</i> .....	”	53
4.3 <i>La Pars Tertia: XXI, 14-21</i> .....	”	57
4.4 <i>La Pars Quarta: XXI, 21-24</i> .....	”	59

### III

#### I rapporti fra *confessio in iure* e *indefensio* nel *caput* XXI della *Lex*: problemi, soluzioni, prospettive

1. Gli effetti della <i>confessio certae pecuniae</i> nel processo formulare .....	p.	63
2. Spunti in favore dell'esistenza di un' <i>actio confessi</i> .....	”	69
3. La situazione processuale prevista per la richiesta della <i>ductio</i> nei confronti del <i>confessus</i> .....	”	79
4. Il problema del significato del sintagma « <i>in iure non respondere</i> » e della sua autonomia rispetto alle altre fattispecie di <i>indefensio</i> enunciate dalla <i>Lex</i> .....	”	81
5. Spunti per una possibile interpretazione del sintagma « <i>in iure non respondere</i> » come «mancata comparizione in giudizio» nell'ambito del processo formulare .....	”	86
5.1 <i>Fonti giuridiche</i> .....	”	87
5.2 <i>Fonti letterarie</i> .....	”	94
6. Il significato del sintagma « <i>in iure non respondere</i> » nell'ambito di un processo esclusivamente di tipo formulare: limiti e prospettive .....	”	101

### IV

#### Riconsiderazioni sulla natura della *Lex* e nuovi spunti esegetici per un diverso significato del sintagma «*in iure non respondere*»

1. Una questione preliminare .....	p.	109
2. Riconsiderazioni sulla natura della <i>Lex</i> .....	”	113

---

3. Nuovi spunti esegetici per un diverso significato del sintagma « <i>in iure non respondere</i> » .....	p.	128
Conclusioni .....	”	137
<i>Indice delle fonti</i> .....	”	141
<i>Indice degli autori</i> .....	”	145





**Studi sul caput XXI  
della Lex Rubria de Gallia Cisalpina**



## Premessa

*... multo utilius est pauca idonea effigere,  
quam multis inutilibus homines praegravari.*  
Tant. 16

Ogni premessa può indurre a due atteggiamenti: quello di leggerla con molta attenzione, perché la si ritiene una parte dell'opera in cui l'autore fornisce solitamente qualche avvertimento o chiarimento indispensabile per la lettura di quanto seguirà (aspettativa spesso delusa per eccesso di zelo o dell'autore o del lettore o di entrambi); oppure quello di non leggerla affatto o di farlo con poco o nessun interesse, perché la si ritiene sovente consistere in un mero prologo di stile, di luoghi comuni o di melliflui ringraziamenti e quindi, in particolare questi ultimi, privi di qualsiasi valore se non per l'autore e per i soggetti da lui nominati (preconcetto forse non del tutto infondato, ma certo poco indulgente con il legittimo desiderio dell'autore di fare entrare il lettore in casa sua usando un *exordium* dall'andamento più libero e discorsivo e facendogli sapere – perché no? – chi abbia contribuito ad aiutarlo e a fargli completare l'opera). Io credo che l'uno e l'altro atteggiamento meriterebbero forse di essere leggermente sfumati, in quanto troppo ortodossi: la presenza o meno di una premessa, la sua estensione e ovviamente il suo contenuto sono elementi comunque in grado di rivelare qualche aspetto contestuale dell'opera e del suo autore e, in quanto tali, andrebbero sempre tenuti presenti per quello che dicono, non per quello che omettono, e senza nutrire a priori particolari aspettative o preconcetti. Ma questa naturalmente resta solo la mia opinione ...

Perciò, se chi ora sta leggendo questa premessa si dovesse per caso riconoscere in uno di questi due atteggiamenti, è invitato tran-

quillamente a saltare le righe che seguono e a passare subito alla lettura del primo capitolo.

Le orme che mi hanno condotto alla stesura delle pagine di questo volume vengono da molto lontano. Ma le vicende del loro tortuoso percorso sono un ricordo che qui ha poca importanza, mentre ne ha – almeno per me – quello delle tante persone che in diverso luogo e momento mi hanno aiutato in vario modo ad arrivare fino al giorno di pubblicarle. Scrivendo queste righe, rivedo nella mia mente uno per uno i volti, alcuni dei quali destinati a restare solo nel mondo dei miei ricordi, perché ormai purtroppo *vixerunt*. Perciò in quest'unica frase vorrei se possibile riunirli e ringraziarli tutti, rivolgendo a ciascuno un pensiero di riconoscenza e per alcuni anche di grande rimpianto. I nomi da fare sarebbero numerosi, ma per tante ragioni non li riporterò, immaginando che in fondo ogni persona, da cui ho ricevuto un aiuto, saprà certamente riconoscersi da sé e ciò potrà bastare o forse, come un comune segreto, valere anche di più.

Faccio solo tre eccezioni e voglio quindi espressamente ringraziare il professore Ferdinando Bona, per avermi scelto, aiutato e fatto da maestro di diritto romano e di umanità finché gli è stato possibile; il professore Nicola Criniti, per avermi portato per la prima volta a visitare i resti dell'antica *Veleia* e di qui ad occuparmi di storia e di epigrafia romana potendo sempre contare sui suoi preziosi consigli e incoraggiamenti quasi come un figlio può fare con un padre; il professor Xavier d'Ors, per il privilegio della sua grande amicizia, per il suo supporto durante i miei vari soggiorni di studio alla Universidad de Santiago de Compostela e per la sua fondamentale presenza in un particolare momento della mia vita.

*Homo qui erranti comiter monstrat viam,  
quasi lumen de suo lumine accendat facit.  
Nihil minus ipsi luceat, cum illi accenderit.*  
Ennius *apud* Cic., *de off.* 1.51

G.M.

# I

## Il documento epigrafico: storia, testo del *caput XXI* e traduzione in lingua italiana

### *1. Ritrovamento e fortuna dell'epigrafe, le edizioni moderne e la principale letteratura giuridica*

La *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*<sup>1</sup>, epigrafe bronzea di circa cm 54 per cm 72 e del peso di poco superiore a kg 13, venne scoperta a Veleia nell'aprile del 1760. La tavola ritrovata è peraltro solo un frammento della *Lex* in questione e precisamente, come indicato dal segno «III» inciso tra le due colonne di scrittura di cui si compone lo specchio epigrafico, essa doveva verosimilmente rappresentare la quarta dell'intero documento legislativo.

Il luogo preciso del rinvenimento rimane tuttora incerto: il conte canonico Antonio Costa, allora responsabile degli scavi, si li-

---

<sup>1</sup>) Nonostante la più recente opzione per la denominazione più breve di '*Lex de Gallia Cisalpina*', che si ritrova in «Roman Statutes», ed. M.H. CRAWFORD, London, 1996, I, § 28 – cur. (U. Laffi,) M.H. Crawford – p. 465 ss., accolgo nel testo la più tradizionale denominazione di '*Lex Rubria de Gallia Cisalpina*', già recepita fra gli studiosi, ad esempio, da G. NEGRI, *In margine alla lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Studi storici E. Nasalli Rocca», Piacenza, 1971, p. 409 ss., da F.J. BRUNA, *Lex Rubria. Caesars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina*, Leiden, 1972, e da U. LAFFI, *La Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Athenaeum», LXIV, 1986, p. 5 ss, ora anche in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, p. 238 ss. Ma sul punto e sulle più precise ragioni della mia scelta, cfr. anche *infra*, nt. 41.

mitò a riferire che «...questa lamina si è trovata in distanza di braccia geometrici Piacentini quindici circa dal luogo, ove tempo fa fu rinvenuta la Traiana, ... nel foro di Veleia» e nient'altro<sup>2</sup>.

Nel 1820 un altro studioso, il De Lama, diversamente scrisse che il reperto fu dissotterrato sì «sotto il loggiato occidentale del Foro», nei pressi della Basilica, ma «in distanza di circa 19 piedi del Re da quel punto» in cui era stata trovata la Tavola Alimentaria di Veleia, cioè quindi ad una distanza maggiore di quella indicata precedentemente dal Costa<sup>3</sup>.

Successivamente, l'Aurigemma ed il Mansuelli realizzarono una utilissima pianta del Foro e della Basilica di Veleia<sup>4</sup> e proprio su questa si è basato, più di recente, un altro studioso, il Bruna, per precisare a sua volta il luogo di ritrovamento, posto sempre ad ovest del foro stesso, ma proprio davanti all'ingresso della Basilica su quel lato<sup>5</sup>. In realtà, tale ipotesi potrebbe rischiare di ingenerare anche maggiori dubbi, che però da ultimo il Negri pare avere fugato completamente, ritenendo ritrovata l'epigrafe «in prossimità della gradinata che immette nella Basilica, ad una profondità di circa due metri»<sup>6</sup>.

Per circa tre mesi dalla data di ritrovamento il reperto fu custodito dal Costa stesso nella sua casa di Piacenza, anche per il fatto che egli fu subito incaricato di studiare e pubblicare l'intero testo del frammento per ordine del primo ministro del ducato parmense, Guglielmo Du Tillot. Questi però, accortosi ben presto della lentezza e incapacità del Costa, chiese in seguito al canonico di far trasportare la lamina a Parma, dove essa venne affissa «ad una delle pareti della poco dopo fondata Reale Biblioteca» della città<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup>) A. COSTA, *Osservazioni sopra la lamina dissotterrata in Macinesso li 24 aprile 1760*, Piacenza, 1760, ms. Parm. nr. 1300, Bibl. Palat. Parma, p. 6.

<sup>3</sup>) P. DE LAMA, *Tavola legislativa della Gallia Cisalpina ritrovata in Veleja nell'anno MDCCLX e restituita alla sua vera lezione, colle Osservazioni ed annotazioni di due celebri Giureconsulti Parmigiani*, Parma, 1820, p. 3.

<sup>4</sup>) S. AURIGEMMA, G. MANSUELLI, *Velleja*, Roma, 1960, p. 38.

<sup>5</sup>) Cfr. BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 4 e 6.

<sup>6</sup>) Così NEGRI, *In margine alla lex Rubria*, cit., 411 e nt. 10-11.

<sup>7</sup>) Ciò sembra lecito dedurre da A. COSTA, *Lettera del 24 luglio 1760 a G.*

Già nel corso del 1796 la Pinacoteca di Parma era stata privata di importanti opere d'arte da parte dei francesi<sup>8</sup>, ma fu più tardi, nel 1803, che il barone Dominique Vivant Denon, direttore dell'allora Musée Central des Arts di Parigi (l'attuale Museo del Louvre), riuscì con un'abile manovra politica a far trasferire nella capitale francese sia la grande *Tabula Alimentaria* sia la *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*<sup>9</sup>. Entrambe le epigrafi furono di nuovo riportate in Italia solo dopo il Congresso di Vienna, quando il ducato parmense fu assegnato a Maria Luigia d'Asburgo e Lorena: valutato 12.000 franchi – a fronte dei 24.000 della Tavola Alimentaria – il frammento di *Lex* fece ritorno a Parma nel 1816<sup>10</sup>. Fu però solo grazie al nuovo direttore del Museo, Pietro De Lama, e ad uno stanziamento di fondi disposto addirittura dal Metternich, che fu possibile procedere ad un completo restauro del reperto<sup>11</sup>, il quale fu così fissato al muro della Camera III del Museo parmense per lì rimanere fino al 1825, quando fu spostato nella sala II e poi da ultimo, nel 1964, nella sala VI, oggi detta «Sala Bronzea», poco distante dalla *Tabula Alimentaria* di Veleia<sup>12</sup>.

La scoperta di questo frammento di *Lex* non ebbe subito la vasta risonanza ottenuta dal ritrovamento della *Tabula Alimentaria*: quest'ultima, oltre che per le eccezionali dimensioni e l'ottimo stato di conservazione del suo testo, era destinata a suscitare il vivo inte-

---

Du Tillot, in «Scavi di Velleja dal 1760 al 1799», ms. Arch. St. Parma, Istruzione Pubblica Borbonica, busta nr. 20.

<sup>8</sup>) Per un ampio resoconto di questo saccheggio, cfr. E. ROTA, *Le conquiste artistiche del periodo napoleonico nei ducati parmensi*, in «Studi C. Pascab», Catania, 1913, p. 235 ss.

<sup>9</sup>) Così riferisce ROTA, *Le conquiste*, cit., p. 240 ss.

<sup>10</sup>) Tali stime si leggono in ROTA, *Le conquiste*, cit., p. 268 s., ma altrettanto interessanti sono le notizie fornite da DE LAMA, *Tavola legislativa*, cit., p. 4.

<sup>11</sup>) Così da quello che riporta DE LAMA, *Tavola legislativa*, cit., p. 1.

<sup>12</sup>) Questi in estrema sintesi i dati riferiti da N. CRINITI, *La Tabula Alimentaria di Veleia*, Parma, 1991, p. 50, che mi ha consentito più volte di consultare personalmente il prezioso materiale delle opere sette-ottocentesche citate in questo capitolo: per una rassegna di tutti lavori veleiatì dello stesso autore si veda l'ampia bibliografia da lui curata su «*Ager Veleias*» nel sito internet [www.veleia.it](http://www.veleia.it).

resse della cultura del tempo soprattutto per il suo ampio contenuto ricco di implicazioni eterogenee, mentre lo studio del complesso tecnicismo del testo di una legge, che non forniva a prima vista grandi elementi di immediato interesse, trascendeva i limiti della comune competenza storico-erudita e fu forse anche per queste ragioni che la *Lex* rimase per lungo tempo quasi trascurata e negletta.

Tra i primi e pochi studiosi dell'epigrafe è comunque da annoverare proprio il tanto criticato Costa, autore di un breve scritto sulla tavola intitolato *Osservazioni sopra la lamina dissotterata in Macinesso li 24 aprile 1760*<sup>13</sup>. Del 1770 è poi un manoscritto anonimo dal titolo *Inscrizione della Tavola di bronzo Veleiatense che è nella Regia Galleria di Parma*: tuttora conservato al Museo Archeologico di Parma benché attualmente non esaminabile<sup>14</sup>, esso fu consultato anche da altri successivi editori, come il Bormann e il Lommatzsch, risultando molto utile soprattutto per la trascrizione testuale<sup>15</sup>. La *editio princeps* a stampa si ebbe così solo nel 1788 ad opera del Carli nel suo *Delle antichità italiane*<sup>16</sup>. Ultime edizioni a stampa del XVIII secolo furono poi quella eseguita dal Marini nel 1795<sup>17</sup> e quella curata dal Hugo nel 1797<sup>18</sup>, molto più sicure e quindi più apprezzabili rispetto alle precedenti.

Dopo una breve pausa, dovuta - per così dire - al forzato esilio in Francia del reperto, più intensi studi sull'epigrafe rifiorirono nel XIX secolo: lo stesso De Lama, protagonista principale del rimpatrio della lamina, nel 1820 pubblicò, sulla scia del suo più celebre e

---

<sup>13</sup>) Si tratta sempre dell'opera del Costa citata *supra*, nt. 2.

<sup>14</sup>) Ms. nr. 56 K, Museo Archeol. Parma.

<sup>15</sup>) Questo si deduce dalla lettura del commento alla edizione di E. BORMANN, CIL, XI, Berlin, 1888, rist. anast. 1966, nr. 1146, p. 205. Lo stesso vale secondo E. LOMMATZSCH, CIL 12, Berlino, 1918, rist. anast. 1974, nr. 592, p. 478 ss.

<sup>16</sup>) G.R. CARLI, *Delle antichità italiane*, Milano, 1788, p. 136 s.

<sup>17</sup>) G. MARINI, *Gli atti e Monumenti dei Fratelli Arvali*, Parma, 1795, I, p. 107-110, e II, p. 568 ss.

<sup>18</sup>) G. HUGO, *Process- Ordnung für das Cis-Alpische Gallien*, in «Civilistische Magazin», II, 1797, p. 431 ss.



riuscito lavoro sulla *Tabula Alimentaria*, una propria modesta edizione del frammento<sup>19</sup>.

Ma ormai era tempo che sulla grande importanza di questo documento si concentrasse adeguatamente anche l'attenzione degli studiosi del diritto e non solo quella degli storici. Com'è noto, nel 1816 il Niebuhr aveva portato alla luce le *Istituzioni* di Gaio da un palinsesto veronese e proprio le nuove conoscenze fomite in particolare dal quarto libro di esse, dedicato agli istituti fondamentali del processo civile romano, sembrò finalmente in grado di conferire più forte impulso a nuovi studi di carattere specialistico sulla nostra *Lex*. Nell'arco di pochi decenni, infatti, essa fu pienamente valorizzata dalle prime vere opere di edizione critica a cura del Dirksen, dello Huschke, del Savigny, del Puchta e del Ritschl<sup>20</sup>.

Giunse così l'inclusione dell'epigrafe nel *Corpus Inscriptionum Latinarum*: nell'anno 1863, infatti, il Mommsen la inserì al numero 205 del primo volume della prima edizione del *Corpus*<sup>21</sup>, contenente le iscrizioni del periodo antico e repubblicano fino alla morte di Cesare. Seguì poco dopo, nel 1888, un'ulteriore edizione curata dal Bormann per l'undicesimo volume, al numero 1146, sempre del «CIL»<sup>22</sup>, contenente le iscrizioni della *VIII Regio* augustea.

Infine, e oserei dire meritatamente, il nostro frammento di *Lex* venne ad occupare un degno e meritato posto proprio nelle più prestigiose edizioni moderne di fonti giuridiche a merito e cura del Bruns e del Gradenwitz<sup>23</sup>, del Riccobono<sup>24</sup>, del Girard<sup>25</sup>e, ulte-

---

<sup>19</sup>) Trattasi dell'edizione del De Lama citata *supra*, nt. 3.

<sup>20</sup>) H.E. DIRKSEN, *Dissertatio inauguralis iuridica proponens observationes ad selecta legis Galliae Osalpiniae capita*, Berlin, 1812; P.H. HUSHKE, *De actionum formulis quae in lege Rubria exstant commentatio*, Vratislavia, 1832; F.C. VON SAVIGNY, *Vermischte Schriften*, III, Berlin, 1850, p. 319 ss.; G.F. PUCHTA, *Kleine civilistische Schriften*, Leipzig, 1851, p. 518 ss.; F.R. RITSHL, *Legis Rubriae pars superstes*, Berolini, 1851, in *Opuscula Philologica*, IV, Leipzig, 1878, p. 34 ss. e 64 ss.

<sup>21</sup>) TH. MOMMSEN, «CIL» I, Berolini, 1863, rist. anast. 1966, nr. 205, p. 115-117.

<sup>22</sup>) Trattasi dell'edizione citata *supra*, nt. 15.

<sup>23</sup>) C.G. BRUNS, O. GRADENWITZ, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, I (*Leges*),

riormente, fu ripubblicato nel «CIL.», giunto frattanto alla seconda edizione del primo volume, grazie alla revisione curata dal Lommatzsch<sup>26</sup> e, ancora, altri importanti contributi specialistici furono quelli forniti dal Berger per la voce ‘*Lex Rubria*’ nella «*Real Enzyklopädie*»<sup>27</sup> e soprattutto dal Rotondi nell’ambito della sua nota raccolta di *leges publicae*<sup>28</sup>.

Eppure, a mio avviso, il fondamentale momento di sintesi e nel contempo di avvio di un rinnovamento degli studi relativi alla nostra *Lex* fu costituito solo da due emblematici lavori editi l’uno dal Gradenwitz nel 1915<sup>29</sup>, l’altro dal Wlassak nel 1934<sup>30</sup>: artefice, il primo, di una rigorosa opera di critica testuale della *Lex* tesa a dimostrare la sua quasi assoluta inattendibilità come fonte di conoscenza del processo civile romano; difensore, il secondo, del valore documentario autonomo ed intrinseco della nostra *Lex* sulla scorta di un’opera di esegesi fondamentale ancora insuperata.

Devono, inoltre, essere assolutamente menzionati gli importanti contributi, storici e metodologici, forniti dal Barbieri e dal Tibiletti nella realizzazione della voce ‘*Lex*’ per il «*Dizionario Epigrafico*»<sup>31</sup>, cui si aggiunsero, nel giro di poco più di un decennio, due ragguardevoli studi del Negri<sup>32</sup> e poi la rassegna di opere di stori-

---

nr. 16, Tübingen 1909, rist. Aalen 1969, p. 97-101.

<sup>24</sup> RICCOBONO, «*FIRA.*», I<sup>2</sup> (*Leges*), nr. 19, Firenze, 1968, p. 169-175.

<sup>25</sup> P.F. GIRARD, F. SENN, *Textes de droit romain*<sup>7</sup>, II, («*Les lois des Romains*»), ed. V. GIUFFRÈ, Camerino, 1977, nr. 16, p. 90-95).

<sup>26</sup> E. LOMMATZSCH, «*CIL.*» I<sup>2</sup>, Berlin, 1918, rist. anast. 1974, nr. 592, p. 478-481, cum add. 724, 833, 916, ed. A. DEGRASSI, H. KRUMMREY.

<sup>27</sup> A. BERGER, *Lex Rubria*, in «*RE.*» XII.2, Stuttgart, 1925, c. 2412 s.

<sup>28</sup> G. ROTONDI, *Leges Publicae Populi Romani*, Milano, 1912.

<sup>29</sup> O. GRADENWITZ, *Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes*, in «*Sitzungsberichte der Heidelb. Akademie der Wissenschaften*» (Philos.-hist. Klasse), Band 6, 9 *Abhand.*, 1915, p. 3-53.

<sup>30</sup> M. WLASSAK, *Konfessio in Jure und Defensionsweigerung nach der Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, München, 1934.

<sup>31</sup> G. BARBIERI, G. TIBILETTI, sv. ‘*Lex*’, in «*DEAR.*», IV.1, Roma, 1956, *praecipue* p. 706-707, 723-724 e 729-730.

<sup>32</sup> Trattasi di G. NEGRI, *Appunti sull’ ‘indefensio’ nella condictio certae creditae*

grafia giuridica su Veleia curata dal Biscardi e dallo Scherillo<sup>33</sup> in occasione della pubblicazione degli atti dei lavori del III Convegno di Studi Veleiati del 1969.

Infine - o, in altri termini, per meglio evidenziarne la meritata importanza: *last, but not least* - devono essere citate la ponderosa monografia, con edizione critica, traduzione in lingua tedesca e varie appendici, dedicata alla *Lex Rubria* dal Bruna nel 1972<sup>34</sup>; le approfondite indagini storiche ed esegetiche del Laffi, pubblicate nel 1986<sup>35</sup>; l'opera di commento con edizione e traduzione in lingua italiana della nostra *Lex*, svolta nell'ambito di un'ampia ricerca dal Negri per un volume della «Storia di Piacenza» edito nel 1990<sup>36</sup>; e – per concludere – la recente e per molti aspetti innovativa edizione critica della *Lex*, con traduzione in lingua inglese e ampio commentario, pubblicata dal Crawford nel 1996<sup>37</sup>.

---

*pecuniae ex lege Rubria*, in «Atti del III Convegno Studi Veleiati», Milano-Varese, 1969, p. 223-288, e del già ricordato NEGRI, *In margine alla lex Rubria*, cit., p. 409-434.

<sup>33</sup>) A. BISCARDI, G. SCHERILLO, *La fortuna di Veleia nella storiografia giuridica*, in «Atti del III Convegno Studi Veleiati», cit., p. 17-41. Ma in argomento cfr. pure G. BRUNAZZI, *La scoperta e la fortuna sette ottocentesca della 'Lex Rubria de Gallia Cisalpina'*, in «ASPP.», XLIII, 1991, p. 297 ss. e soprattutto, più di recente, J.-L. FERRARY, *La découverte des lois municipales (1755-1903). Une enquête historiographique*, in «Gli statuti municipali» – cur. L. CAPOGROSSI-E. GABBA – Pavia, 2006, p. 57 ss.

<sup>34</sup>) Cfr. *supra*, nt. 1.

<sup>35</sup>) LAFFI, *La Lex*, cit., p. 5-44.

<sup>36</sup>) G. NEGRI, *Le istituzioni giuridiche*, in «Storia di Piacenza», I, Piacenza, 1990, p. 265-318. E sempre per un'edizione e traduzione in lingua italiana, con ampio apparato critico, cfr. anche G. BRUNAZZI, *La 'lex Rubria de Gallia Cisalpina' di Veleia*, diss. Parma, 1989.

<sup>37</sup>) «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – cur. (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 461-477.

---

## **2. Denominazione, qualificazione e datazione della Lex**

Dovendo - seppure brevemente – tentare di affrontare il tema della più plausibile e corretta denominazione della *Lex*, ovvero sia la questione se essa debba essere esclusivamente denominata ‘*Lex de Gallia Cisalpina*’ o più ampiamente ‘*Lex Rubria de Gallia Cisalpina*’ (dal nome del presunto *rogator* in essa due volte menzionato, segnatamente in XX, 29 ed in XX, 38), si finisce per essere contemporaneamente chiamati a discutere sulla non meno intricata questione se essa sia stata una *lex rogata* oppure una *lex data* e, sempre per questa via, sulla possibilità di stabilire con maggiore o minore approssimazione la datazione del documento legislativo: ecco spiegata, in sostanza, la ragione per cui, opportunamente, le tre problematiche accennate sopra saranno trattate in un medesimo ambito.

Tale impostazione metodologica non è mia, ma è stata suggerita dal Laffi in un suo fondamentale lavoro del 1986 (precedentemente ricordato) e molti dei risultati da lui raggiunti sui punti in questione io credo che possano essere considerati non solo plausibili, ma anche soddisfacenti.

Rinviano quindi direttamente a quest’ultima opera per tutto ciò che concerne le fonti, la bibliografia e il complesso *iter* argomentativo attraverso cui tale autore perviene alle sue conclusioni rидiscutendo gran parte dello stato della letteratura precedente, specie in ordine ai rapporti fra il nostro frammento di *Lex*, il frammento di *Lex* rinvenuto ad Ateste e la *Lex Roscia*<sup>38</sup>, mi limiterò qui a riferire

---

<sup>38</sup>) Su tali aspetti cfr. *praecipue* LAFFI, *La Lex*, cit., p. 11-17. Non mi consta che successive ricerche siano riuscite convincentemente a confutare le conclusioni di LAFFI, *loc. ult. cit.*, che anzi la più recente dottrina sembra aver accolto quasi senza riserve, eccetto il solo M.H. CRAWFORD, *Ateste and Rome*, in «Numismatica e antichità classiche», XVIII, 1989, p. 194-198, cui però ha replicato lo stesso LAFFI, *Di nuovo sulla datazione del fragmentum Atestinum*, in «Athenaeum», LXXVIII, 1990, p. 167-175; ma cfr. anche M. GALSTERER, *Il frammento Atestino e*

solamente di alcuni aspetti ritenuti secondo me più importanti ai fini di questa ricerca.

Amnesso che dopo il già ricordato contributo metodologico del Tibiletti<sup>39</sup> possa avere ancora un qualche significato continuare a parlare, in termini così rigidamente contrapposti, di una categoria di *leges rogatae* da una parte e di una distinta categoria di *leges datae* dall'altra, mi pare costituire un dato difficilmente confutabile il fatto che chiunque voglia considerare la nostra *Lex* come una *lex data* sia poi costretto a negarne l'identificazione con la *lex Rubria* di cui si parla nel testo, che invece, a sua volta, potrebbe più facilmente lasciar ritenere si trattasse di una *lex rogata*. Orbene, è pur vero che, ad una prima ma forse affrettata valutazione, potrebbe anche apparire assai sorprendente il fatto che una *lex* al suo interno contenesse una letterale citazione di se stessa; ma potrebbe essere altrettanto verosimile anche il fatto che, in alcuni casi, apparisse senza dubbio più consueto l'utilizzo diretto del nome della *Lex* al posto di quello di

---

la romanizzazione di Este, in «Este antica dalla preistoria all'età romana» (ed G. TOSI), Este, 1992, p. 246-251, E. BUCHI, *Venetorum angulus. Este da comunità paleoveneta a colonia romana*, Verona, 1993, p. 42-44, e infine F. SARTORI, *La Cisalpina nell'ultimo secolo della Repubblica*, in «Catullo e Sirmione. Società e cultura della Cisalpina alle soglie dell'impero» (ed. N. CRINITI), Brescia, 1994, p. 20 s. Accese polemiche – sotto molteplici profili – ha provocato l'edizione critica del *fragmentum Atestinum* pubblicata in «Roman Statutes», ed. M.H. CRAWFORD, London, 1996, I, §. 16, p. 313-324, cui ha replicato ancora U. LAFFI, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del fragmentum Atestinum*, in «Athenaeum», LXXXV, 1997, p. 119-138, difendendo e riaffermando (forse anche più convincentemente) quanto già sostenuto nelle sue precedenti pubblicazioni in argomento.

<sup>39)</sup> In particolare, mi riferisco a TIBILETTI, sv. '*Lex*', cit., p. 706 s.; ma sul punto cfr. anche TIBILETTI, *Sulle leges romane*, in «Studi P. De Francisci», IV, Milano, 1956, p. 593-645. Tale dicotomica impostazione risale già a Th. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, Berlin, 1905, I, p. 192 ed è poi mantenuta da ROTONDI, *Leges*, cit., p. 14-20, che infatti – al pari del Mommsen – vede nella nostra *Lex* una *lex data* (*loc. ult. cit.*, p. 494-496); ed ancora, sempre sulla scia del nuovo percorso indicato dal Tibiletti, cfr. l'impostazione di M.W. FREDERIKSEN, *The republican municipal laws: errors and drafts*, in «JRS.», LV, 1965, p. 189-192, il quale nega autonoma esistenza alla categoria delle *leges datae* e quindi riconosce, nella nostra *Lex*, nient'altro che una *lex rogata*.

un semplice pronome dimostrativo<sup>40</sup>. Sarei dunque più incline a concludere che la *Lex* in questione fosse più probabilmente una vera e propria *lex rogata*, denominata ‘*de Gallia Cisalpina*’ per ovvie ragioni di destinazione e applicazione territoriale, proposta su iniziativa di un certo *Rubrius* e nella quale doveva essere contenuta una inconfondibile serie di disposizioni normative riguardanti il territorio della Gallia Cisalpina, fra cui il regime giuridico dei poteri e della competenza dei magistrati locali in svariate materie oggetto di tutela processuale dinanzi a loro<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup>) In favore dell'indubbia presenza di un certo qual formalismo giuridico anche in altri vari luoghi del frammento di *Lex* non risulta difficile far deporre ulteriori e probanti elementi: si pensi, ad esempio, alla sequenza ‘*o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(foro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve*’, che poi si ripete in XXI, 2-3; XXII, 26; XXIII, 53; XXIII, 56; e XXIII, 58 (al cui proposito cfr. le considerazioni, circa il valore ed il significato di quegli elenchi, sia di NEGRI, *In margine*, cit., p. 431-434, sia di G. LURASCHI, *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova, 1979, p. 116 s.); oppure anche si pensi ai diretti riferimenti fatti nel testo allo stesso *nomen* di ‘*Gallia Cisalpina*’, non importa se forse inteso come entità politico-amministrativa o come entità solo territoriale-geografica, in XX, 7; XXI, 3; XXII, 26; XXIII, 53-54.

<sup>41</sup>) La denominazione conclusiva e unificante di ‘*Lex Rubria de Gallia Cisalpina*’ è confermata da ultimo anche dai recenti e persuasivi studi di LAFFI, *La Lex*, cit., p. 10, che pure (p. 19-22) intende ricondurre alla medesima *Lex* (*fragmentum Veleiate*) anche l'altro frammento di *Lex* rinvenuto ad Este (*fragmentum Atestinum*). Ma, se meno significativi sembrano essere i contrasti in dottrina circa il primo assunto, molto più rilevanti risultano essere i dissensi tra gli studiosi circa il rapporto fra *fragmentum Veleiate* e *fragmentum Atestinum* (al riguardo, contro l'identificazione dei due citati frammenti già sostenuta da MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, cit., I, p. 178, cfr. ad esempio le esaurienti pagine di BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 308-322 e *praecipue* 316 e nt. 49 per la precedente dottrina in argomento, di A. TORRENT, *La «iurisdictio» de los magistrados municipales*, Salamanca, 1970, p. 156 s., e ancora di A. TORRENT, *Inflación y proceso en la legislación municipal*, in «*RIIDA*» 3ª serie, XIX, 1972, p. 461-464; di M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Rome, 1978, p. 262-265, e di G. LURASCHI, *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di Frag. Atest. linn. 10-12)*, in «*SDHI*», XLIX, 1983, p. 291-301. Quanto invece al diverso problema se il provvedimento legislativo in oggetto sia stato predisposto già a Roma o piuttosto direttamente in Gallia Cisalpina,

Per quanto attiene infine al problema della datazione, ritengo non debba essere posta in discussione l'indicazione dell'anno 49 a.C. come termine *post quem* della *Lex*, dato che essa sembra essere stata di sicuro posteriore alla concessione della cittadinanza alla Gallia Cisalpina voluta da Cesare appunto nell'anno 49 a.C.<sup>42</sup>. Al contrario più forti dubbi e incertezze riguardano il termine *ante quem*: i più<sup>43</sup> lo fissano nell'anno 42 a.C., in corrispondenza con la soppressione della provincia della Gallia Cisalpina e della sua incorporazione nell'Italia; ma da ultimo il Laffi<sup>44</sup>, ridiscutendo tutta la letteratura in materia, ha avanzato l'ipotesi di uno spostamento verso il basso della cronologia della *Lex* e proposto anche una datazione molto più precisa, ossia entro la fine dell'anno 41 a.C., ma non prima dell'11 marzo.

### 3. Il contenuto generale del frammento di *Lex*

Il documento epigrafico pervenutoci riporta il testo di cinque articoli, ma del primo di essi, il XIX, e del quinto, il XXIII, sono rima-

---

esso rappresenta certo un interessante profilo di ricerca già indicato fra gli altri da NEGRI, *In margine*, cit., p. 430 s., anche se, per ora, sulla base delle fonti oggi in nostro possesso, mi sembra si possano formulare al riguardo solo deboli congetture; tuttavia, proprio in tema di predisposizione di testi in Roma e della loro trasmissione *in loco*, in generale cfr. comunque FREDERIKSEN, *The republican*, cit., p. 184-187 e 192-193, nonché il quadro dello stato delle ricerche in argomento offerto da F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «Lus Romanorum»*, Napoli, 1993, p. 220-224.

<sup>42</sup>) In argomento cfr. per tutti LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 394-399, e *Sulle magistrature*, cit., p. 289-291.

<sup>43</sup>) BORMANN, «CIL» XI, 1146, cit., p. 205, MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, cit., I, p. 175-191, GRADENWITZ, *Fontes*, cit., I, 16, p. 97, RICCOBONO, «FIRA.», I, cit., n. 19, p. 169-170, e BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 297-325.

<sup>44</sup>) Così esattamente LAFFI, *La Lex*, cit., p. 17: al cui proposito cfr. pure la concorde, benché forse più cauta, opinione di W. SIMSCHÄUSER *rec.* a LAFFI, *La Lex*, cit., in «ZSS», CV, 1988, p. 817.

ste solo sei righe per ciascuno<sup>45</sup>, onde relativamente ad essi risulta più arduo individuare con precisione l'oggetto delle disposizioni del *caput*: ciò che sembra probabile, però, è che anche in questi articoli la legge attribuisse ai magistrati locali dei poteri e delle competenze ad essi usualmente non pertinenti.

Il *caput XIX* verte in materia di difesa contro le costruzioni lesive della proprietà o altro diritto reale e si occupa segnatamente delle modalità di effettuazione di una *operis novi nuntiatio*, che – com'è noto – era un mezzo di tutela di origine pretoria volto a proibire il proseguimento di un'opera già iniziata, la quale minacciasse di cagionare un danno: come acutamente è stato ipotizzato dal Negri<sup>46</sup>, si potrebbe pensare che nell'articolo fossero stabilite le modalità di concessione della *remissio* o dell'*interdictum demolitorium*, in favore di una delle parti, per diretto intervento dell'organo di giurisdizione locale.

Il *caput XX* disciplina la fattispecie in cui il proprietario di un edificio pericolante si rifiuti di prestare la *cautio damni infecti* ed in tal caso prevede che all'eventuale danneggiato sia concessa dal magistrato locale un'*actio ficticia ex stipulatu*, cioè un'azione fondata sulla *fictio* che la predetta *cautio* fosse stata effettivamente prestata<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup>) Segnatamente, restano solo le prime sei righe della colonna di sinistra per il *caput XIX* e le ultime sei della colonna di destra per il *caput XXIII*. Come già segnalato *supra*, nt. 37, l'intero testo epigrafico è stato ripubblicato in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 461-477; ma per maggiori informazioni sulle caratteristiche dell'epigrafe cfr. anche G. BRUNAZZI, *Aspetti paleografici e linguistici della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «ASPP», 42, 1990, p. 451-462.

<sup>46</sup>) NEGRI, *Le istituzioni*, cit., p. 308.

<sup>47</sup>) Per ulteriori approfondimenti in argomento si veda la specifica bibliografia segnalata da BISCARDI, SCHERILLO, *La fortuna*, cit., p. 30-33, e gli aggiornamenti di LAFFI, *La Lex*, cit., p. 7 e 29-31; cfr. però in generale il commento di «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 473 s.; sulle caratteristiche della *fictio* di cui si parla nel *caput XX* cfr. le osservazioni di E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Verona, 1997, p. 403 ss.; e per un'impostazione più ampia dei problemi posti dal testo cfr. da ultimo L. PELLECCHI, *La praescriptio. Processo, diritto sostanziale, modelli espositivi*, Padova, 2003, *praecipue* p. 473 nt. 54: detto in estrema sintesi, il *caput* in questione verte ancora in ma-



Per quanto concerne il *caput XXI* e il *caput XXII* della nostra *Lex*, essi sono due articoli strutturalmente costruiti in forma quasi simmetrica, ma regolano in maniera differente l'eventuale concessione della *ductio* oppure della *missio in bona* nei confronti del convenuto *confessus* e/o *indefensus* nell'ambito di una *actio certae creditae pecuniae* o di un ampio catalogo di diverse *actiones* aventi oggetto diverso dalla *pecunia certa credita*<sup>48</sup>.

Il frammento di *Lex* a noi pervenuto riporta infine solo sei righe di testo del *caput XXIII*, dedicate al regime dell'*actio familiae erciscundae* esperita avanti l'organo di giurisdizione locale<sup>49</sup>.

#### 4. Testo del *caput XXI* e traduzione in lingua italiana

##### 4.1. Nota critica

Il testo latino, di seguito qui ritrascritto, è quello che è pubblicato in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – cur. (U. Laffi,) M.H. Crawford – p. 465 s., di cui si offre anche un'inedita traduzione in-

---

teria di tutela della proprietà, così come il precedente *caput XIX*, e questa volta segnatamente in materia di danno temuto, al cui proposito è previsto che, ove il proprietario di un fondo, dal quale si teme che possa derivare un danno a un fondo altrui, si rifiuti di prestare al proprietario del fondo minacciato la consueta *cautio damni infecti*, i magistrati municipali siano legittimati a concedere a beneficio di quest'ultimo un'apposita *actio ficticia ex stipulatu*, ossia fondata su una *fictio* che detta *cautio* sia stata effettivamente prestata. In tema di *fictio legis*, in generale, cfr. infine Y. THOMAS, *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in «Droits. Revue française de théorie juridique», XXI, 1995, p. 17 ss. e 47 ss., ora anche in ID., *Les opérations du droit* (cur. M.-A. HERMITTE, P. NAPOLI), Paris, 2011, p. 133 ss. e p. 171 ss.

<sup>48</sup>) Per una rassegna dei più significativi contributi intervenuti in ordine agli istituti considerati dai *capita* in esame, cfr. BISCARDI, SCHERILLO, *La fortuna*, cit., p. 31-34, e LAFFI, *La Lex*, cit., p. 7 e 31-38.

<sup>49</sup>) Per un quadro di sintesi delle questioni destinate dal *caput XXIII* in tema di *actio familiae erciscundae*, cfr. per tutti la letteratura indicata da BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 228-231.

tegrale in lingua italiana.

Ogni riga, sia del testo latino che della traduzione italiana, è separata dall'altra attraverso il segno «/» ed è sempre numerata sul margine sinistro.

Il *caput* XXI comincia alla seconda riga della colonna di destra dello specchio epigrafico (cfr. testo «col. II») ed i suoi estratti, come quelli di ogni altro *caput* della presente *Lex*, sono stati citati con il numero del *caput* relativo in numero romano, seguito dal numero arabo della riga della colonna corrispondente (colonna di sinistra per il XIX e XX eccetto che per il XX, 1bis; colonna di destra per i *capita* XXI, XXII e XXIII).

Segni diacritici convenzionali utilizzati:

( )	scioglimento di sigle, abbreviazioni ed espressioni ellittiche
[ ]	integrazione di lacuna
{ }	espunzione di lettere o parole erronee aggiunte dall'incisore
< >	aggiunta di lettere o parole erroneamente incise o omesse
^	lacuna

#### *4.2. Testo latino del caput XXI*

IIII (Tabula) - Col. II.

- 1 iudiceturque. / ^
- 2 (CAPUT) XXI. A quoquomq(ue) pecunia certa eredita, signata forma p(ublica) p(opulei) R(omanei), in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) /
- 3 f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve, quae sunt eruntve in Gallia Cisalpeina, petetur, quae res non /
- 4 pluris (sestetium) XV (milibus) erit, sei is eam pecuniam in iure apud eum. quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raeerit), ei quei /
- 5 eam petet, aut ei quouis nomine ab eo petetur, d(are) o(portere) debereve se confessus /
- 6 erit, neque id quod confessus erit solvet satisve faciet, aut se sponsione /

- 7 iudicioque utei {ve} oportebit non defendet; seive is ibei d(e) e(a)  
r(e) in iure non /
- 8 responderit, neque d(e) e(a) r(e) sponsionem faciet neque iudicio utei  
oportebit /
- 9 se defendet: tum de eo, a quo ea pecunia peteita erit, deque eo, quoi  
eam /
- 10 pecuniam d(arei) o(portebit), s(iremps) res lex ius caussaue o(mni-  
bus) o(mnium) r(erum) esto, atque utei esset esseve /
- 11 oporteret, sei is, quei ita confessus erit, aut d(e) e(a) r(e) non respon-  
derit aut se /
- 12 sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit, eius pecuniae iei /
- 13 quei eam suo nomine petierit quoive eam d(arei) o(portebit), ex iudi-  
ci<bu>s dateis iudi- /
- 14 careve recte iusseis iure lege damnatus esset fuisset. Qu<e>ique  
quomque /
- 15 IIvir, IIIvir prae(fec(tus)ve <i>bei i(ure) d(eicundo) p(raeerit), is  
eum, quei ita quid confessus erit /
- 16 neque id solvet satisve faciet, eum<que> quei se sponsione iudiciove  
utei {ve} /
- 17 oportebit non defenderit aut in iure non responderit neque id solvet /
- 18 satisve faciet, t(antae) p(ecuniae), quanta ea pecunia erit de qua tum  
inter eos am-/
- 19 bigetur, d(um) t(axat) <(sestertium)> ^ XV (milia), s(ine) f(raude)  
s(ua) duci iubeto; queique eorum quem, ad quem /
- 20 ea res pertinebit, duxserit, id ei fraudi poenaeve ne esto: quodque ita  
fac-/
- 21 tum actum iussum erit, id ius ratumque esto. Qua minus in eum,  
quei ita /
- 22 vadimonium Romam ex decreto eius, quei ibei i(ure) d(eicundo)  
p(raeerit), non promiseiserit /
- 23 aut vindicem locupletem ita non dederit, ob e(am) r(em) iudicium  
recup(eratorium) is, quei /
- 24 ibei i(ure) d(eicundo) p(raeerit), ex h(ac) l(ege) det iudicareique d(e)  
e(a) r(e) ibei curet, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur).

#### *4.3. Traduzione italiana del caput XXI*

##### Tavola IIII - Colonna II.

- 1 ... /
- 2 (ARTICOLO) XXI. Nei confronti di chiunque verrà richiesta (la restituzione di) una somma determinata di denaro coniato nelle forme in uso presso il popolo romano (la quale sia stata) data a credito in qualsiasi villaggio, municipio, colonia, prefettura, /
- 3 foro, vico, agglomerato, fortificazione o (altro) territorio fra quelli che si trovano o si troveranno nella Gallia Cisalpina, (somma) che non /
- 4 ammonti a più di 15.000 sesterzi; se costui (il debitore), in tribunale davanti a colui che ivi è preposto alla giurisdizione, a colui il quale /
- 5 chiederà una somma di denaro o a colui in nome del quale sarà richiesta, avrà confessato di essere tenuto a dare o di dovere tale somma, /
- 6 e non pagherà quanto ha confessato o provvederà ad una (idonea) soddisfazione del credito, oppure con una promessa /
- 7 e con l'accettazione di concludere la contestazione della lite non assumerà, come dovrà, la (propria) difesa; oppure se, ivi, in ordine a tale materia del contendere egli in tribunale non /
- 8 avrà risposto, né in ordine a tale materia del contendere effettuerà una promessa né con l'accettazione di concludere la contestazione della lite assumerà, come dovrà, /
- 9 la (propria) difesa: allora, da parte di colui al quale tale somma sarà stata richiesta nonché da parte di colui al quale tale /
- 10 somma dovrà essere data, sia ritenuto come conforme allo stato di fatto, alla legge e al diritto e ad ogni effetto giuridico, e come sarebbe /
- 11 e come dovrebbe essere, che colui, il quale avrà così confessato, o in ordine a tale materia del contendere non avrà risposto, o /
- 12 non avrà, come dovrà, assunto la (propria) difesa con una promessa e con l'accettazione di concludere la contestazione della lite, (costui) a(l pagamento di) quella somma /
- 13 in favore di chi l'avrà richiesta a proprio nome o di colui al quale sarà dovuta /
- 14 sia considerato come se fosse stato condannato per il diritto e per la legge da parte di giudici regolarmente nominati ed investiti del potere di giudicare. Perciò, ogni /
- 15 duoviro quattuorviro o prefetto, ivi preposto alla giurisdizione, ordini

- che contro colui, il quale avrà così confessato una certa somma di denaro, /
- 16 e ciò (poi) non pagherà nè provvederà ad una (idonea) soddisfazione del credito, e non avrà, come dovrà, con una promessa o con l'accettazione della contestazione della lite /
- 17 assunto la (propria) difesa, oppure non avrà risposto in tribunale, né pagherà quanto deve /
- 18 o provvederà ad una (idonea) soddisfazione del credito, per (l'ammontare di) quella somma quale sarà quella su cui allora tra le parti /
- 19 verterà la controversia, purché non oltre (il limite di) 15.000 sesterzi, sia effettuata l'esecuzione personale senza frode sua; e quello tra essi che avrà effettuato /
- 20 l'esecuzione personale su colui al quale tale cosa spetterà, per lui ciò sia senza frode e senza pena: e quanto così sarà stato fatto /
- 21 stabilito e ordinato, ciò sia ritenuto conforme al diritto. (Per impedire) che nei confronti di colui che /
- 22 non avrà effettuato una promessa per (assicurare la propria presenza in altra successiva udienza dinanzi al pretore in) Roma in conformità al decreto di colui che ivi (localmente) è preposto alla giurisdizione /
- 23 oppure non avrà fornito un garante solvibile, per quel caso colui /
- 24 il quale sarà ivi preposto alla giurisdizione in base a questa legge conceda un giudizio recuperatorio ed in ordine a tale materia del contendere ivi provveda a emanare l'ordine di giudicare, con questa legge nulla si dispone.

## ***5. Indices rerum notabilium atque notarum ad Legem Rubriam de Gallia Cisalpina pertinentium***

### *5.1. Index rerum notabilium ad L.R.D.G.C. pertinentium*

<i>ago/a(go)</i>	XX, 23; XX, 24; XX, 30; XX, 30-31; XX, 32; XX, 33; XX, 39; XX, 45; XX, 50. XXI, 21. XXII, 27; XXII, 29; XXII, 30; XXII, 31; XXII, 38.
<i>Alpes</i>	XXII, 26.
<i>ambigo</i>	XXI, 18-19.
<i>aut</i>	XX, 12; XX, 13; XX, 31; XX, 45; XX, 47. XXI, 5; XXI, 6; XXI, 11; XXI, 17; XXI, 23.

	XXII, 30; XXII, 31; XXII, 32; XXII, 35; XXII, 36. XXII, 41; XXII, 44; XXII, 49.
<i>castellum</i>	XXI, 3. XXII, 26.
<i>caussa</i>	XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
	XXI, 10. XXII, 40.
<i>certus, a, um</i>	XXI, 2. XXII, 25.
<i>Cisalpeina</i>	XX, 7. XXI, 3. XXIII, 54.
<i>colonia / c(olonia)</i>	XX, 42. XXI, 2. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>c(onciliabulum)</i>	XXI, 3. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>confiteor</i>	XXI, 5-6; XXI, 6; XXI, 11; XXI, 15. XXII, 33-34; XXII, 41; XXII, 43; XXII, 48.
<i>credo</i>	XXI, 2. XXII, 25.
<i>curo</i>	XX, 41; XX, 47. XXI, 24.
<i>damno</i>	XXI, 14.
<i>damnum</i>	XX, 13.
<i>damnum infectum</i>	XX, 7; XX, 14; XX, 18; XX, 21; XX, 23; XX, 30; XX, 31; XX, 33; XX, 40.
<i>debeo</i>	XX, II; XX, 44. XXI, 5. XXII, 32.
<i>decretum</i>	XIX, 4. XX, 27; XX, 37. XXI, 22.
<i>defendo</i>	XXI, 7; XXI, 9; XXI, 12; XXI, 7. XXII, 36; XXII, 37; XXII, 42; XXII, 44; XXII, 50.
<i>deico / dico</i>	XXII, 34.
<i>do</i>	XIX, 3. XX, 13; XX, 17; XX, 20; XX, 22; XX, 26; XX, 32; XX, 36; XX, 52. XXI, 5; XXI, 10; XXI, 13; XXI, 23; XXI, 24. XXII, 28; XXII, 31; XXII, 39. XXIII, 55; XXIII, 57.

<i>duco</i>	XXI, 19; XXI, 20. XXII, 46; XXII, 51.
<i>d(um) t(axat)</i>	XX, 27; XX, 36. XXI, 19.
<i>Ilvir</i>	XIX, 6. XX, 15; XX, 27; XX, 28; XX, 37; XX, 38; XX, 40. XXI, 15.
<i>facio/f(acio)</i>	XX, 9; XX, 13; XX, 23; XX, 26; XX, 33; XX, 36; XX, 52. XXI, 8; XXI, 20-21. XXII, 31; XXII, 33; XXII, 35; XXII, 39.
<i>forma</i>	XXI, 2. XXII, 25.
<i>f(orum)</i>	XXI, 2. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>fraus/f(raus)</i>	XXI, 19; XXI, 20.
<i>Gallia</i>	XX, 7. XXI, 3. XXII, 26. XXIII, 53-54.
<i>HS (sestertius)</i>	XX, 27; (omesso in XX, 36). XXI, 4; (omesso in XXI, 19). XXII, 27.
<i>ibei</i>	XX, 9. XXI, 4; XXI, 7; XXI, 15; XXI, 22; XXI, 24; XXI, 24. XXII, 28; XXII, 31; XXII, 44.
<i>inbeo</i>	XIX, 1; XIX, 3; XIX, 5. XX, 11; XX, 17; XX, 20; XX, 22. XXI, 14; XXI, 19; XXI, 21. XXII, 47; XXII, 52. XXIII, 58.
<i>iudicio defendo</i>	XXI, 7; XXI, 8; XXI, 12; XXI, 16. XXII, 36; XXII, 37; XXII, 42; XXII, 44; XXII, 49.
<i>iudicium</i>	XIX, 4. XX, 22; XX, 32; XX, 42; XX, 47; XX, 48. XXI, 23.
<i>iudicium do</i>	XIX, 3. XX, 17; XX, 19; XX, 21-22; XX, 32; XX, 52. XXI, 13; XXI, 20. XXII, 28. XXIII, 55; XXIII, 57.
<i>iudico</i>	XIX, 1; XIX, 3. XX, 17; XX, 20; XX, 22; XX, 1bis. XXI, 13-14; XXI, 24.

	XXIII, 57.
<i>ius/i(us)</i>	XX, 10; XX, 16; XX, 20. XXI, 4; XXI, 7; XXI, 10; XXI, 14; XXI, 17; XXI, 21. XXII, 31; XXII, 36; XXII, 40; XXII, 43. XXII, 48.
<i>ius deico / i(us) d(eico)</i>	XX, 16-17; XX, 25; XX, 34; XX, 41; XX, 41. XXII, 28; XXII, 46. XXIII, 57.
<i>lex/l(ex)</i>	XXI, 10; XXI, 14; XXI, 24 ; XXI, 24. XXII, 28; XXII, 40.
<i>lex Rubria locuples</i>	XX, 29; XX, 38. XXI, 23.
<i>municipium/ m(unicipium)</i>	XIX, 6. XX, 42. XXI, 2. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>neive/ ne</i>	XIX, 1 XX, 44; XX, 46; XX, 50; XX, 51; XX, 51-52. XXI, 20. XXII, 50.
<i>neque/ neq(ue)</i>	XXI, 6; XXI, 8; XXI, 16; XXI, 17. XXII, 34; XXII, 36; XXII, 37; XXII, 41. XXII, 49.
<i>n(ihilum) nomen</i>	XXI, 24. XX, 14; XX, 23; XX, 30; XX, 39; XX, 41-42; XX, 45; XX, 46; XX, 49. XXI, 5; XXI, 13. XXII, 30.
<i>non/ n(on)</i>	XIX, 6. XX, 9; XX, 12; XX, 21; XX, 31; XX, 40. XXI, 3; XXI, 7; XXI, 7; XXI, 11; XXI, 12; XXI, 17. XXI, 17; XXI, 22; XXI, 23. XXII, 27; XXII, 35; XXII, 35; XXII, 41; XXII, 44.
<i>oportet/ oportebit</i>	XX, 26-27; XX, 36; XX, 44. XXI, 5; XXI, 7; XXI, 8; XXI, 10; XXI, 11; XXI, 12; XXI, 13; XXI, 17. XXII, 28; XXII, 31; XXII, 34; XXII, 35; XXII, 36; XXII, 37; XXII, 39; XXII, 40; XXII, 42; XXII, 49-50.
<i>o(ppidum)</i>	XXI, 2. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>pecunia / p(ecunia)</i>	XXI, 2; XXI, 4; XXI, 9; XXI, 12; XXI, 18. XXII, 25; XXII, 28.



<i>peto</i>	XX, 45. XXI, 3; XXI, 5; XXI, 5; XXI, 9; XXI, 13; XXI, 23. XXII, 29; XXII, 30; XXII, 30; XXII, 38.
<i>plus</i>	XXI, 4. XXII, 27.
<i>poena</i>	XXI, 20.
<i>p(opu/us) R(omanus)</i>	XXI, 2. XXII, 25.
<i>p(raefectura)</i>	XXI, 2. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>praefectus / praefec(tus)</i>	XIX, 6. XX, 16; XX, 28; XX, 28; XX, 37; XX, 38; XX, 41. XXI, 15.
<i>p(ublicus)</i>	XXI, 2. XXII, 25.
<i>quantus, a, um</i>	XXI, 18.
<i>IIIvir</i>	XIX, 6. XX, 16; XX, 28; XX, 28 ; XX, 37; XX, 38; XX, 41. XXI, 15.
<i>quei ... i(ure) d(eicundo) p(raeerit)</i>	XX, 8-9. XXI, 14-15; XXI, 22; XXI, 23-24. XXII, 31; XXII, 43; XXII, 45; XXII, 48 ; XXII, 50. XXIII, 53-54.
<i>ratus, a, um</i>	XIX, 1. XX, 20. XXI, 21.
<i>recup(eratorium)</i>	XXI, 23.
<i>respondeo</i>	XXI, 8; XXI, 11; XXI, 17. XXII, 37; XXII, 41; XXII, 44; XXII, 49.
<i>rogo</i>	XXI, 24.
<i>Roma</i>	XX, 24; XX, 34. XXI, 22. XXII, 42; XXII, 43; XXII, 45; XXII, 48; XXII, 50.
<i>R(omanus)</i>	XXI, 2. XXII, 25.
<i>satis facio</i>	XXI, 6; XXI, 16; XXI, 18. XXII, 34.
<i>sei/ s(ei)</i>	XIX, 2. XX, 11; XX, 13; XX, 17; XX, 21; XX, 22; XX, 27; XX, 29; XX, 31; XX, 32; XX, 37; XX, 39; XX, 40; XX, 50. XXI, 4; XXI, 7; XXI, 11. XXII, 27; XXII, 29; XXII, 34; XXII, 36; XXII, 40; XXII, 47.

<i>signatus</i>	XXI, 2. XXII, 25.
<i>s(iremp)s</i>	XXI, 10. XXII, 40.
<i>solvo</i>	XXI, 6; XXI, 16; XXI, 17.
<i>sponsio</i>	XIX, 2; XIX, 4. XXI, 6; XXI, 8; XXI, 12; XXI, 16. XXII, 34-35.
<i>suus/s(aus)</i>	XXI, 13; XXI, 19.
<i>tantus, a, um</i>	XXI, 18.
<i>t(erritorium)</i>	XXI, 3. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>vadimonium</i>	XXI, 22.
<i>v(eicus)</i>	XXI, 3. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
<i>vindex</i>	XXI, 23.

### *5.2. Index notarum ad L.R.D.G.C. pertinentium*

D E R	[ d(e) e(a) r(e) ] XIX, 2; XIX, 3. XX, 10; XX, 16; XX,16; XX, 18; XX, 19; XX, 41; XX, 45; XX, 52. XXI, 7; XXI, 8; XXI, 11; XXI, 24. XXII, 34; XXII, 36; XXII, 37; XXII, 38; XXII, 39; XXII, 41; XII, 44; XXII, 45; XXII, 45; XXII, 47; XXII, 49; XXII, 50.
D O	[ d(are) o(portere) ] XXI, 5.
D T	[ d(are) o(portebit) ] XXI, 10; XXI, 13.
D T	[ d(um) t(axat) ] XX, 27; XX, 36. XXI, 19.
H L	[ h(ac) l(ege) ] XXI, 24. XXII, 28.
HLNR	[ h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur) ] XXI, 24.
HS	[ sestertius ] XX, 27. XXI, 4. XXII, 27.
I D P	[ i(ure) d(eicundo) p(raeerit) ] XX, 9. XXI, 4; XXI, 15; XXI, 22; XXI, 24. XXII, 31; XXII, 43 = [p(rae)esset]; XXII, 45. XXII, 48 = [prae<e>sse<t> ]; XXII, 50. XXIII, 54.

OMCPFVCCCTVE	[o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(ei- co) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve] XXI, 2-3. XXII, 26. XXIII, 53; XXIII, 56; XXIII, 58.
P P R	[ forma [p(ublica) p(opulei) r(omane)] ] XXI, 2. XXII, 25.
S F S	[ s(ine) f(raude) s(ua) ] XXI, 19
SRLICQOORE	[s(iremps) r(es) l(ex) i(us) c(aussa) q(uae) o(mnibus) o(mnium) r(erum) e(sto)] XXII, 40. ma anche: s(iremps) res lex ius caussaque o(mnibus) o(mnium) r(erum) esto XXI, 10
TP	[ t(antae) p(ecuniae) ] XXII, 18.



## II

# Il *caput XXI* della *Lex* e il particolare regime locale del processo privato in materia di *certa credita pecunia*

### 1. Considerazione metodologica

Com'è noto, lo studio del diritto antico in generale – e del diritto romano in particolare – è sempre stato (e rimane) uno studio essenzialmente di fonti di cognizione, dirette o indirette, rappresentate massimamente da un eterogeneo catalogo di testi di carattere legislativo, giurisprudenziale, storiografico, retorico o erudito, nell'interpretare i quali si può avere l'occasione di acquisire non solo una lezione di «contenuti», ma anche e soprattutto di «metodo».

Questo compito, peraltro, non è affatto agevole e scevro di difficoltà<sup>50</sup>, perché tale importante procedimento conoscitivo si po-

---

<sup>50</sup>) Tale compito, già di per sé non semplice, è oggi divenuto ancor più arduo per il fatto che – come è stato messo in evidenza in particolare da F. GALLO, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, I, Torino, 1992, p. 11 – «non ci sono insegnamenti, nelle Università italiane, di scienza e tecnica della legislazione; nelle stesse Università si dedica di regola all'*ars* interpretativa e applicativa del diritto uno spazio soltanto marginale, e comunque inadeguato rispetto al ruolo che essa avrà nell'attività di uomini del diritto, a vantaggio dell'insegnamento di contenuti normativi, la cui caducità è sotto gli occhi di tutti». Questa constatazione è verissima e le conseguenze della situazione descritta si possono scorgere nell'odierna «qualità» delle leggi e nella modesta conoscenza,

trebbe non esageratamente anche oggi definire addirittura una vera e propria *ars*, il cui complesso e vario strumentario metodologico è quanto di più utile e nel contempo di più insidioso si possa affidare a chi voglia conoscere (e talora debba applicare) il diritto, essendo davvero immensa la potenzialità delle armi messe a disposizione, ma altrettanto immenso il rischio che non se ne sappia fare buon uso.

Si è parlato, in generale, di fonti e della loro interpretazione. Ma occorre subito formulare una importante precisazione: nell'ambito dello studio di ogni fenomeno storico importa che le fonti non appaiano come un oggetto troppo lontano e silenzioso, come natura morta, quindi muta<sup>51</sup>, e d'altronde importa che la stessa attività interpretativa che si deve svolgere non sia troppo libera e disinvolta, ma proceda secondo regole ben precise e, soprattutto, con estrema cautela<sup>52</sup>.

---

da parte di molti giuristi contemporanei, delle tecniche interpretative od applicative del diritto: io stesso, del resto, mi annovero fra tali ultimi giuristi anche se mi auguro di non aver scritto proprio qui le mie «ultime parole famose».

<sup>51</sup>) Forse per nessun'altra disciplina storica come per lo storia del diritto romano sembra essere vero quanto scriveva il grande Theodor Mommsen nell'*exordium* del capitolo XI della sua *Römische Geschichte* dedicato alla storia del diritto: «La storia non può da sola porre in evidenza la vita popolare nella sua infinita varietà (...); ma le creazioni e le operazioni, il pensiero e l'immaginazione dell'individuo non sono già parti della storia. Tuttavia il tentativo di rappresentare queste circostanze (...) pare necessario (...) perché il profondo abisso che divide il nostro modo di pensare e di sentire, da quello degli antichi popoli civili, non potrebbe altrimenti essere in qualche modo conosciuto. La tradizione, coi suoi nomi confusi (...), e con le sue torbide leggende, è come le foglie secche, delle quali a fatica noi riusciamo a comprendere che un giorno furono verdi». Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte* <sup>8</sup>, Berlin, 1854-1887, trad. it. – *Storia di Roma* –, Roma-Torino, 1903, I, p. 140.

<sup>52</sup>) Mi si lasci riportare in proposito un paradigmatico aneddoto desunto da A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*, Napoli, 1989, p. 38, ove l'autore, in merito alla lettura e interpretazione critica delle fonti, ricorda come tale attività sia «operazione minuziosa, nonché faticosa, nonché spesso noiosa, da praticarsi sempre con grande intensità. Senza, ovviamente, spingersi all'eccesso di prudenza di quel tale agricoltore del New Jersey, che scorse nel suo prato, intento a brucar l'erba, un grosso animale a quattro zampe munito di corna e con le mammelle gonfie di latte. Lo fissò a lungo meditando, dopo di che con-

Secondo Roland Barthes<sup>53</sup>, «l'opera (anche se classica) non è un oggetto esterno e chiuso di cui possa più tardi impadronirsi un linguaggio diverso (quello del critico), non è il supporto di un commento (...)». Ad un testo, cioè, non bisognerebbe a tutti i costi dare voce nuova, ma cercare di restituire la sua: dovrebbe essere questa la vicenda di ogni incontro con un testo. Ma invano, anche facendo il mestiere di storico del diritto, si potrebbe andare in cerca di una «verità storica», perché, forse, questa non esiste: infatti, l'interprete - e soprattutto l'interprete di un testo giuridico antico - non solo è un soggetto dotato di sue personali convinzioni e nozioni culturali più o meno opinabili, ma anche un prigioniero, assai spesso inconsapevole, del pensiero e del modo di pensare del suo tempo e della società in cui vive e perciò inevitabilmente portato a viziare tutte le sue ricostruzioni con qualche elemento accidentale suo proprio o del suo tempo e della società in cui vive: il che naturalmente non potrà mai consentire - se non per pura avventura - la restituzione dell'autentico contesto che è oggetto d'indagine.

Come bene è stato scritto<sup>54</sup>, si tratta fondamentalmente di saper fare buon uso della ricerca storica, per reintegrare il testo nella sua oggettività e precisare i suoi limiti prima ancora che i suoi contenuti, anche a costo del rischio di allontanarlo di più da noi<sup>55</sup>.

---

cluse: «Vista da qui, si direbbe una mucca!».

<sup>53</sup> R. BARTHES, *Critique et Vérité*, 1966, trad. it. - *Critica e Verità* - Torino, 1969, p. 91.

<sup>54</sup> D. MANTOVANI, *Un esempio dell'efficienza della comunicazione gaiana (Gai 4, 88-102)*, in «SDHI», LI, 1985, p. 349 s.

<sup>55</sup> Riporto qui in nota le esatte parole espresse da MANTOVANI, *Un esempio, loc. ult. cit.*, il quale, a sua volta, riprende alcuni passi di J. STAROBINSKI, *La letteratura: il testo e l'interprete*, in «Fare Storia. Temi e metodi della nuova storiografia», Torino, 1981, p. 196: «E' la stessa ricerca storica, orientata a reintegrare il testo nella sua oggettività, a mettere in dubbio quel carattere di compiutezza di cui l'Opera sembrava potersi vantare e ad allontanarla ancor più da noi. Se risaliamo alle sue origini, «vediamo come l'opera, al suo inizio, si apponga e si associ a testi precedenti, assimili e trasformi libri precursori: la sua originalità, la sua individualità spiccano su uno sfondo costituito dalla massa collettiva delle risorse di linguaggio, delle forme letterarie recepite, delle credenze, delle conoscenze che essa

Eppure, «se non c'è dubbio, dunque, che i segni e i loro sistemi sono soggetti a tensioni contrastanti, che i modelli interpretativi sono sistemazioni provvisorie, che l'imparzialità dello scienziato ... non è che un'interessata illusione, non bisogna per questo rinunciare all'incontro con il testo»<sup>56</sup>. Ora, perché quest'incontro possa realmente avvenire permettendo al testo di resistere alle inevitabili pressioni dell'interprete, la strada che ritengo metodologicamente più adatta per riuscire ad incontrare il testo del *caput* in questione passa, dapprima, attraverso una preliminare valutazione del grado di affidabilità del documento stesso e, subito dopo, porta all'analisi della sua struttura, lasciando come ultimo tratto di viaggio l'esame e la discussione del suo contenuto.

Con riferimento quindi al prosieguo di questa indagine, i primi due momenti del suddetto procedimento conoscitivo saranno affrontati nei prossimi paragrafi di questo capitolo, mentre all'ultimo e forse più arduo tratto di strada, quello concernente l'esame e la discussione del contenuto del *caput XXI* della *Lex Rubria de Gallia Cisalpina* in relazione al regime processuale vigente a Roma, sarà dedicata la parte finale ricerca.

## **2. Sull'affidabilità del frammento di Lex**

Si può a ragione ribadire con lo Schulz<sup>57</sup> che una delle maggiori saggezze del mondo romano consistette precisamente nel fatto che la funzione di creare o di modificare il diritto, sebbene con qualche più o meno importante soluzione di continuità, fu demandata essenzial-

---

riativa, critica e a cui si aggiunge». Attraverso la reintegrazione storica, per usare ancora le parole di Jean Starobinski, «i limiti propri dell'opera vengono ad essere precisi, d'altro lato essa rivela così, attraverso i suoi molteplici legami, tutto un orizzonte che non è più possibile separare dall'opera stessa».

<sup>56</sup>) MANTOVANI, *loc. ult.*, cit.

<sup>57</sup>) In questo senso sostanzialmente F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*<sup>2</sup>, 1953, trad. it. - *Storia della giurisprudenza romana* - Firenze, 1968, p. 115 s.



mente ai giuristi. Alla legislazione dei comizi tale funzione venne affidata, per varie ragioni, solo ove strettamente necessario. Pertanto, a paragone di quanto si potrebbe dire della situazione di oggi, la non infrequente lamentela rinvenibile nelle fonti, secondo la quale in Roma antica nessuno riusciva più a raccapezzarsi nella giungla di *leges* vigenti, potrebbe rappresentare probabilmente un mero *τόπος* retorico<sup>58</sup>. E di ciò potrebbe anche essere un probante indizio la circostanza che, a quanto risulta dalle fonti, i giuristi romani non scrissero un'opera di raccolta di testi delle leggi esistenti<sup>59</sup>.

Si aggiunga la considerazione che il tecnicismo del linguaggio delle *leges publicae* potrebbe indicare come la redazione di queste fosse compito che andava verosimilmente oltre le normali capacità di un politico, il quale non sempre - ma solo talvolta - poteva essere anche un esperto di diritto o addirittura un giurista.

Lo stesso stile quasi stereotipato delle *leges publicae* dimostra che esse, di regola, non fossero davvero predisposte dai magistrati proponenti, ma verosimilmente proprio da giuristi, da scribi, da *apparitores*, o da personale in qualche modo non del tutto digiuno di diritto. E' uno stile molto diverso da quello con cui i giuristi sono soliti scrivere i loro commentari: quello delle *leges publicae* è uno stile ipotattico, ridondante e solenne, talora persino goffo, meticoloso, pedante, ricco di parentetiche, di incisi e di sinonimi, il cui scopo precipuo voleva essere quello di realizzare un quadro di assoluta certezza, per cercare così di lasciare nessuno o pochissimo spazio al dubbio interpretativo<sup>60</sup>.

E' stato acutamente osservato<sup>61</sup> come alcuni passaggi del *caput*

---

<sup>58</sup>) Cfr. Cic., *Balb.* 8.21, *Liv.*, *urb. cond.* 3.34; Suet., *Iul.* 44, Tac., *Ann.* 3.25.

<sup>59</sup>) Cfr. al riguardo ad esempio Cic., *leg.* 3.20.46.

<sup>60</sup>) In argomento cfr. ROTONDI, *Leges*, cit., p. 150-151 e 167-171, nonché TIBILETTI, sv. '*Lex*', cit., p. 706-710.

<sup>61</sup>) Così SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., p. 175-176, il quale tuttavia non crede che un tale esempio di pedanteria possa essere una sorta di scherzo fatto ai Galli, da poco ammessi alla cittadinanza, come invece è stato sostenuto da GRADENWITZ, *Versuch*, cit., p. 37-39 e, più cautamente, anche da E.G. HARDY, *Six Roman Laws*, in *Roman Laws and Charters*, Oxford, 1912, rist.

XX della *Lex Rubria de Gallia Cisalpina* costituiscano un vero e proprio monumento della pedanteria di questo stile: nel *caput* in oggetto (rispettivamente in XX, 41-45 e in XX, 46-50) si giunge addirittura a raccomandare che i fittizi nomi di L. Seio e di Q. Lucio, attore e convenuto immaginari della formula processuale ivi indicata, dovranno nella pratica essere sostituiti con i nomi reali delle parti, mentre i suddetti nomi fittizi dovranno invece essere conservati nel caso essi corrispondano ai nomi veri. Comunque, come in parte già messo in evidenza<sup>62</sup>, anche nel *caput* XXI non mancano certo vari esempi di ridondanza di stile o, quanto meno, di accentuato formalismo giuridico. E neppure così infrequente doveva rivelarsi il caso in cui una legge, trattando di una materia già regolata da altre e precedenti leggi, ne riproducesse per intero lunghe parti<sup>63</sup>.

Quanto appena detto permette di cogliere alcune diversità rilevanti fra questi ed altri testi giuridici di specie differente, ma non mi sembra che ciò possa bastare a consentire di trarre elementi di giudizio sufficienti per mettere in discussione l'affidabilità del nostro testo. Tanto è vero che, in effetti, il problema del valore documentario del *fragmentum Veleiate* non fu neppure mai sollevato dagli studiosi fino alla pubblicazione di un importante lavoro pubblicato dal Gradenwitz nel 1915<sup>64</sup>.

Questo studioso, ispirandosi ad un tipo di indagine «pertinente più all'ambito della «Texstufenforschung» in senso wieackeriano che non a quello della critica interpolazionista»<sup>65</sup>, realizzò una vera e propria opera di scomposizione e ricomposizione del testo<sup>66</sup> soste-

---

anast., Aalen, 1977, p. 128 nt. 14.

<sup>62</sup> Cfr. *supra*, nt. 40.

<sup>63</sup> Cfr. Plin., *nat. hist.* 10.50.139, a proposito del carattere tralatico di una disposizione di una *lex Fannia*.

<sup>64</sup> GRADENWITZ, *Versuch*, cit. *supra*, nt. 29.

<sup>65</sup> L'espressione citata nel testo è di NEGRI, *In margine*, cit., p. 422 s. Ma sull'«interpolazionismo» di Franz Wieacker cfr. anche V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in «Studi Storici», IV, 2007, p. 927 ss., *praecipue* p. 963 ss., con ampia bibliografia.

<sup>66</sup> Cfr. GRADENWITZ, *Versuch*, cit., p. 19-50 e *praecipue* le veline sovrapp-

nendo la presenza di un sorprendente numero di anafore, anacoluti, incongruenze, combinazioni e imprecisioni testuali, tali da evidenziare che alcune possibili divergenze di lezione erano in grado di condurre a notevoli variazioni esegetiche<sup>67</sup>. In particolare, poi, egli dopo un rigoroso confronto strutturale fra il *caput XXI* ed il *caput XXII* del *fragmentum* giunse a ipotizzare addirittura che il loro testo costituisse la maldestra commistione di due distinte versioni originarie, relative rispettivamente alla sola presenza di un'ipotesi di *confessio in iure* oppure di *indefensio* in processi di *certa credita pecunia*. E di qui, poi, la conclusione dello studioso, in base alla quale questa contaminazione avrebbe in più punti finito per viziare il preciso e regolare andamento dei due testi originari, sicché il nostro frammento non si potrebbe e dovrebbe – secondo il Gradenwitz – considerare un documento affidabile in ordine alla conoscenza del processo privato romano.

Senonché fu presto osservato che, mentre rimaneva altamente probabile che la versione veleiate della nostra *Lex* non corrispondesse esattamente all'archetipo a causa di più o meno note ragioni di alterazione materiale del testo o di indubbia oscurità dello stile legislativo<sup>68</sup>, non poteva altrettanto pacificamente ritenersi condivisibile l'opinione del Gradenwitz incline a ravvisare, nella maggior parte delle pretese alterazioni, delle vere e proprie corruzioni intenzionali.

Come bene è stato rilevato dal Negri<sup>69</sup>, «il Gradenwitz si era spinto lontano..., ma il suo metodo, di cui è ancora degna di ammirazione la singolare acutezza, lo ha tuttavia condotto a pronunciare un mero *iudicium rescindens*, che interessa il filologo più di quanto non sia utilizzabile dal giurista. (...) E questo si potrebbe forse spiegare, quando si pensi che il furore dell'emendazione, dilagato fra i filologi

---

ponibili e trasparenti di *Taff.* I-II.

<sup>67</sup> Si veda la sintesi dei risultati raggiunti e dei problemi identificati, come prospettata in GRADENWITZ, *Versuch.*, cit., p. 47-50.

<sup>68</sup> Al riguardo cfr., più diffusamente, gli spunti di FREDERIKSEN, *The Republican*, cit., p. 187-189.

<sup>69</sup> Così NEGRI, *In margine*, cit., p. 423-424.

in omaggio ad una idea di perfezione artistica, che nelle opere maggiori non si credeva potesse mancare, corrisponde in certa misura a quella ‘Interpolationenjagd’ che molti romanisti coltivavano nel mito di una ‘perfezione logica’ dei testi».

Ciò che risulta quindi fare difetto all’opera del Gradenwitz non è certo il rigore del metodo e nemmeno il grado di plausibilità dell’opinione da lui sostenuta circa la stratificazione del testo, la quale anzi deve ritenersi un dato importante da tempo acquisito dalla critica<sup>70</sup>. Il vero punto debole della sua tesi – e quindi, forse, uno dei principali motivi di quel sostanziale disinteresse mostrato successivamente dagli studiosi verso le sue conclusioni esegetiche – consiste, a mio avviso, nei toni e nei contenuti delle spiegazioni da lui fornite in ordine alle cause della stratificazione del testo epigrafico: troppo netti perché la sua tesi potesse essere pienamente accolta, troppo poco concilianti con lo spirito di grande entusiasmo scientifico diffuso a quei tempi in ordine all’approfondimento degli studi su quella fonte di conoscenza del processo civile romano.

Ma altre importanti ricerche attendevano di conquistare il primato della definitiva restituzione del nostro frammento di *Lex* a dignità di fonte «comunque» fededegna, ovvero sia al rango di documento «comunque» affidante o affidabile, idoneo a farci conoscere – quanto meno – quel regime processuale «cristallizzato» nella versione di un testo legislativo autentico destinato a trovare applicazione in un preciso ambito locale. E tale definitivo risultato – dicevo – si deve alle acute ricerche del Wlassak<sup>71</sup>. Tale studioso, al pari peraltro

---

<sup>70</sup>) Si veda ad esempio l’orientamento già di SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., p. 162, secondo cui il testo mostra stratificazioni, ma nondimeno deve essere proprio quello che fu emanato, onde l’autore ipotizza che gli estensori della *Lex* avessero avuto davanti uno schema modello che così ampliarono mediante aggiunte. Pare anche a me condivisibile il punto di partenza, ma tutt’altro che assodata l’ipotesi finale, la quale non può che rimanere una mera congettura.

<sup>71</sup>) Trattasi di WLASSAK, *Konfessio*, cit., p. 7-29, in cui l’autore sottopone la critica testuale del Gradenwitz ad un’accurata «Antikritisches», giungendo a dimostrare (p. 30-92) l’inconsistenza delle conclusioni di quello specie sul pia-

dello stesso Gradenwitz, effettuò i suoi studi muovendosi essenzialmente sul terreno della critica testuale: solo è da osservare che, mentre per il secondo questa costituiva il punto di arrivo, per il primo essa rappresentava il punto di partenza. E in altri termini forse si potrebbe dire che il Wlassak, superando l'assunto interpolazionistico fine a se stesso, restituì al documento «in quanto tale» un suo proprio valore normativo.

Nel ribadire quindi con il Wlassak la mia fiducia nella piena affidabilità del testo in questione, vorrei però concludere facendo mie alcune efficaci parole del Laffi<sup>72</sup> secondo cui: «In quanto la legge trovava applicazione proprio nella formulazione con cui ci è stata trasmessa, il testo ha un valore documentario intrinseco. Esso va interpretato così com'è e per quello che è, con tutti i problemi e tutte le difficoltà che pone».

### ***3. La struttura del testo: proposta esegetica di una quadripartizione del caput XXI***

L'analisi della struttura del testo rappresenta solo una delle possibili analisi esegetico-critiche, cui si possono sottoporre le fonti<sup>73</sup>.

Ma per lo studio del nostro frammento di *Lex*, a mio avviso, tale tipo di indagine mi pare particolarmente idonea ed opportuna,

---

no storico giuridico ed altresì a riformulare una propria ricostruzione esegetica dei *capita* XXI e XXII della nostra *Lex*.

<sup>72</sup> LAFFI, *La Lex*, cit., p. 9.

<sup>73</sup> Seguo l'impostazione metodologica – oltre che la terminologia – indicate da GUARINO, *Giusromanistica*, cit., p. 81-83, il quale, per la verità, parla di «complesso delle analisi 'strutturali'» usando il plurale, perché a sua volta suddivide queste ultime in tre classi omogenee: analisi logico-generale, analisi logico-giuridica e analisi logico-sistematica (p. 107-118). Invece io adotto l'espressione al singolare non per questioni di praticità, ma semplicemente per il fatto che guardo a tale analisi come ad un procedimento unitario, ben riconoscendo tuttavia che essa si diversifica a seconda dei termini di relazione posti a base del suo svolgimento.

perché secondo me troppo si è insistito finora, nell'analisi di questo documento, volgendo l'attenzione soprattutto sugli aspetti particolari del testo a non infrequente discapito della visione generale o d'insieme. Così facendo, infatti, si sono molto studiati i singoli istituti di ogni *caput*, i singoli problemi sottesi a particolari situazioni o soluzioni processuali che apparivano anomale rispetto a quelle del più noto processo formulare vigente a Roma, meglio conosciuto grazie in massima parte al IV Libro delle *Institutiones* di Gaio. Eppure, così facendo, si è spesso finito per trascurare di tentare di rispondere ai tanti interrogativi sollevati dal testo come insieme unitario di norme, come *totum*.

Interessanti indagini di carattere generale inerenti alla struttura dell'intero documento già invero sono state compiute, ad esempio a proposito dell'ordine in cui era stato esposto il contenuto normativo della *Lex*<sup>74</sup>; ed altre ancora, per così dire di tipo comparatistico, meriterebbero ancora di essere avviate, ad esempio intorno ai rapporti fra il nostro testo e quello di altre leggi municipali<sup>75</sup>. La trattazione di siffatte tematiche, però, non avrà spazio in questa sede, perché tale ricerca è circoscritta solo all'approfondimento dell'ese-

---

<sup>74</sup>) Che la successione dei capitoli del frammento seguisse l'ordine con cui si succedevano i titoli nell'Editto del pretore, fu sostenuto da MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, cit., I, p. 162-174, ma non è ipotesi verificabile, per il fatto che non ci è dato sapere con esattezza come fosse articolato l'Editto prima della *Lex Iulia iudiciorum privatorum*. Allo stesso riguardo, BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 304, ha a sua volta ipotizzato che l'ordine della materia fosse dipendente da qualche consuetudine locale invalsa nel corso della redazione di precedenti leggi municipali, ma anche questa tesi mi sembra destinata a rimanere solo una semplice congettura.

<sup>75</sup>) Mi riferisco, per esempio, al testo del *fragmentum Atestinum* (su cui si vedano le recenti riflessioni di LAFFI, *Osservazioni sul contenuto*, cit., p. 119 ss.) e, sebbene appartenente ad un'età di poco più tarda, pure al testo della *Lex Irnitana* (su cui si vedano le interessanti ricerche compiute da LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 201-261, e da A. RODGER, *Jurisdictional limits in the lex Irnitana and the lex de Gallia Cisalpina*, in «ZPE.», CX, 1996, p. 189-206). Per ulteriori e più ampi spunti in ordine a nuove prospettive di studi, cfr. poi LAFFI, *La Lex*, cit., p. 7-8 e nt. 5.

gesi del *caput XXI* della *Lex* ed entro questi confini si è ritenuto preferibile limitarla<sup>76</sup>.

Come si è già accennato<sup>77</sup>, il testo di una *lex publica* – e quindi anche quello del nostro frammento – non poteva non essere stato inizialmente concepito ed esteso da un giurista o da qualche «ad-detto ai lavori», dotato, se non di una vera *peritia*, perlomeno di una certa quale *cognitio* o *scientia iuris civilis*<sup>78</sup>. Se, come pare, le cose stanno così, non si può allora assolutamente pensare che tale testo possa mancare di un suo proprio impianto strutturale razionale, sia pur vago, appena intuibile, anche imperfetto.

Si è già pure fatto cenno ai più comuni caratteri dello stile delle *leges publicae*, avanzando l'ipotesi che uno degli scopi di questo tipo di stile potesse essere quello di tentare di realizzare un quadro di assoluta certezza, onde lasciare nessuno o pochissimo spazio al dubbio interpretativo<sup>79</sup>. Ora, se pure è vero che – specie con riferimento al testo della nostra *Lex* – molti dubbi interpretativi ancora permangono ed anzi, addirittura, la migliore dottrina romanistica ha perfino inteso riconoscere nel testo l'esistenza di numerose tracce di stratificazione<sup>80</sup>, non credo per tutto ciò che si possa essere autorizzati a sminuire il valore documentale dell'epigrafe e quindi rinunciare a partire dal dato testuale per cercare di individuare l'impianto strutturale razionale della norma come *totum*.

La particolare analisi esegetica da compiere sul nostro docu-

---

<sup>76</sup>) Ma proprio alle prospettive accennate nel testo sarà comunque dedicato *infra* qualche minimo cenno di approfondimento.

<sup>77</sup>) Cfr. *supra*, nt. 60.

<sup>78</sup>) Sull'interpretazione dei concetti di '*peritia*', '*cognitio*' e '*scientia iuris civilis*', si veda per tutti F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in «SDHI» XLVI, 1980, p. 301-304 ora anche in ID., *Cicerone fra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como, 1984, p. 81-84 e anche in ID., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, Padova, 2003, II, p. 739 ss., ove l'autore citato pone in evidenza come Cicerone testimoni in vari luoghi delle sue opere le difficoltà di apprendimento del *ius civile* nella sua epoca.

<sup>79</sup>) Cfr. *supra*, nt. 60.

<sup>80</sup>) Cfr. *supra*, nt. 70.

mento, tuttavia, impone l'utilizzo di strumenti tecnici per nulla approssimativi, ma specificamente idonei allo scopo.

Uno di questi strumenti, tanto valido oggi quanto al tempo in cui fu elaborato e poi largamente impiegato anche dalla stessa giurisprudenza romana<sup>81</sup>, potrebbe essere costituito dal metodo dialettico descrittoci da Cicerone<sup>82</sup> e, più in particolare, da una delle varie operazioni logiche che erano proprie di quel metodo: la *definitio par-*

---

<sup>81</sup>) Sul punto cfr. le notissime pagine di SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., p. 119-131, ove – riprendendo al famosa metafora platonica adoperata da Cicerone in *Brutus*, 41,153 – lo studioso afferma che la dialettica rappresentò per la giurisprudenza romana come il fuoco di Prometeo.

<sup>82</sup>) Parlo nel testo di «metodo dialettico», anziché di «dialettica» *tout court*, intendendo con ciò riferirmi a tale *ars* nel senso di «strumento metodologico ad uso di altra disciplina»: è del resto questa, oltre a quella di 'ars' come «disciplina specialistica» e come «disciplina formalizzata», una delle tre accezioni di 'ars' secondo quanto si può dedurre da Cic., *de orat.* 1.58.246. Su cosa Cicerone intendesse per «dialettica» e quali operazioni logiche egli vi facesse rientrare, cfr. nuovamente BONA, *L'ideale*, cit., p. 314-320 (= *Cicerone*, cit., p. 94-100 = *Lectio sua*, cit., II, p. 753-760). Tale studioso, dissertando circa il valore gnosologico attribuito da Cicerone alla dialettica, illustra chiaramente come alcune delle operazioni logiche proprie della dialettica - come la 'definitio' e la 'divisio' - appartenessero anche allo strumentario del metodo classificatorio del 'ars quaedam extrinsecus adhibita' invocata da Cicerone in *de orat.* 1.41.188 per 'redigere ad artem' il *ius civile*: con la differenza però che esse erano «là operanti, nell'ambito del disserere, al fine di *iudicare verum falsunne sit*, qui operanti, nell'ambito del metodo classificatorio, al fine di *ratione quadam conglutinare una res divulsa e dissoluta*» (p. 326 = p. 106 = p. 767 s.); ebbene, non avendo certo io la pretesa qui di riuscire a '*ratione quadam conglutinare*' la materia in oggetto e men che meno il complesso impianto del caput XXI della *Lex Rubria de Gallia Cisalpina* (al cui proposito spero però di offrire un qualche contributo interpretativo), preferisco restare affidato al «metodo dialettico», perché questo mi sembra più pertinente alle finalità di tale ricerca e, se non altro, perché – come scrive sempre l'autore citato commentando un passo degli *Academica Priora* di Cicerone (p. 322-323 = p. 102-103 = p. 762-764) – la dialettica «non potrà pretendere di pervenire, attraverso i suoi strumenti logici, alla assoluta certezza così come volevano Antioco e gli stoici, ma sarà pur sempre indispensabile per raggiungere, nell'ambito del *disserere*, il probabile, il verosimile». In argomento cfr. anche V. SCARANO USSANI, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino, 1997, p. 5 ss.



*tionum*<sup>83</sup>.

Come ha scritto l'Abbagnano<sup>84</sup> traducendo l'ultima parte di Cic., *Brut.* 41.152<sup>85</sup>, per l'Arpinate la dialettica era «l'arte che insegna a distribuire una cosa intera nelle sue parti, a spiegare una cosa nascosta con una definizione, a chiarire una cosa oscura con un'interpretazione, a scorgere prima, poi a distinguere ciò che è ambiguo e da ultimo a ottenere una regola con la quale si giudichi il vero ed il falso e se le conseguenze derivino dalle premesse assunte».

Come si vede, la ricerca delle regole dev'essere quindi la fase finale del processo dialettico, non la prima. Perciò, nello studio del nostro frammento, pretendere di cogliere immediatamente dal testo delle *regulae iuris* per poi spiegarle facendo uso delle operazioni logiche proprie del metodo dialettico, costituirebbe una sorta di '*furtum usus*'. Al contrario, in conformità alla più corretta utilizzazione di tale metodo, si dovrà pervenire alla formulazione di *regulae iuris* solo

---

<sup>83</sup>) Come nota GALLO, *Synallagma*, I, cit., p. 85, proprio Cicerone in *top.* 5.28-8.34 «aveva additato ai giuristi, a lato del procedimento definitorio per eccellenza, costituito dalla definizione per genere e differenza specifica, altri due tipi di procedimenti definitori: la *definitio divisionum* e quella *partitionum*», Come spiega lo stesso studioso (p. 86), «mentre nella definizione per genere e differenza specifica il *definiendum* viene assunto quale *species* da ricondurre al *genus* (...), negli altri due tipi di procedimenti l'entità da definire è considerata quale *genus* o *totum* da suddividere: nel primo caso in *species* (elementi omogenei), nel secondo in *partes* (elementi eterogenei)»; e ancora (p. 128), «nella *divisio* (...) la resistenza e la consistenza delle singole specie sono indipendenti da quelle delle altre. Nella *partitio* (...) le parti sono in rapporto tra loro, oltre che col *totum*». In argomento, più diffusamente, si veda ulteriormente L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino, 1989, p. 33 ss.

<sup>84</sup>) N. ABBAGNANO, sv. «Dialettica», in «Dizionario di filosofia», Torino, 1971, p. 217: citazione riportata da GALLO, *Synallagma*, cit., p. 85, da cui chi scrive l'ha desunta.

<sup>85</sup>) Cic., *Brut.* 41.152: '*Hic Brutus: 'Ain tu?' inquit. 'Etiamne Q. Scaevolae Serivium nostrum anteponis?' 'Sic, enim', inquam, 'Brute, existimo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem quae doceret rem universam tribuere in partibus, latentem explicare definiendo, oscura explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam qua vera et falsa indicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia'*'.

alla fine, successivamente cioè all'utilizzazione di una o alcune delle tecniche diairetico-definitorie.

Per venire ora alla presentazione della proposta esegetica oggetto di questo paragrafo, a mio avviso il *caput* XXI della nostra *Lex* si potrebbe ritenere suscettibile di una *partitio* in quattro *partes* eterogenee ma in qualche modo in rapporto tra loro.

Ciascuna *pars*, in altri termini, costituirebbe un elemento di quel *totum* che è rappresentato dall'intero *caput* e, pur essendo in stretto rapporto funzionale con tutte le altre al fine di poter dare corpo a un'unica entità funzionale, possiederebbe caratteri e contenuti differenti rispetto alle altre *partes*.

Sulla scorta di tale quadripartizione l'esegesi del *caput* XXI dovrebbe risulterne agevolata, se non altro perché l'esame separato della funzione di ciascuna delle *partes* normative – così identificate – dovrebbe consentire una migliore ricostruzione dell'intera dinamica processuale prevista dal frammento.

Rinviando a questo punto ai paragrafi successivi per la discussione del contenuto di ogni singola *pars*, si offre fin d'ora lo schema generale della quadripartizione ipotizzata:

- Pars Prima: XXI, 2-4: ('*A quoquomq(ue) pecunia ... - ... HS XV erit*')
- Pars Secunda: XXI, 4-14: ('*sei is eam ... - ... damnatus esset fuisset*')
- Pars Tertia: XXI, 14-21: ('*Queique quomque ... - ... id ius ratumque esto*')
- Pars Quarta: XXI, 21-24: ('*Quo minus in eum ... - ... n(ibilum) r(ogatur)*')

## ***4. I singoli elementi della quadripartizione***

### ***4.1. La Pars Prima: XXI, 2-4***

2 (CAPUT) XXI. A quoquomq(ue) pecunia certa credita, signata forma p(ublica) p(opulci) R(omanci), in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) /

3 f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve, quae sunt erunt-ve in Gallia Cisalpina, petetur, quae res non /

4 pluris (sestertium) XV (milibus) erit, (...)

Questa *pars* del *caput XXI* può essere ritenuta come una sorta di disposizione preliminare, avente funzione di descrivere l'ambito ed i limiti di applicazione della norma.

In tale *pars*, infatti, si può anzitutto ritrovare la precisazione dell'ambito d'applicazione territoriale della norma, il quale è dapprima circoscritto all'area regionale della *Gallia Cisalpina* in genere, ma poi – ad una più attenta lettura del testo – è pure più esattamente delimitato, con o senza qualche precisa e rilevante implicazione giuridica<sup>86</sup>, entro il raggio di un novero di aggregati urbani o rustici della medesima regione.

Nello stesso contesto troviamo poi indicata la materia, in ordine alla quale è ritenuta esistente la competenza giurisdizionale dei magistrati locali ed infatti, proprio con riferimento al *caput* in esame, leggiamo che saranno oggetto della disciplina legislativa ivi prevista tutte le cause instaurate mediante una *actio certae creditae pecuniae*<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Circa il valore giuridico di questo dettagliato elenco di aggregati urbani e rustici (che, oltre che in XX, 2-3, si ritrova anche in XXII, 26, in XXIII, 53, in XXIII, 56 e XXIII, 58), non è agevole offrire una risposta appagante. Ma sull'argomento, si vedano i rilievi di NEGRI, *In margine*, cit., p. 431-434, e di LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 116-117, cui *adde* ancora NEGRI, *Le istituzioni*, cit., p. 317 nt.141.

<sup>87</sup> Si noti che molte sono le azioni non rientranti nella sfera di competenza dei magistrati locali (fra cui, ad esempio, le azioni infamanti, quelle da concedersi previa *causae cognitio*, quelle sottoposte al giudizio dei *centumviri*, le azioni di libertà): in argomento cfr. il fondamentale G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II. *Il processo formulare*, I, Milano, p. 1963, p. 143-145 e 148; ma cfr. anche R. MARTINI, *Il problema della causae cognitio pretoria*, Milano, 1960, *passim*, W. SIMSCHÄUSER, *Iuridici und Munizipalgerichtbarkeit in Italien*, München, 1973, p. 198-201, A. D'ORS, *Nuevos datos de la ley Irmitana sobre jurisdicción municipal*, in «SDHI.», II, 1983, p. 29 s. e A. D'ORS, *Una nueva lista de acciones infamantes*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», Napoli, 1984, VI, p. 2575-2590, e, da ultimo, LAMBERTI, «*Tabulae Irmitanae*», cit., p. 139-167. Di particolare interesse è la circostanza che, in tema di azioni di regola escluse dalla competenza dei magistrati locali (come ad esempio le azioni infamanti), alcune fonti lasciano intendere la previsione della possibilità di una deroga convenzionale condizionata entro un certo limite di valore: tale conclusione si potrebbe ricavare da *Fragm. Atest.* 1-9 ad opinione di PUGLIESE, *Il processo civile*, II.1, cit., p. 165 s., M.

La competenza dei magistrati municipali risulta assoggettata ad un preciso limite per valore, che sembra essere variabile a seconda della natura della controversia<sup>88</sup>: relativamente al *caput* in oggetto<sup>89</sup>, e cioè in ordine a cause pertinenti a crediti di denaro<sup>90</sup>, essa sussiste entro il limite di 15.000 sesterzi<sup>91</sup>.

---

KASER, *Das römisches Zivilprozessrecht*, München, 1966, p. 184 e *praecipue* nt. 44, SIMSCHÄUSER, *Iuridici*, cit., p. 198 s., e K.-H. ZIEGLER, *Kompetenzvereinbarungen im römischen Zivilprozessrecht*, in «Festschrift M. Kaser», München, 1976, p. 559, mentre trarrebbero dal *caput* 84 della *Lex Irnitana* interessanti indizi in favore della predetta derogabilità D'ORS, *Una nuova lista*, cit., p. 2581, e LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 148. Sui limiti di competenza, per materia e soprattutto per valore, stabiliti nel *caput* XXI della nostra *Lex* (ma non ivi soltanto), si vedano anche le interessanti pagine di RODGER, *Jurisdictional limits*, cit., p. 194 ss.

<sup>88</sup>) Che i limiti per valore previsti e individuati nelle fonti fossero vere e proprie «Streitwertgrenzen», anziché semplici restrizioni imposte alla «Dispositionsfreiheit» delle parti (così come invece ritenuto da SIMSHÄUSER, *Iuridici*, cit., p. 186-198), è stato sostenuto da M. TALAMANCA, *rec.* a SIMSHÄUSER, *Iuridici*, cit., in «BIDR.», LXXVII, 1974, p. 511 s. Ma cfr. soprattutto PUGLIESE, *Il processo civile*, II.1, cit., p. 145-152.

<sup>89</sup>) Il limite per valore indicato in *caput* XXI è peraltro identico a quello indicato in *caput* XXII.

<sup>90</sup>) La locuzione «*pecunia signata forma p(ublica) p(opulei) R(omane)*», di cui si trova cenno in XXI, 2 - ed ancora in XXII, 25 - indica, se così si può dire, la valuta ufficiale romana: sulle testimonianze di essa nella lingua latina, si veda per tutti J. KAPP, sv. «*Forma*», in «Th.L.L.», VI.1.1082, p. 30 ss.; più in generale, su tali espressioni cfr. anche H. ZEHACKER, *Moneta. Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 av.J.C.)*, I, Rome, 1973, p. 14-15 e 28-29, e, in punto di documentazione monetaria relativa alla *Gallia Cisalpina*, M.H. CRAWFORD, *Coinage and Money under the Roman Republic*, London, 1985, p. 75-83: in argomento da ultimo cfr. anche C. NICOLET, *Censeurs et publicains: économie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris, 2000, p. 144.

<sup>91</sup>) Si noti, con riferimento alle azioni infamanti, che (cfr. *supra* nt. 87) erano devolute alla competenza dei magistrati locali solo per intervento di una deroga convenzionale condizionata ad un certo limite di valore: *Fragm. Atest.* 6 stabilisce detto limite nella cifra di 10.000 sesterzi, oltre la quale sembra indiscutibile che sussistesse l'unica e inderogabile competenza del magistrato romano. Dal frammento della nostra *Lex* non risulta che fosse ammessa alcuna facoltà di deroga convenzionale dinanzi all'incompetenza per valore del magistrato locale. Eppure, deve segnalarsi che una simile possibilità è invero enunciata in un passo di Paolo e, precisamente, in D. 50.1.28 (Paul. 1 *ad ed.*): «*Inter*

4.2. *La Pars Secunda: XXI, 4-14*

- 4 (...) sei is eam pecuniam in iure apud eum, quei ibei i(ure)  
d(eicundo) p(raeerit), ei quei /  
5 eam petet, aut ei quouis nomine ab eo petetur, d(are) o(portere)  
debereve se confessus /  
6 erit, neque id quod confessus erit solvet satisve faciet, aut respon-  
sione /  
7 iudicioque utei{ve} oportebit non defendet; seive is ibei d(e) e(a)  
r(e) in iure non /  
8 responderit, neque d(e) e(a) r(e) sponsionem faciet neque iudicio  
utei oportebit /  
9 se defendet: tum de eo, a quo ea pecunia peteita erit, deque eo,  
quoi eam /  
10 pecuniam d(arei) o(portebit), s(iremps) res lex ius caussaque  
o(mnibus) o(mnium) r(erum) esto, atque utei esset esseve /  
11 oporteret, sei is, quei ita confessus erit, aut d(e) e(a) r(e) non re-  
sponderit aut se /  
12 sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit, eius pecuniae  
iei /  
13 quei eam suo nomine petierit quoive eam d(arei) o(portebit), ex  
iudici<bu>s dateis iudi- /  
14 careve recte iusseis iure lege damnatus esset fuisset. (...)

Nella individuata *secunda pars* del *caput XXI* vengono accuratamente descritte le eventuali condotte processuali interpretabili dal convenuto nel corso della fase *in iure* di un'*actio certae creditae pecuniae*, al ve-

---

*convenientes et de re maiori apud magistratus municipales agetur*?. Non ci è dato sapere, però, se l'affermazione di quest'ultimo principio risalisse anche ad un'epoca anteriore: propende per una risposta positiva W. SIMSHÄUSER, *rec.* a BRUNA, *Lex Rubria*, cit., in «ZSS.», XCIII, 1976, p. 393-394, seguito da LAFFI, *La Lex*, cit., p. 25, mentre, *contra*, cfr. TALAMANCA, *rec.* a SIMSHÄUSER, cit., p. 517-518, il quale proprio per il silenzio della maggior parte delle fonti epigrafiche non esclude che questa derogabilità potesse essersi affermata solo nel corso del I sec. d.C., quando la decadenza della vita cittadina all'infuori di Roma non si era ancora fatta sentire; sul punto, però, cfr. pure PUGLIESE, *Il processo civile*, II.1, p. 166 s., e KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 128.

---

rificarsi delle quali il *caput* in oggetto postula la previsione di una *factio damnationis* a carico del convenuto stesso.

La nitida costruzione ipotattica della disposizione, ben equilibrata nella spiegazione dell'oggetto della protasi così come in quella dell'oggetto della apodosi, risulta quanto mai idonea ad esprimere efficacemente la struttura logica di una disposizione come quella *de qua agitur*, la quale – detto in estrema sintesi – richiede sostanzialmente la rappresentazione di un rapporto causa/effetto, costituito dalla constatazione di un certo elemento di fatto di rilevanza giuridica, al cui verificarsi è ricondotta una apposita *factio* e conseguentemente è posta una data conseguenza giuridica.

Per il resto, la sacrale solennità e la quasi ossessiva ripetitività di certe formule processuali, l'uso senza dubbio eccessivo di congiunzioni, sia disgiuntive che copulative, la continua e parossistica ricerca dell'esposizione onnicomprensiva capace di lasciare pochissimo o nessuno spazio al dubbio interpretativo, tutti questi aspetti sono alcune caratteristiche tipiche di un testo iussivo di legge dell'epoca repubblicana.

Già si è sostenuta la complessiva affidabilità del testo e la sostanziale inaccogliabilità delle tesi del Gradenwitz<sup>92</sup>: ma qui mi si consenta ancora di ribadire che, in mancanza di più forti punti d'appoggio idonei a dimostrare l'inattendibilità del testo o di una qualunque sua parte, non possiamo che continuare a fare affidamento su di esso, così com'esso si presenta, e tentare di spiegarne le eventuali difformità, rispetto a quanto noi conosciamo del regime processuale vigente in Roma antica, sulla scorta della semplice considerazione che quel regime poteva benissimo essere diverso da questo in presenza di valide ragioni perché lo dovesse essere.

L'indagine sull'esatta identificazione delle ipotesi di comportamento processuale del convenuto previste dal *caput XXI* ha dato origine in dottrina ad una grande varietà di interpretazioni<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup>) Cfr. *supra*, nt. 69.

<sup>93</sup>) Nel presente paragrafo ci si limiterà solo a fornire una lettura «non

La maggior parte degli studiosi<sup>94</sup> è parsa incline a scorgere nel testo due principali comportamenti processuali del convenuto: uno, quello di colui il quale confessava *in iure* di dovere la somma richiestagli dall'attore, ma poi non pagava né prestava delle garanzie e non assumeva come dovevasi la *defensio*, attraverso la prestazione della *cautio indicatum solvi* e l'accettazione di concludere la *litis contestatio*, dinanzi all'azione esecutiva intentatagli dal creditore insoddisfatto; l'altro comportamento, quello di chi non rispondeva *in iure*, né prestava la necessaria *sponsio tertiae partis* o in ogni caso non si difendeva nel processo accettando di concludere la *litis contestatio*.

Altri, invece, hanno inteso sostenere che i comportamenti di cui si parla nel *caput* sono tre: quello del *confessus*, quello del *non respondens* e quello più eterogeneo del *non defensus*.

A mio avviso, sotto il profilo dell'indagine meramente testuale, cercare di determinare il numero delle fattispecie comportamentali elevate a presupposti della produzione della menzionata  *fictio damnationis*, è compito irto di pericoli e di difficoltà, se non altro per il fatto che l'enunciazione di quelle fattispecie ricorre nel *caput XXI* ben tre volte e in tutti tali casi secondo una diversa formulazione<sup>95</sup>. Si direbbe, comunque, con il conforto dell'opinione del Wlassak<sup>96</sup>, che la prima enunciazione sia quella più esauriente e completa.

Per parte mia, peraltro, ritengo che ravvisare nel testo due op-

---

problematica» della *pars* in esame, allo scopo di metterne in luce unicamente la natura e la funzione, mentre per una discussione critica più approfondita delle diverse ipotesi interpretative e delle singole questioni sollevate dalla scelta dell'una o dell'altra soluzione, si rinvia ai paragrafi del prossimo capitolo.

<sup>94</sup> A favore della tesi di uno schema bipartito, già a cominciare da M.A. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Zivilprozess*, Bonn, 1865, II, p. 543 nt. 16, sono poi NEGRI, *Appunti sull' 'indefensio'*, cit., p. 223-232, G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio*, Torino, 1970, p. 94-113, TORRENT, *La 'iurisdictio'*, cit., p. 153-154, N. SCAPINI, *La confessione nel diritto romano*, I, Torino, 1973, p. 23-28, BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 134-147, e LAFFI, *La Lex*, cit., p. 31-33.

<sup>95</sup> Oltre che in XXI, 4-9, essa infatti ricorre anche in XXI, 11-12 (in termini schematici e riassuntivi) nonché in XXI, 15-18 (ove WLASSAK, *Konfessio*, cit., p. 20 nt. 25, sospetta una omissione dopo il '*faciet*' di XXI, 18).

<sup>96</sup> Cfr. al riguardo WLASSAK, *Konfessio*, cit., p. 62.

pure tre ipotesi di condotta processuale del convenuto sulla base di considerazioni meramente grammaticali o sintattiche non possa bastare a risolvere i numerosi problemi esegetici posti dalla norma sul piano giuridico. Piuttosto, proprio facendo leva sull'insegnamento del Wlassak, direi che sarebbe più opportuno domandarsi – considerato affidabile il complessivo tenore del testo – come questo si possa spiegare alla luce dei dati già in nostro possesso.

A questo punto, anticipando uno dei risultati interpretativi che andrò a presentare nel prossimo capitolo, tengo subito a sottolineare come a me sembri più convincente l'individuazione, all'interno della protasi, di uno schema verosimilmente bipartito: ciò, oltre che grammaticalmente più plausibile, sarebbe soprattutto da considerare l'ipotesi logicamente e giuridicamente più corretta.

Avrò modo di ritornare sull'argomento per spiegare i motivi di tale scelta, ma intendo subito offrire almeno un prospetto sinottico degli elementi che qualificano lo schema bipartito da me accolto e largamente ispirato a quello lumeggiato dal Negri<sup>97</sup>:

a) *confessus certae creditae pecuniae*  
inadempiente e *indefensus*;

b) *in iure non respondens*  
inadempiente e *indefensus*.

Da qui in poi – cioè dopo la descrizione della protasi di cui si è appena detto – segue l'enunciazione dell'apodosi, imperniata sulla ipotatizzazione di una *fictione*<sup>98</sup>, in virtù della quale il *confessus* e il *non*

---

<sup>97</sup>) Riproduco nel testo, con alcune modifiche, lo schema già enunciato da NEGRI, *Appunti sull' 'indefensio'*, cit., p. 230, nel quale spiccano sia la contrapposizione fra 'confiteri' e 'non respondere', sia il fatto che l'*indefensio* si presenta come un elemento finale comune ad entrambi i comportamenti.

<sup>98</sup>) Per un'analisi specifica degli aspetti storici e dogmatici della *fictione* di cui si parla nel caput XXI, si vedano le fondamentali ricerche di BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p. 407-412, e di THOMAS, *Fictio legis*, cit., p. 17 ss. e 47 ss., ora anche in ID., *Les opérations du droit*, cit., p. 133 ss. e 171 ss..



*spondens in iure*, inadempienti-insolventi e *indefensi*, venivano assimilati *iure lege* a un *damnatus*, vale a dire considerati come se fossero stati effettivamente condannati, nell'ambito di un'*actio certae creditae pecuniae*, da parte di giudici incaricati di giudicare. In altri termini, tramite il ricorso alla *factio*, qui abbiamo la realizzazione di una piena equiparazione tra la situazione descritta nella *Lex* e gli effetti normalmente prodotti dalla conclusione di un processo con una sentenza di condanna decisa da giudici regolarmente incaricati di giudicare.

#### 4.3. La Pars Tertia: XXI, 14-21

14 (...) Qu<e>ique quomque /  
15 IIvir, IIIvir prae(f)ec(tus)ve <i>bei i(ure) d(e)icundo p(rae)erit: is eum, qui ila quid confessus erit /  
16 neque id solvet satisve faciet, eum<que> quei se sponsione iudiciove uti {ve} /  
17 oportebit non defenderit aut in iure non responderit neque id solvet /  
18 satisve faciet, t(antae) p(ecuniae), quanta ea pecunia erit de quantum inter eos am- /  
19 bigetur, d(um) t(axat) <(sestertium)> XV (milia), s(ine) f(raude) s(ua) duci iubeto; queique eorum quem, ad quem /  
20 ea res pertinebit, duxerit, id ei fraudi poenaeve ne esto: quodque ita fac- /  
21 tum actum iussum erit, id ius ratumque esto. (...)

Sulla base di quanto appena detto<sup>99</sup>, dunque, il *confessus certae creditae pecuniae*, inadempiente e *indefensus*, e il *non respondens in iure*, insolvente e *indefensus*, risultavano *iure lege damnati*, cioè equiparati ai *iudicati*, che erano stati condannati in un processo, la cui *litis contestatio* e *sententia* avevano piena efficacia *iure civili*.

Pertanto, così come ogni *damnatus* che non avesse adempiuto alla *obligatio iudicati*, anche il convenuto *pro damnato* andava soggetto

---

<sup>99</sup>) Cfr. *supra*, nt. 97.

alla *ductio*, vale a dire alla esecuzione personale, ordinata senza brogli e senza parzialità nei suoi confronti<sup>100</sup> dall'organo di giurisdizione locale, di ciò appositamente richiesto dal creditore<sup>101</sup>.

Probabilmente la *ductio* si realizzava con l'impossessamento del corpo del debitore esecutato, che avrebbe potuto liberarsi dallo stato di sostanziale prigionia in cui era caduto solo accordandosi con il creditore in ordine al soddisfacimento delle sue pretese, essendo certamente preferibile un tale accordo piuttosto che continuare a rimanere asservito al creditore procedente<sup>102</sup>.

Era quindi la *ductio* una misura coercitiva provvisoria<sup>103</sup> o una

---

<sup>100</sup>) Nel testo legislativo (in XXI, 19 e in XXI, 20) vi sono particolari clausole – come '*s(ine) f(rau)de s(ua)*' e '*ei fraudi poenaevae ne esto*' – di non immediata comprensione, le quali possono configurarsi come tipiche forme di garanzia procedurale. Che non fosse ingiustificatamente alterato o comunque ridotto il livello delle ricchezze di ciascuno e prim'ancora distrutta l'onorabilità d'un uomo, costituiva una preoccupazione molto più avvertita e tutelata di quanto si è soliti pensare, se è pur vero che Cicerone in diversi luoghi dell'orazione pronunciata in favore di P. Quinzio sembra invocare le garantistiche norme editali poste a garanzia di colui che subiva la *missio*: cfr. Cic. *Quinct.* 19.61, 20.63, 22.73, 24.76, 27.85 e 29.89. Su dette clausole e sul loro possibile significato cfr. L. FASCIONE, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana*, Milano, 1983, p. 1-116 e *praecipue* p. 13-50 e 103-110. Al riguardo cfr. anche J. PLATSCHEK, *Studien zu Ciceros Rede fuer P. Quinctius*, Muenchen, 2005, p. 130 ss., 134 ss. e *praecipue* p. 142.

<sup>101</sup>) Numerosi e controversi sono i problemi che sorgono intorno alla valutazione dell'accogliibilità o meno di una simile conclusione: infatti – come più diffusamente si esaminerà nel successivo capitolo – mentre si ammette generalmente in dottrina che il *confessus certae ereditae pecuniae* fosse equiparabile al *damnatus* e quindi potesse andare soggetto alla *ductio* in seguito all'esercizio di un'azione esecutiva, molto più articolate e distanti sono le opinioni degli studiosi in ordine alla configurabilità di quegli effetti anche nei confronti dell'*indefensus*.

<sup>102</sup>) Ancora molti dubbi sembrano regnare in dottrina in ordine alla questione della qualificazione della natura della *ductio* comminata in base al caput XXI della nostra *Lex*: al riguardo, per un quadro di sintesi delle principali opinioni della dottrina, cfr. *infra*, nt. 103-104.

<sup>103</sup>) In dottrina sostengono la natura soltanto coercitiva e provvisoria della *ductio*, fra gli altri, WLASSAK, *Konfessio in iure*, cit., p. 15-25, G. PUGLIESE, *Il processo formulare*, II.1, cit., p. 212-215, KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 202 e 299-300, nonché BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 159 s.

sanzione esecutiva definitiva<sup>104</sup>, che veniva irrogata direttamente dal magistrato municipale dinanzi agli ostruzionistici comportamenti eventualmente tenuti dal convenuto durante la fase *in iure* di un processo di *certa credito pecunia*, non essendo concesso agli organi di giurisdizione locali di ordinare una *missio in possessionem*, in quanto atto ‘*magis imperii quam iurisdictionis*’ e perciò escluso dal novero dei poteri spettanti alla competenza dei magistrati municipali<sup>105</sup>.

#### 4.4. La Pars Quarta: XXI, 21-24

21 (...) Quo minus in eum, quei ita /  
22 vadimonium Romam ex decreto eius. quei ibei i(ure) d(eicundo)

---

<sup>104</sup>) Intendono la *ductio* come una sanzione esecutiva e definitiva, fra gli altri, PROVERA, *Il principio*, cit., p. 99-105 e 120-125, nonché SCAPINI, *La confessione*, cit., I, p. 28 nt. 31, oltre - sembrerebbe - a LAFFI, *La Lex*, cit., p. 33-35.

<sup>105</sup>) Secondo alcuni, già dalla *Lex Rubria de Gallia Cisalpina* si potrebbe notare come nel caput XXII il potere di ordinare la *missio in possessionem* ivi prevista sia devoluto esplicitamente al pretore di Roma e quindi come essa sia da ritenersi esclusa dalla competenza dei magistrati municipali; *contra* però cfr. FREDERIKSEN, *The lex Rubria*, cit., p. 132 s., ove l'autore mette in discussione le conclusioni che sono comunemente tratte dall'interpretazione dei passi di Ulpiano (1 ad ed.) D. 2.1.4 (*‘Iubere caveri praetoria stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est quam iurisdictionis’*) e di Paolo (1 ad ed.) D. 50.1.26 (*‘Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis lacere non potest. Magistratibus municipalibus non permittitur in integrum restituere aut bona rei servandae causa iubere possideri aut dotis servandae causa vel legatorum servandorum causa’*). Come è stato osservato (cfr. V. GIUFFRÈ, *Sull'origine della «bonorum venditio» come esecuzione patrimoniale*, in «Iabeo», XXXIX, 1993, p. 331 e nt. 41), il dato conclusivo, in base al quale la *missio in bona / bonorum venditio* non poteva che essere decretata dal pretore a Roma o dal governatore provinciale, lascia parecchio perplessi circa la pluralità degli interventi magistratuali richiesti nel corso del procedimento, essendo realisticamente davvero inimmaginabile un tale andirivieni da Roma o dal luogo di stanza del governatore provinciale. Sul punto cfr. anche L. DE SARLO, *Missio in possessionem e proscriptio*, in «Studi E. Albertario», Milano, 1953, I, p. 501, il quale trae la «menzione (testuale) di un unico *inssum* del pretore che ordina insieme la *missio*, la *proscriptio bonorum* e la *venditio*». In argomento, più di recente, cfr. A. SALOMONE, *Indicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico*, Napoli, 2007, p. 183 ss.

p(raeerit), non promeisserit /  
23 aut vindicem locupletem ita non dederit. ob e(am) r(em) iudicium  
recup(eratorium) is, quei /  
24 ibei i(ure) d(eicundo) p(raeerit), ex h(ac) l(ege) det iudicareique  
d(e) e(a) r(e) ibei curet. ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur).

Rimane da considerare l'ultima delle quattro *partes* in cui mi è sembrato di poter suddividere il *caput* in oggetto, cioè XXI, 21-24.

Con essa, per il caso in cui la controversia – o per materia o per valore – dovesse eccedere la competenza dei magistrati municipali e risultasse pertanto necessario ottenere la ricomparizione del convenuto a Roma, si autorizzavano gli organi di giurisdizione locale<sup>106</sup> a concedere un *iudicium recuperatorium*, cioè un'azione penale, a favore dell'attore per agire nei confronti del convenuto che si fosse rifiutato di ottemperare alla richiesta di prestare un vadimonio giudiziale, ossia un *vadimonium Romam* appunto, per garantire la propria ricomparizione a Roma davanti al Pretore<sup>107</sup>; e lo stesso *iudicium* veniva dato nei confronti di chi non avesse alternativamente

---

<sup>106</sup>) Per l'inosservanza del decreto del magistrato municipale, la *Lex* prevedeva sì la concessione di un *iudicium recuperatorium* contro il convenuto inadempiente, ma senza specificare il relativo oggetto della condanna: tale acuta osservazione è di PUGLIESE, *Il processo civile*, II.1, cit., p. 400, ma cfr. anche I. BUTI, *Il «praetor» e le formalità introduttive del processo formulare*, Camerino, 1984, p. 327. Ulteriormente cfr. T. GIMENEZ-CANDELA, *Notas en tomo al 'Vadimonium'*, in «SDHI», LVIII, 1982, p. 147 s., che bene osserva (riprendendo però già PUGLIESE, *op. ult. cit.*, p. 400 s.), come il ricorso ad un *iudicium recuperatorium* fosse probabilmente dovuto al fatto che i magistrati municipali non potevano ordinare la *missio in possessionem* (al quale ultimo riguardo, cfr. *supra*, nt. 105). In argomento cfr. anche G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp)*, Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii, Napoli, 1999, I, p. 47 ss.

<sup>107</sup>) Affatto diversa è la situazione risultante da D. 2.3.1.pr. (Ulp. 1 *ad ed.*): «*Omnibus magistratibus, non tamen duumviris, secundum ius potestatis suae concessum est iurisdictionem suam defendere poenali iudicio*». Verosimilmente, in età classica, ai magistrati locali non era più concessa la facoltà di tutelare la propria giurisdizione per mezzo di un'azione penale, spettando loro solo la facoltà di comminare una multa: ma su tale argomento, più diffusamente, cfr. SIMSHÄUSER, *Iuridici*, cit., p. 218-221.

prestato, in sua vece, un *vindex* idoneo.

Per quanto riguarda le controversie che rientravano nella normale competenza dei magistrati locali, non conosciamo se le parti potessero accordarsi per far trasferire il processo a Roma, anche se è probabile che tali accordi fossero consentiti<sup>108</sup>: di fatto, però, questi trasferimenti non dovevano attuarsi di frequente per motivi più che altro di tempo e di ordine economico.

Significativo, peraltro, è poi il fatto che la collocazione di tale disposizione proprio in questo punto del *caput* ci possa essere confermata addirittura dal Lenel. Nel suo *Edictum Perpetuum*, infatti, e segnatamente all'*exordium* del commento da lui dedicato all'ultima clausola del primo titolo dell'editto del Pretore, egli osserva come la clausola '*de vadimonio Romam faciendo*' rappresenti la più naturale conclusione di un titolo dedicato alla giurisdizione municipale, poiché essa si occupa proprio della maniera in cui le cause che sono portate alla conoscenza di quest'ultima vengono trasferite a Roma dinanzi al magistrato superiore<sup>109</sup>.

Sulla scorta di quanto appena confermato da quest'ultimo studioso, mi sembra quindi più che plausibile che proprio tale ultima *pars*, di cui ci stiamo occupando, possa rappresentare la tessera finale di quel complesso mosaico costituito dal *caput XXI* della *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*.

---

<sup>108</sup>) Così, almeno, sostiene PUGLIESE, *Il processo civile*, II.1, cit., p. 155, che pure si interroga, risolvendosi dubitativamente, sulla possibilità che l'attore potesse costringere il convenuto a venire a difendersi a Roma.

<sup>109</sup>) In questo senso O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, Leipzig, 1927, p. 55.



### III

## I rapporti fra *confessio in iure e indefensio* nel *caput XXI* della *Lex*: problemi, soluzioni, prospettive

### 1. *Gli effetti della confessio certae pecuniae nel processo formulare*

Com'è noto, due sono i presupposti processuali che alternativamente consentono in diritto romano di aprire la via all'esperimento di una azione volta al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio: essi sono la sentenza di condanna conclusiva del procedimento di cognizione e la *confessio certae pecuniae* da parte del convenuto, cui però deve aggiungersi, come ulteriore ed ovvio elemento, il volontario inadempimento, da parte del debitore, della prestazione oggetto dell'obbligazione riconosciuta dalla pronuncia di condanna o dalla confessione.

Circa i requisiti della sentenza considerata idonea a costituire – come si direbbe oggi – un titolo esecutivo nel processo formulare romano, occorre senz'altro ricordare che essa doveva consistere nella pronuncia di un *iudex* e non di un *arbiter*<sup>110</sup>; inoltre, essa doveva essere validamente pronunciata soltanto da parte e nei confronti dei soggetti processuali che potevano legittimamente partecipare al processo

---

<sup>110</sup>) A tale proposito si veda fra le fonti specificamente *Paul. Sent.* 5.5a.l.

in conformità al diritto vigente<sup>111</sup>; infine, essa doveva necessariamente avere ad oggetto il pagamento di una somma di denaro<sup>112</sup>.

Ora, a quest'ultimo proposito, se in effetti pare innegabile che il necessario requisito della *condemnatio pecuniaria* potesse spesso comportare qualche risvolto penalizzante (specialmente per l'attore, che vedeva riconosciuta in giudizio la titolarità del proprio diritto, reale o di credito, e magari avrebbe preferito un soddisfacimento in forma specifica anziché per equivalente), non può tuttavia disconoscersi che questo stesso requisito della sentenza agevolasse lo svolgimento del processo proprio nella sua fase esecutiva: infatti, la pecuniarietà della condanna dava certamente luogo ad una più semplice e rapida liquidazione della pretesa<sup>113</sup>; non solo, ma si consideri

---

<sup>111</sup>) Per quanto concerne la disamina dei requisiti dei soggetti del processo formulare, si rinvia direttamente al fondamentale – e a mio avviso ancora insuperato – PUGLIESE, *Il processo formulare*, II.1, cit., p. 133-176 per i magistrati, p. 177-250 per i giudici e p. 251-343 per le parti del processo.

<sup>112</sup>) La pecuniarietà della condanna costituisce una caratteristica fondamentale del processo formulare che è oggi generalmente riconosciuta dalla più larga parte della dottrina, sebbene non senza qualche sfumato contrasto. Ad esempio, vi è stato chi come R. DÜLL, *Über Textconjecturen zu Gaius Veronensis und zur Frage der Zwangsenteignung im römischen Formularprozess*, in «ZSS.», XCVI, 1979, p. 290 ss., ha rilevato l'abnormità del risultato finale cui un tale sistema porterebbe in relazione ai principii di diritto romano in materia di diritti reali e attraverso diverse argomentazioni è giunto a negare che si dovesse parlare di necessità per l'attore di accettare unicamente la *summa condemnationis*, spettando invece ad esso una vera e propria scelta tra l'acquisizione della *res* e lo svolgimento della *litis aestimatio*. Ma a questo studioso hanno, fra gli altri, replicato H. BLANK, *Condemnatio pecuniaria und Sachzugriff*, in «ZSS.», IC, 1982, p. 303 ss., e A. BURDESE, *Sulla condanna pecuniaria nel processo civile romano*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano» (I, 1989), Madrid, 1990, p. 175-203, riaffermando la validità della *communis opinio* circa l'esegesi di Gai., *inst.* 4.48, e sottoponendo ad una critica radicale i risultati esegetici raggiunti dal Düll, onde verrebbe da dire, in definitiva, che farebbero eccezione a questo principio solo le azioni nossali (cfr. BURDESE, *op. ult. cit.*, p. 176). Ma sul punto cfr. anche le considerazioni di A. CORBINO, *Gai. 4.48 e il contenuto della pronuncia del giudice nel processo privato romano di epoca decemvirale*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano» (V, 1993), Madrid, 1994, p. 67 ss.

<sup>113</sup>) Basti pensare – come rileva BLANK, *Condemnatio*, cit., p. 312 – agli



altresì che in tal modo finiva per essere di gran lunga facilitata la determinazione quantitativa del *duplum* per il caso di *infutitatio* nell'ambito dell'eventuale successiva azione esecutiva.

Più complesso, invece, si presenta il discorso da svolgere relativamente alla *confessio certae pecuniae*.

Al riguardo viene in considerazione proprio l'esame della nostra *Lex* e, più precisamente, proprio quello del *caput XXI*, in cui sono descritti gli effetti di una *confessio certae creditae pecuniae* nell'ambito di un processo formulare previsto nel territorio della Gallia Cisalpina *ex lege Rubria*.

E' da sottolineare la circostanza che la maggior parte degli studiosi che si sono occupati del tema della *confessio in iure* hanno finito per far dipendere le loro conclusioni dal diverso valore attribuito alla *Lex* in questione, a seconda cioè dall'aver ritenuto che questa legge abbia introdotto davvero nuovi principi in materia di *confessio*, oppure che essa contenesse solo la disciplina normativa dei poteri e della competenza di particolari magistrati locali.

Fra i seguaci del primo orientamento va segnalato in particolare il Di Paola<sup>114</sup>, il quale, contro la dominante *communis opinio* risalente addirittura al Bethmann-Hollweg<sup>115</sup>, ha tentato con vari argomenti di negare l'idoneità della *confessio certae pecuniae* a legittimare l'esercizio dell'*actio indicati*. Ora, com'è noto, nell'ambito del proces-

---

inconvenienti e ai problemi che si sarebbero incontrati ove una condanna, che avesse imposto un *reddere* o un *restituere*, non avesse potuto essere subito eseguita, per esempio a motivo dell'irreperibilità della *res*. Ma in punto di evoluzione storica del principio della pecuniarietà della condanna e delle sue implicazioni con lo sviluppo storico del mondo economico-sociale di Roma antica, cfr. ancora BURDESE, *Sulla condanna*, cit., p. 176 s.

<sup>114</sup>) S. DI PAOLA, *Confessio in iure*, Milano, 1952, I, p. 3-10.

<sup>115</sup>) In questo senso, cfr. appunto BETHMANN-HOLLWEG, *Der römischen Zivilprozess*, cit., II, p. 539, DEMELIUS, *Die Confessio im römischen Civilprozess*, Graz, 1880, p. 111-126, GIFFARD, *La confessio*, cit., p. 98-103, W. PÜSCHEL, *Confessus pro indicato est*, Heidelberg, 1924, p. 13-22, PUGLIESE, *Il processo formulare*, II, cit., p. 189-200, KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 202, PROVERA, *Il principio*, cit., p. 98 nt. 23, e SCAPINI, *La confessione*, cit., p. 21-45.

so civile che si celebrava a Roma, stante la necessità della partecipazione di entrambe le parti allo svolgimento della fase *in iure* fino alla *litis contestatio*, per il caso di *indefensio* era prevista la concessione da parte del Pretore della *missio in bona*, da considerarsi misura provvisoria di coercizione nei confronti del convenuto *indefensus* per indurlo ad assumere la *defensio*; ma – come detto sopra<sup>116</sup> – dal momento che ai magistrati municipali non competeva il potere di concedere questo provvedimento, tale lacuna sarebbe stata risolta nel nostro statuto consentendo al magistrato locale di decretare la *ductio* sulla base di una apposita *fictio* di *damnatio*<sup>117</sup>. Ebbene, siccome dall'esame del testo della *Lex Rubria* si direbbe che tale *fictio* operasse anche nei confronti del *confessus* e non può certo credersi che tale «novella» legislativa intendesse limitare quel tipo di sanzione solo nei confronti del *confessus* che non si difendesse *uti oportebit*, ecco che allora la grande innovazione di questa legge forse dovette consistere, sempre per il Di Paola, nella *exaequatio* del *confessus* al *damnatus*, con la necessaria conclusione che, pertanto, a Roma non doveva essere consentito promuovere un'azione esecutiva nei confronti del *confessus*<sup>118</sup>.

Ma è di tutta evidenza che un simile assunto contrasta notevolmente con quanto pare lecito dedurre da:

XII Tab. III.1-3: 1. Aeris confessis rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunt. 2. Post deinde manus iniectio esto. In ius ducto. 3. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito (...).

Questi notissimi versetti decemvirali<sup>119</sup>, infatti, lascerebbero inten-

---

<sup>116</sup>) Cfr. *supra* nt. 105.

<sup>117</sup>) Sul punto cfr. *supra*, nt. 98.

<sup>118</sup>) In tal senso DI PAOLA, *Confessio*, cit., p. 9.

<sup>119</sup>) La cui restituzione si deve, essenzialmente, al prezioso racconto fornitoci da Gell., *noct. Att.* 20.1.42 ss. Per l'interpretazione di tali versetti decemvirali, come principale punto di riferimento, seguì l'esegesi compiuta da G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, I. *Le origini*, Catania, 1980, rist. Torino, 1986, p. 78-84 e 90-95, e II. *La regolamentazione decemvirale*, Catania, 1984, rist. Torino, 1986, p. 135-146.

dere che fin da epoca remota la *confessio certae pecuniae* fosse paragonabile a un *iudicatum* e quindi idonea a legittimare l'avvio di un procedimento esecutivo, ossia – detto in altri termini – che già da tempo fosse invalso il principio successivamente riferitoci da Paolo in D. 42.2.1 (Paul. 56 *ad ed.*), secondo il quale ‘*confessus pro iudicato est*’.

Dinanzi all'ostacolo di questo evidente ed irrefutabile dato il Di Paola trova allora rifugio nella netta distinzione fra *iudicatus* e *damnatus*<sup>120</sup>. Così, secondo tale studioso, il *confessus certae pecuniae* sarebbe sempre stato equiparato al *iudicatus*, ma non al *damnatus*, cui sarebbe stato parificato solo nell'ambito della nostra Lex. E quindi la *iudicatio* costituirebbe l'attività con la quale si accertava la fondatezza della pretesa, mentre la *damnatio* sarebbe stata piuttosto la quantificazione del dovuto, onde la supposta sovrapposizione concettuale fra questa e quella sarebbe stata solo il frutto di un successivo sviluppo del processo romano<sup>121</sup>.

Va detto che la tesi del Di Paola non ha trovato grande suffragio tra gli studiosi e, invero, presta il fianco a numerose critiche, che in definitiva ne pongono chiaramente in luce i punti deboli che la rendono difficilmente condivisibile.

Infatti, già solo partendo dalla considerazione del problema del valore da attribuirsi al nostro statuto municipale, alla luce della

---

<sup>120</sup>) Così DI PAOLA, *Confessio*, cit., p. 15-23.

<sup>121</sup>) Come è noto, in un primo momento, chi vantava una pretesa verso altri aveva il potere di conseguirla in maniera immediata, limitandosi l'organo pubblico ad un intervento di mero accertamento della conformità della pretesa ai *mores* o alle leggi e poco più: qui si potrebbe parlare allora di *iudicatio*. In seguito, il controllo statale dell'esercizio privato della giustizia perse questo iniziale carattere di mera incidentalità e si trasformò in attività più incisiva, volta a costituire al contempo conclusione della fase di accertamento e presupposto della fase esecutiva: e qui si dovrebbe parlare ormai di *condemnatio*. In tale ultima epoca dell'evoluzione del processo civile romano – sostiene il Di Paola, *loc. ult. cit.* – l'equiparazione fra *confessus* e *iudicatus* come attestata dalle fonti non consentiva più di rinvenire nella *confessio certae pecuniae* uno dei fondamenti dell'*actio iudicati*, mentre ciò avveniva ad esempio in Gallia Cisalpina per effetto delle disposizioni della Lex *Rubria*, che parificavano il *confessus* non più al *iudicatus*, bensì al *damnatus*.

tesi sostenuta dal Di Paola non si comprende bene come la *Lex* dovrebbe perdere tutto il suo significato ove le si ascrivesse il solo scopo generico – ma l'unico finora veramente assodato – di delimitare in determinate materie la competenza dei magistrati locali<sup>122</sup>, tenendo conto dei loro più limitati poteri rispetto al Pretore.

Ma anche a voler prescindere dal problema della più probabile funzione della *Lex*, il vero punto critico della ricostruzione del Di Paola consiste nella presunta dimostrazione di una distinzione fra *iudicatio* da un lato e *damnatio* o *condemnatio* dall'altro. Infatti, vertendosi in questa sede di *actiones certae creditae pecuniae*, ciò che lascia perplessi non è tanto la possibile differenza fra le due attività processuali individuate (*iudicatio* e *damnatio*), quanto l'effettiva configurabilità di una loro netta separazione, esaurendosi entrambe nel medesimo momento del lungo percorso logico-giuridico compiuto dal giudice per giungere all'emissione della sentenza finale: in altri termini, in materia di *actiones certae creditae pecuniae*, in tanto la *iudicatio* potrebbe già da sola aprire la via dell'esecuzione costituendo essa il mero accertamento della pretesa fatta valere in giudizio, in quanto proprio in questo accertamento sia possibile trovare contenuta anche la stessa *damnatio* o *condemnatio*.

Invero, di una apparente contrapposizione fra *iudicatus* e *damnatus* troviamo traccia anche nelle *Institutiones* di Gaio, ma anche qui in una accezione decisamente inconciliabile con quella prospettata dal Di Paola. A proposito, infatti, dei *certa verba* che dovevano essere pronunciati da colui che agiva *per manus iniunctionem iudicati lege XII Tabularum*, così riferisce il notissimo passo di:

*inst.* 4.21: QUOD TU MIHI IUDICATUS SIVE DAMNATUS ES SESTERTIUM X MILIA, QUANDOC NON SOLVISTI, OB EM REM EGO TIBI SESTERTIUM X MILIUM IUDICATI MANUM INICIO.

---

<sup>122</sup>) In questo senso PÜSCHEL, *Confessio*, cit., p. 15, e sulla sua scia anche F. LA ROSA, *L'«actio iudicati» nel diritto romano classico*, Milano, 1963, p. 27.

Già il Kaser<sup>123</sup> e dopo di lui anche il Burdese<sup>124</sup> avevano giustamente osservato che l'indicazione di '*damnatus*', in alternativa a quella di '*indicatus*', potesse considerarsi originariamente forse corrispondente all'indicazione di *confessio*, in alternativa a quella di '*res iure iudicata*'. E sulla base di questa spiegazione, quindi, si potrebbe dire con il Burdese<sup>125</sup> che, mentre il *indicatus* sarebbe «più specificamente il *iure indicatus* (giudicato in base a diritto a seguito di procedimento rituale) e quindi *iudicio damnatus* (tenuto in base ad un giudizio), il *damnatus* sarebbe invece in origine tenuto indipendentemente da giudicato». Il che potrebbe forse significare che in un primo tempo l'esito dello *iudicare* non costituisce di per sé una *damnatio*, la quale ultima espressione, se mai, identificava delle situazioni derivanti piuttosto da *confessio in iure*; solo più tardi il termine '*damnatio*' passò a significare anche dei giudicati aventi a oggetto l'imposizione di una prestazione pecuniaria<sup>126</sup>.

Immutata, perciò, resta in ogni caso la conclusione cui si perviene anche al termine di queste riflessioni: la *confessio certae creditae pecuniae*, al pari del *iudicatum*, costituiva senz'altro un titolo valido per potere esperire l'azione esecutiva.

## ***2. Spunti in favore dell'esistenza di un'actio confessi***

La disponibilità di un valido titolo esecutivo come la *confessio certae creditae pecuniae* o come il *iudicatum* non legittimava comunque di per sé – automaticamente – il soggetto beneficiario a ottenere subito il soddisfacimento della pretesa riconosciuta.

---

<sup>123</sup>) KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 98 nt. 42.

<sup>124</sup>) BURDESE, *Sulla condanna*, cit., p. 187.

<sup>125</sup>) Cfr. la nota precedente.

<sup>126</sup>) E' questa, sostanzialmente, la ricostruzione di BURDESE, *Sulla condanna*, cit., p. 202, che mi pare risolva convincentemente molti dei problemi dettati dall'interpretazione di Gai., *inst.* 4.21.

Bisognava che questi ricorresse nuovamente al magistrato servendosi di un'apposita azione di natura in qualche modo esecutiva.

L'aspetto problematico di questa materia è dato dal carattere necessariamente particolare che distingue l'azione esecutiva da tutte le altre. Infatti, l'attore, il quale avesse visto riconosciuto il proprio diritto ed avesse inutilmente atteso l'adempimento da parte del debitore convenuto, si sarebbe trovato a dover agire di nuovo in giudizio, ma non per ottenere la riaffermazione del diritto, bensì per vederlo realizzato in concreto attraverso l'intervento legittimante di un magistrato.

Nel più antico processo *per legis actiones* – com'è noto – provvedeva a tal scopo la *legis actio per manus iniectioem*, un'azione esecutiva, il cui scopo, l'apposizione della mano sul debitore (*manus iniectio*), era indubbiamente di tipo satisfattivo<sup>127</sup> ed il cui svolgimento è descritto in maniera dettagliata in alcuni notissimi versetti decemvirali<sup>128</sup>.

Ora in base alla ricostruzione dogmatica che allo stato mi sembra da ritenere più convincente, nell'ipotesi che vi fosse stata una confessione di debito certo di denaro o fosse intervenuto un giudicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni poteva essere esperita dal creditore la *manus iniectio* e il Pretore in tal caso poteva concedere una '*ductio in ius*', probabilmente coercitiva, ovvero si avrebbe consentito a chi voleva agire con la *manus iniectio* di condurre *in ius* rispettivamente il *confessus* oppure il *iudicatus*. Dopodiché, se malgrado ciò quest'ultimo ancora non avesse voluto adempiere esattamente all'obbligazione oggetto della *confessio in iure* o del *iudicatum* o in ogni caso non fosse intervenuto *in iure un vindex idoneo* in suo favore, allora il Pretore avrebbe potuto concedere una ulteriore *ductio*, denominata '*secum ductio*' e probabilmente definitiva, permettendo così al creditore agente di trascinare via il debitore *confessus* o *iudi-*

---

<sup>127</sup> Accolgo l'impostazione generale del Nicosia, su cui cfr. *supra*, nt. 119.

<sup>128</sup> Mi riferisco, com'è noto, a XII Tab. III.1-6, la cui restituzione (*praecipue* di XII Tab. III.5) si deve a Gell. *noct. Att.* 20.1.46-47: così sostanzialmente NICOSIA, *Il processo*, II, cit., p. 136: ma cfr. anche B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo, 1987, p. 36-41 e 44-46.

*catus*, che risultasse inadempiente o insolvente e *indefensus*, in condizione di *addictus*.

Sulla scorta delle fonti a nostra disposizione la descrizione delle concrete modalità di attuazione di questa ultima *ductio* non è però completamente persuasiva, in quanto la breve parte di XII Tab. III.5, tramandataci da Gellio, non è riportata in versione originale, ma di parafrasi, per cui non può essere considerata del tutto sicura e affidante<sup>129</sup>. Non è certo possibile in questa sede tentare di affrontare le complesse questioni sottese alla palingenesi e all'interpretazione di quel testo delle XII Tavole, ma mi preme solo di compiere qualche minima riflessione utile a questa indagine.

Ora, circa la più probabile funzione della prima misura di '*in ius ductio*' è plausibile che essa dovesse verosimilmente servire a riaprire il procedimento in giudizio dopo il decorso del termine di tempo di trenta giorni, concesso per consentire l'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione. In tal caso vi è da ritenere che non si trattasse di semplice *in ius vocatio*<sup>130</sup>, bensì di vera e propria *ductio*<sup>131</sup>, che poteva legittimamente essere attuata con l'uso della forza, al fine di far constatare *in iure* sia l'inadempimento sia il mancato intervento di un *vindex* idoneo.

Merita poi particolare attenzione l'altra circostanza che al versetto di XII Tab. III.4 tale legge parli del *vinctus* dicendo '*si volet, suo vivito*', con ciò lasciando intendere che l'assoggettato, pur dopo aver subito anche una '*secum ductio*', era ancora ritenuto capace di avere del «suo», una sorta di minima capacità giuridica e fors'anche di agire<sup>132</sup>. Ma ancor più meritevole di attenzione è una ricostruzione del testo decemvirale che è stata recentemente proposta dal Nicosia, il quale ha sostenuto la necessità di scomporre in due fasi distinte la

---

<sup>129</sup>) Cfr. al riguardo NICOSIA, *Il processo*, II, cit., p. 149-158.

<sup>130</sup>) Sulla quale cfr. invece XII Tab. I.1-2.

<sup>131</sup>) Tale è la lettura esegetica di NICOSIA, *Il processo*, II, cit., p. 143, mentre di *in ius vocatio* parla ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 38.

<sup>132</sup>) Cfr. sul punto soprattutto ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 45.

versione sincronica che ci proviene dal racconto di Gellio<sup>133</sup>, secondo il quale, se ben intendo, risponderebbe all'impostazione della regolamentazione decemvirale la conseguenza che il *iudicatus* o *confessus*, già definitivamente *secum ductus*, fosse tenuto legato in catene, portato a tre mercati consecutivi e, se del caso, venduto *trans Tiberim* o addirittura ucciso. Viceversa, sembrerebbe appartenere all'assetto di un regime giuridico probabilmente posteriore la menzione dell'*addictio* al posto della *secum ductio*: infatti, in quest'ultimo caso, la situazione dell'*addictus* non sarebbe più stata quella di chi si trovava imprigionato allo scopo di essere poi venduto o ucciso, ma si trattava di uno stato di soggezione personale duratura, fine a se stessa ed eliminabile solo dalla possibilità di un eventuale riscatto da parte di terzi<sup>134</sup>. Senonché, stando così le cose, al pari del profilo della funzione è anche possibile che si fosse trasformato persino lo svolgimento dell'ultima fase procedurale, venendo stabilito un termine massimo di sessanta giorni per consentire a eventuali terzi di rendere possibile quella *pactio* liberatoria che l'*addictus* non era riuscito da solo a raggiungere<sup>135</sup>; mentre per quanto concerne la triplice esposizione al mercato, io non escluderei – qui seguendo la ricostruzione di Nicosia – che tale pratica probabilmente si trasformò in triplice presentazione davanti al Pretore, perché successivamente forse si

---

<sup>133</sup>) Cfr. NICOSIA, *Il processo*, II, cit., p. 161-168.

<sup>134</sup>) Non molto consistenti, peraltro, dovevano rivelarsi le speranze di un riscatto: a questa conclusione giunge plausibilmente L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale*, I. *Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano, 1981, p. 146-181.

<sup>135</sup>) Accolgo nel testo la tesi formulata da ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 45. Sul punto però cfr. anche NICOSIA, *Il processo*, II, cit., p. 166 s., secondo cui il termine di sessanta giorni doveva invece servire all'*addictus* «per trovare un accordo col creditore, o per evitare l'effettivo e duraturo assoggettamento (eventualmente anche in virtù dell'intervento di terzi in funzione di garanti), o anche per pattuire la possibilità e le condizioni di un eventuale successivo riscatto (...)»: contro questa opinione vorrei osservare come peraltro dovesse essere poco verosimile che l'*addictus* giocasse in questa fase un ruolo così attivo, che al contrario mi sembra più plausibile appartenesse piuttosto al creditore e all'intervento di terzi in funzione di garanti.



preferì che solo davanti a quest'ultimo fossero definite e sancite le condizioni di quella *pactio liberatoria*<sup>136</sup>.

In seguito, con riferimento al processo formulare, così come non dovette mutare il catalogo dei principali titoli esecutivi sulla base dei quali si sarebbe potuta esperire l'azione esecutiva<sup>137</sup>, altrettanto probabilmente non dovette mutare nemmeno il procedimento attraverso il quale si sarebbe potuto conseguire l'adempimento coattivo delle pretese riconosciute in giudizio. In definitiva, verosimilmente, continuò a essere necessario anche in questo nuovo tipo di processo avviare la fase esecutiva mediante il ricorso ad una azione, a una *formula*, che risultasse sostitutiva della precedente *legis actio per manus iniunctionem* ed altrettanto idonea a produrre lo stesso risultato finale: quale? Io credo che, a voler qui prescindere da qualsiasi dibattito circa la sua più esatta natura, cognitiva o – con tutti i problemi di una simile affermazione – addirittura esecutiva, non v'è alcun dubbio che essa debba essere riconosciuta nell'*actio indicati*<sup>138</sup>.

Circa la struttura di quest'ultima azione, data la configurazione del processo formulare romano come un tipo di processo in ordine al quale non trovava alcuna ragion d'essere – per la stessa giurisprudenza romana – la necessità di una distinzione fra una categoria di azioni cognitive e una categoria di azioni esecutive<sup>139</sup>, non è però sfuggito a qualche studioso un problema diverso: quello della concreta efficacia dell'*actio indicati*. Qualificandola infatti come una qualsiasi altra azione ordinaria che si concludeva con una normale condanna pecuniaria, seppure *in duplum*, si potrebbe persino pervenire alla conclusione, palesemente inaccettabile, che al convenuto di un'*ac-*

---

<sup>136</sup>) In tal senso cfr. NICOSIA, *Il processo*, II, cit., p. 167 s.

<sup>137</sup>) Vale a dire *confessio certae pecuniae* e *indicatum*.

<sup>138</sup>) Cfr. fra i tanti, ad esempio, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 356 ss., A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*<sup>4</sup>, Padova, 1993, p. 118-119, e M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, Palermo, 1995, p. 105.

<sup>139</sup>) Per quali fossero le più indiscusse classificazioni di azioni elaborate dalla giurisprudenza romana, si veda ad esempio BURDESE, *Manuale*, cit., p. 98-100.

*tio indicati* fosse possibile contestare la pretesa attorea, teoricamente, anche all'infinito. Tuttavia, proprio questa preoccupazione ha finito per condizionare inevitabilmente lo studio di tale materia facendolo convergere verso due principali profili: uno relativo alle modalità di avviamento della procedura esecutiva; l'altro relativo all'esito finale dell'*actio indicati*.

Esaminando ora il primo campo di studi, da un lato vi sono stati studiosi che hanno ritenuto di scorgere due diverse vie di ingresso all'esecuzione, di cui una direttamente passante per la concessione di un provvedimento pretorio di esecuzione, l'altra invece aperta solo dopo il filtro di un ulteriore passaggio attraverso un nuovo *iudicium*; ma, da un altro lato, vi è anche stato chi ha inteso ipotizzare una particolare struttura dell'*actio indicati*, la quale sarebbe sfociata non in una nuova condanna, ma in un immediato provvedimento esecutivo del pretore.

Così scendendo più nei dettagli – nell'ambito del primo indirizzo – vi è stato chi come il Rudorff ha distinto a seconda che intervenisse o meno una contestazione del giudicato, nel primo caso rendendosi necessario lo svolgimento di un nuovo giudizio, nel secondo essendo invece già possibile un immediato soddisfacimento mediante *postulatio* informale dinanzi al pretore<sup>140</sup>. Nella stessa direzione di quest'ultimo, in sostanza, si è mosso anche il Bethmann-Hollweg, secondo il quale alla utilizzazione dell'*actio indicati* si perveniva solo qualora il convenuto *indicatus* negasse l'esistenza della *obligatio indicati* con fondate ragioni di fatto o di diritto; mentre, ove questi non avesse nulla da eccepire, l'attore avrebbe postulato subito al pretore l'*addictio* a suo favore<sup>141</sup>. Infine, seppure senza rifarsi a una distinzione fra *postulatio* e *actio indicati*, ma sostanzialmente sempre nella stessa linea dei due precedenti studiosi, si ritrovò il Bekker, secondo il quale l'alternativa tra l'esecuzione immediata e

---

<sup>140</sup>) In tal senso cfr. A. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig, 1858, p. 271 e 295.

<sup>141</sup>) Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Zivilprozess*, II, cit., p. 635 e 662.

l'azione esecutiva formale sarebbe stata determinata esclusivamente dall'atteggiamento del convenuto, che avesse avuto o meno qualcosa da obbiettare circa il fondamento del giudicato<sup>142</sup>.

Di avviso diverso e ben più seguite in dottrina, invece, furono soprattutto le opinioni dell'Eisele<sup>143</sup> e del Wenger<sup>144</sup>, rivolte a dimostrare come l'idea di una alternativa tra la *postulatio* informale e la vera e propria *actio indicati* non trovasse validi e sufficienti argomenti per sostituirsi all'opinione tradizionale, secondo la quale l'unico mezzo con cui l'attore avrebbe potuto agire in via esecutiva per ottenere l'adempimento coattivo della *obligatio indicati* era e rimaneva l'*actio indicati*.

Passiamo allora ad esaminare gli esiti più precisi cui sarebbe dovuta pervenire questa particolare *actio*.

Una volta assodato che al creditore – che avesse visto riconosciuta in giudizio la propria pretesa, ma poi si fosse imbattuto nel persistente inadempimento del convenuto in ordine al *indicatum* – non restava altro che esperire l'*actio indicati*, sembra plausibile ritenere che all'attore dovesse interessare ben poco l'ottenimento di una nuova condanna a suo favore (seppure *in duplum*), essendo senza dubbio più rilevante riuscire ad ottenere quanto prima il soddisfacimento pecuniario delle pretese da tempo riconosciute.

Di qui pertanto l'ipotesi che l'*actio indicati* non presentasse una struttura identica a quella di tutte le altre formule dell'*ordo*, ma si caratterizzasse per qualche peculiare caratteristica idonea a farle conseguire più celermente il risultato finale desiderato dall'attore: questa, in sostanza, la teoria avanzata dalla La Rosa<sup>145</sup>. Tale studiosa, partendo da una rassegna delle altre ipotesi sostenute in dottrina circa l'ammissibilità della funzione esecutiva dell'*actio indicati*, ha ricostrui-

---

<sup>142</sup> Così E. BEKKER, *Die Aktionen des römischen Privatrecht*, II, Berlin 1873, p. 185-188.

<sup>143</sup> Cfr. F. EISELE, *Über actio indicati und Nichtigkeits Beschwerde*, in *Abhandlungen zum römischen Civil Process*, IV, Freiburg, 1889, p. 130.

<sup>144</sup> Cfr. in tal senso L. WENGER, *Zur Lehre von der actio indicati*, Graz, 1901, p. 5 ss.

<sup>145</sup> LA ROSA, *L'«actio indicati»*, cit., p. 59-130.

to le linee del processo storico di formazione di tale azione, sottolineando in questo sviluppo l'importanza particolare della *manus iniectio pura* e tentando di evidenziare l'identità funzionale tra l'intervento del *vindex* nella *legis actio per manus iniunctionem* e la *cautio indicatum solvi* nell'*actio indicati*. Alla luce di queste premesse, perciò, tale autrice ha allora osservato che, così come «nella *l.a.p.m.i.* se il debitore non esegue il *indicatum* né offre un *vindex* idoneo, il pretore ordina la *ductio* (...), questo procedimento (...) si verifica con le dovute differenze anche nell'*actio indicati*»; tant'è che, «se il debitore convenuto con la nostra azione non adempie all'*obligatio indicati* o non presta la *cautio indicatum solvi*, (...) il pretore emana l'ordine della *ductio* per quella somma che il convenuto deve»; sicchè si può dire che «il convenuto con l'*actio indicati* si viene a trovare in una posizione simile a quella di chi è soggetto alla *manus iniectio pura*»<sup>146</sup>. Il che è bastato alla La Rosa per ipotizzare nell'*actio indicati* un carattere completamente diverso dalle altre formule, in quanto la sua funzione verosimilmente non si sarebbe potuta esaurire nel mero accertamento della sussistenza di una *obligatio*, ma doveva avere in qualche modo carattere di azione esecutiva, in virtù del quale avrebbe dovuto subito poter conseguire tanto «l'esecuzione personale del debitore»<sup>147</sup>, quanto «la *bonorum venditio*» dei suoi beni<sup>148</sup>.

Le conclusioni della La Rosa sono suggestive, ma per più di una ragione non convincono appieno. Non pare anzitutto verosimile che dall'*actio indicati* potesse derivare un potere personale del creditore sul debitore in forza di una asserita e pretesa analogia con la *manus iniectio*: le due azioni appartengono a sistemi processuali di tipo completamente diverso e, inoltre, proprio dando uno sguardo al testo del caput XXI della nostra *Lex*, si vede bene come la *ductio* fosse concessa immediatamente nei confronti del *confessus*, mediante ricorso ad una  *fictio damnationis*, ma solo se – si badi – il *confessus* risul-

---

<sup>146</sup> Così LA ROSA, *op. cit.*, p. 89 s.

<sup>147</sup> LA ROSA, *op. cit.*, p. 95.

<sup>148</sup> LA ROSA, *op. cit.*, p. 105 s.

tasse anche *indefensus* dinanzi all'azione che l'attore avrebbe dovuto esperire in seguito alla *confessio certae pecuniae*.

Quindi, se dal tenore di XII Tab. III.1-3 ora si desiderasse a tutti i costi ricavare qualche elemento di continuità fra il processo *per legis actiones* e il processo formulare, ciò – a meno di non ritenere che l'*actio iudicati* sia stata concessa solo in coincidenza con l'emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum* – si potrebbe rintracciare nella plausibile esistenza di una specifica *actio confessi* o *ex confessione*, più o meno strutturata sul medesimo schema dell'*actio iudicati*: una azione, questa *actio confessi*, della quale – è vero – noi non troviamo alcuna traccia nelle fonti, per il fatto che, forse, essa andò presto confondendosi o addirittura fondendosi con la più diffusa e utilizzata *actio iudicati*, il cui oggetto del resto veniva a comprendere lo stesso *aes confessus*, come chiaramente attestato da:

D. 42, 2, 1 (Paul. 56 *ad ed.*): Confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur<sup>149</sup>.

L'*actio iudicati* – e, al pari di questa, anche la nostra *actio confessi* – costituiva un'azione ordinaria del tutto comune ed identica alle altre azioni proprie del sistema formulare, la quale si caratterizzava solo per la peculiare pretesa fatta valere in giudizio, che, appunto, era rappresentata dalla richiesta di soddisfacimento dell'attore in via esecutiva. In proposito mi sembra che, forse, si sia un po' trascurato il fatto che in un ordinamento giuridico come quello romano di età tardo repubblicana, quando ormai il principio di autotutela privata era stato abbandonato da tempo, dovesse apparire assolutamente necessario – o semplicemente più opportuno – che la fase esecutiva di un procedimento privato fosse avviata e condotta proprio dinanzi al magistrato con il contraddittorio delle parti. Solo in tal modo, infatti, si sarebbe potuta garantire al convenuto, *iudicatus* o *confessus*, la possibilità di far rilevare – al magistrato prima e al *iudex* poi –

---

<sup>149</sup>) Su tale passo più diffusamente cfr. anche la discussione e la letteratura citata *infra*, nt. 167.

quelle circostanze di fatto o di diritto che potevano aver inciso sulla formazione della stessa *obligatio indicati* o *confessi*. Del resto, a questo punto, la lite era ormai giunta alla sua scena conclusiva. Qualora infatti il convenuto avesse inteso riconoscere il proprio debito dinanzi al magistrato, quest'ultimo avrebbe potuto immediatamente disporre i necessari provvedimenti esecutivi nei confronti del *confessus*. Invece, qualora si fosse reso necessario un ulteriore *iudicium* – quello innescato dall'*actio indicati* o *confessi* – e questo si fosse poi concluso con una sentenza di condanna (*in duplum*), sembra logico ritenere che, essendosi nel frattempo spostata la lite davanti al *iudex* per la decisione, dinanzi al persistere dell'inadempimento del convenuto si sarebbe dovuto immediatamente reinvestire della questione il magistrato, il quale, *causa cognita*, ossia sommariamente verificata l'effettiva sussistenza della sentenza di condanna o della *confessio certae pecuniae*, avrebbe dovuto subito provvedere a decretare una *ductio*<sup>150</sup>.

Eppure, anche nonostante una simile persuasiva ricostruzione, molte restano ancora le incertezze intorno alla struttura e alla funzione di questa particolare *actio, indicati* o *confessi* che sia, tanto che anche il Giuffrè, nell'ambito di uno studio sulle origini della *bonorum venditio*, ha dovuto riconoscere che, dati i molti problemi ancora irrisolti, anche a lui «l'originaria ragione dell'*actio indicati* sfugge tuttora» e resta dunque un problema aperto<sup>151</sup>.

---

<sup>150</sup>) E' questa – in estrema sintesi – la replica fatta dal Medicus alla La Rosa, che si chiedeva come potesse mai fare l'attore ad ottenere il soddisfacimento definitivo del proprio credito da parte del debitore convenuto con l'*actio indicati*, condannato *in duplum* ed ancora inadempiente: cfr. D. MEDICUS, *rec.* a La Rosa, *L'actio*, cit., in «ZSS», LXXXI, 1964, p. 472 nt. 23.

<sup>151</sup>) Così GIUFFRÈ, *Sull'origine*, cit., p. 332. Proprio in tema di *actio indicati*, per un quadro delle fonti e della letteratura fin qui discussa, cfr. poi C. BUZZACCHI, *Studi sull'actio indicati nel processo romano classico*, Milano, 1996, *praecipue* p. 31 ss. e 47 ss.

### **3. La situazione processuale prevista per la richiesta della ductio nei confronti del confessus**

Sulla scorta di quanto siamo venuti dicendo nei due precedenti paragrafi si può tentare di ricostruire la prima fattispecie comportamentale del convenuto, posta a base della  *fictio*  di  *damnatio ex lege Rubria*  utile per la richiesta dell'immediata concessione della  *ductio*  nei confronti del  *confessus indefensus*  ad opera dell'organo di giurisdizione locale.

In base alla qui prospettata esegesi del testo epigrafico, la quale vede nel  *caput XXI*  la presenza di uno schema essenzialmente bipartito di comportamenti processuali sostenibili dal convenuto in una  *actio certae creditae pecuniae* <sup>152</sup>, sarei incline a ritenere che la prima fattispecie dovesse essere quella del debitore convenuto, il quale confessava  *in iure*  di dovere all'attore una determinata somma di denaro, ma poi non pagava entro i  *triginta dies iusti*  già previsti da XII Tab. III.1, né provvedeva comunque ad una idonea  *satisfactio* ; onde nei suoi confronti l'attore insoddisfatto agiva con un' *actio iudicati*  (o  *confessi* ) di tipo «esecutivo»; e, infine, dinanzi a quest'ultima il  *confessus*  non assumeva, come doveva, la propria  *defensio*  con la prestazione della  *cautio iudicatum solvi*  e con l'accettazione di concludere la  *litis contestatio* .

E proprio questa – a mio parere – sarebbe la prima condotta processuale che, tramite ricorso ad un'apposita  *fictio damnationis* , è sanzionata dalla nostra  *Lex* , la quale darebbe luogo all'immediata possibilità che il magistrato municipale decreti la concessione, a favore del creditore, di una  *ductio*  personale nei confronti del debitore, ivi già convenuto,  *confessus* , inadempiente e  *indefensus* , del cui comportamento si è diffusamente discusso in precedenza<sup>153</sup>. Ma quello che dev'essere qui meglio precisato è che l' *indefensio*  di cui si parla

---

<sup>152</sup>) Cfr.  *supra* , nt. 97.

<sup>153</sup>) Cfr. la nota precedente.

non attiene tanto all'*actio certae creditae pecuniae*, nell'ambito della quale si era verificata la precedente *confessio* e che, con tutta evidenza, si era interrotta al momento di tale formale e vincolante dichiarazione del convenuto<sup>154</sup>: la citata *indefensio* del *confessus* è piuttosto da riferire al procedimento esecutivo avviato con l'*actio indicati* o *confessi*<sup>155</sup>, successivamente esperita dal creditore.

A ulteriore conforto della linea interpretativa qui sostenuta vorrei aggiungere poi un'altra considerazione: qualora si volesse ritenere la *ductio ex lege Rubria* decretata dopo la *confessio certae creditae pecuniae* per *indefensio* nell'azione principale, è da osservare che, se la *ductio* in questione fosse stata meramente coercitiva<sup>156</sup>, allora non si comprenderebbe bene la necessità (per poterla ottenere) anche del

---

<sup>154</sup>) Tale tesi è stata sostenuta da DI PAOLA, *Confessio*, cit., p. 28-35, il quale non riconosce alla *confessio certae creditae pecuniae* l'effetto di una condanna e dunque ritiene che, anche dopo di essa, il processo principale andasse avanti e che il *confessus* potesse ancora difendersi nel corso della medesima azione; ma i presupposti di questa tesi sono stati radicalmente contestati da A. STEINWENTER, *rec. a DI PAOLA, Confessio*, cit., in «Jura», IV, 1953, p. 328-333, PUGLIESE, *Il processo civile*, I, *Le legis actiones*, Roma, 1962, p. 371 nt. 260, KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 202 nt. 22, e SCAPINI, *La confessione*, cit., p. 23 e 36-37. Altri però, pur non negando affatto alla *confessio certae creditae pecuniae* i medesimi effetti di un *indicatum*, hanno nondimeno sostenuto che il *confessus* avrebbe potuto ancora difendersi nell'azione principale opponendo magari una *exceptio doli* o *pacti conventi*: così ad esempio PFLÜGER, *Zur Lex Rubria*, cit., p. 364 s., FREDERIKSEN, *The Lex Rubria*, cit., p. 130; NEGRI, *Appunti sull' 'indefensio'*, cit., p. 239-249, e BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 151-156 e 378-379. Eppure anche tale ultima ipotesi non credo personalmente che possa da sola bastare a convincere che l'*indefensio* inerisce all'azione principale: infatti, non si vede perché il convenuto, in presenza dell'opponibilità di una *exceptio doli* o *pacti conventi*, dovesse addivinare ad una *confessio*, che costituiva un definitivo e formale riconoscimento dell'intera pretesa attorea, cui il convenuto non avrebbe potuto verosimilmente aggiungere alcuna ulteriore deduzione difensiva.

<sup>155</sup>) A favore dell'ipotesi che l'*indefensio* del *confessus certae creditae pecuniae* inerisce al processo esecutivo avviato dall'*actio indicati* (o *confessi*), sono ad esempio già WLASSAK, *Confessio*, cit., p. 30-67, ma anche KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 201-202, PROVERA, *Il principio*, cit., p. 98 nt. 23, 110-112 e 125-131, e SCAPINI, *La confessione*, cit., p. 23-33.

<sup>156</sup>) Cfr. *supra*, nt. 103.



presupposto della *confessio*; mentre, nel caso in cui la *ductio* fosse da ritenere immediatamente esecutiva<sup>157</sup>, allora risulterebbe quanto meno anomalo il fatto che il *confessus* fosse trattato nel complesso in maniera più penalizzante di colui che non confessava e perciò costringeva il creditore a dover ottenere necessariamente un *iudicatum* per potere poi esperire un'*actio indicati*.

#### ***4. Il problema del significato del sintagma «in iure non respondere» e della sua autonomia rispetto alle altre fattispecie di indefensio enunciate dalla Lex***

In ordine al più preciso significato del sintagma '*in iure non respondere*' le opinioni della dottrina non solo non sono affatto concordanti, ma soprattutto è difficile giudicare quale, fra le soluzioni proposte, possa ritenersi davvero più soddisfacente o, quanto meno, più convincente di tutte le altre.

Voglio subito dire, a scanso di equivoci, che non è certo pretesa di questa indagine ambire a fornire di tale problema una soluzione decisiva, che – pur senza ancora riuscirvi pienamente – ha già cercato di offrire una schiera di autorevoli studiosi. Tuttavia, ipotizzando di dovere permanere nell'orizzonte applicativo del solo processo formulare, vorrei qui presentare una diversa proposta interpretativa, aggiungendo – a sostegno di tale ipotesi – il supporto di alcune fonti giuridiche e letterarie, finora forse un po' trascurate, se non addirittura ignorate dagli studiosi del nostro testo. Il che naturalmente non significa che, data la grande oscurità del documento legislativo e l'estrema scarsità di luce gettata in argomento dai dati attualmente a nostra disposizione, gli esiti di questa ricerca debbano essere intesi come definitivi, ma solo come possibili nuovi spunti di indagine<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup>) Cfr. *supra*, nt. 104.

<sup>158</sup>) Ripeto: ciò sempre a condizione di volere restare all'interno di una

Cominciamo col rendere conto delle diverse opinioni che sono state indicate al riguardo dagli studiosi, prendendole brevemente in esame una per una e seguendo una successione, anziché cronologica, il più possibile funzionale alla presentazione di un quadro di sintesi sistematico.

Con riferimento al significato del sintagma in questione, dunque, è stato autorevolmente sostenuto che il comportamento *de quo agitur* si riferisse al rifiuto da parte del debitore convenuto di rispondere alla *interrogatio in iure* dell'attore<sup>159</sup> o ad una *interrogatio* del magistrato più o meno analoga a quella che doveva verosimilmente intervenire nella *in iure cessio*<sup>160</sup>.

Un'ipotesi suggestiva e certo possibile; ma a sostegno di essa non credo possa ritenersi sufficiente la pura coincidenza terminologica fra il sintagma *'in iure non respondere'* della nostra *Lex* e le espressioni che qualificano la mancata risposta alla *interrogatio* nel processo formulare, diffusamente documentate nei frammenti del Titolo I del Libro XI del Digesto. La stessa sistematica dell'Editto e la consueta funzione della *interrogatio in iure*, consistente nel promuovere un accertamento formale della legittimazione processuale del convenuto, sembrerebbero infatti escludere ogni rapporto con l'assunzione della *defensio* che la nostra *Lex* sembra ricollegare al caso di colui che abbia mancato di *respondere in iure*<sup>161</sup>. Pertanto l'interpretazione in oggetto non credo possa risultare soddisfacente.

Su diverso versante altra autorevole dottrina<sup>162</sup> ha invece ritenuto

---

ricerca di soluzione interpretativa ancorata al solo piano applicativo del processo formulare.

<sup>159</sup>) Così ad esempio V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli, rist. anast. 1984, p. 210.

<sup>160</sup>) Così DEMELIUS, *Die Confessio*, cit., p. 137-139, sulle orme del quale anche GIFFARD, *La «confessio in iure»*, cit., p. 73 e nt. 1.

<sup>161</sup>) Sul punto cfr. anche WLASSAK, *Konfessio*, cit., p. 47 nt. 33.

<sup>162</sup>) E' questa l'opinione forse oggi più accreditata e seguita dagli studiosi (cfr. LAFFI, *La Lex*, cit., p. 32-33) ed essa risale a PUGLIESE, *Il processo formulare*, cit., II, p. 250, che, fra i tanti, è seguito ad esempio da PROVERA, *Il principio*, cit., p. 97, e, più di recente, anche da ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 101 nt. 346.

di poter qualificare l'oscuro comportamento *de quo agitur* sostanzialmente come mancata presa di posizione del convenuto *in iure* di fronte alla *editio* giudiziale della formula, compiuta sempre *in iure* dall'attore.

Ora, com'è noto, l'indubbia natura convenzionale della *litis contestatio* postebuzia si ravvisa efficacemente nel simbolico scambio di dichiarazioni, che si svolge tra le parti attraverso il *dictare* (o *edere*) e *accipere* (o *suscipere*) *iudicium*<sup>163</sup>; ma la considerata manifestazione di volontà del convenuto di fronte all'*editio* della formula non mi pare invero così automaticamente riconducibile ad una assoluta necessità di esplicita presa di posizione del convenuto, alla stregua di quanto doveva certamente avvenire, invece, nel più antico processo *per legis actiones*. A quanto ci consta, infatti, nelle fonti non si ritrova per il processo formulare alcun sicuro ed inequivocabile riferimento alla necessità di una formale istanza interrogativa dell'attore, la quale postulasse dal convenuto un'immediata e congruente replica altrettanto formale, da potersi qualificare in senso tecnico come autonomo onere o dovere di *in iure respondere*. Se ciò pare condivisibile, quindi, non mi sembrerebbe complessivamente appagante neanche la soluzione fornita da quest'ultima corrente di opinioni, se non altro per totale mancanza di un opportuno e preciso riscontro da altre fonti relative al processo formulare, che invece – a quanto mi consta – non è dato di cogliere affatto.

Molto più interessante è a mio avviso un'altra ipotesi interpretativa, che ha fornito a sua volta – forse – l'abbrivio anche a successive ipotesi, pure alquanto divergenti fra loro, ma tutte tenute unite da un filo invisibile, che a me sembra identificabile nell'opinione di cui ora si dirà. Un eventuale rifiuto di *respondere in iure*, nel senso di mancata replica verbale (e formale) del convenuto ad una precedente istanza verbale (ed ugualmente formale) dell'attore, se poteva certamente risultare anomalo e poco spiegabile nell'ambito della dinamica del processo formulare, poteva invece assumere ben altra

---

<sup>163</sup>) Sulla struttura della *litis contestatio* cfr. per tutti BURDESE, *Manuale*, cit., p. 112 s.

rilevanza sul terreno del processo *per legis actiones*. E proprio in questa direzione vi è stato allora chi come il Negri<sup>164</sup>, partendo dal presupposto che la struttura del processo rubrio non potesse non risentire – in qualche modo – dell’influenza dei più antichi e radicati schemi dell’*agere certis verbis per conductiones*, ha fondato la propria esegesi essenzialmente su un’argomentazione storica e, in tal senso, ha risolto anche il problema del significato del sintagma ‘*in iure non respondere*’. Pertanto, ad opinione di tale studioso, la condotta *de qua agitur* si sarebbe giustapposta in maniera quasi speculare alla *confessio*, configurandosi come un contegno negativo sostanzialmente inerte, non altrimenti meglio precisabile che come uno degli ipotetici comportamenti possibili da parte del convenuto di fronte a una formale affermazione della pretesa attorea *in iure*, similmente a quanto si verificava a seguito degli antichi *certa verba* formali ‘*postulo aias an negas*’. E conclusioni sostanzialmente analoghe, pur raggiunte con percorsi argomentativi anche molto distanti fra loro, sono state formulate altresì dallo Scapini<sup>165</sup> e dalla Goretti<sup>166</sup>, che hanno ravvisato nel nostro sintagma chi un generico atteggiamento passivo, chi una possibile ipotesi di silenzio-tacere: figure queste, che tali autori avrebbero ricondotto ad una sostanziale volontà di non difendersi e quindi, in ultima analisi, ad una manifestazione di sostanziale *indefensio*.

A ben guardare, anche queste ultime opinioni appaiono tutte senz’altro suggestive e entro certi limiti sostanzialmente plausibili, ma – a condizione di dovere rimanere all’interno dell’orizzonte applicativo del processo formulare – mi pare che nessuna di esse riesca a contribuire a risolvere in modo definitivo la principale questione in esame. Infatti, non si tratta qui di revocare in dubbio il valore generale del comportamento *de quo agitur*, il quale si palesa sicuramente come una particolare ipotesi di *indefensio*, se non addirittura proba-

---

<sup>164</sup>) In questo senso NEGRI, *Appunti sull’ ‘indefensio’*, cit., soprattutto p. 256-257 e 260.

<sup>165</sup>) SCAPINI, *La confessione*, cit., p. 26.

<sup>166</sup>) M.S. GORETTI, *Il problema giuridico del silenzio*, Milano, 1982, p. 168-175.

bilmente come una delle più frequenti condotte integranti *indefensio* che era dato riscontrare; ma qui è questione di cercare di chiarire, nella sua tecnicità, la specificità di quell'atteggiamento posto in essere dal convenuto che potremmo cristallizzare con l'espressione '*in iure non respondens*'<sup>167</sup>.

Successivamente, invero, è stata prospettata dal Bruna una diversa interpretazione<sup>168</sup>, la quale, se da un lato si mostra anch'essa come non del tutto appagante ed in effetti è già stata sottoposta ad alcune critiche<sup>169</sup>, d'altro lato non manca del considerevole appoggio di numerose fonti, giuridiche e letterarie, da cui sembrerebbe potersi evincere un significato dell'espressione in oggetto alquanto diverso da quello riconosciuto dalla più diffusa corrente di opinioni che si direbbe fare capo al Pugliese<sup>170</sup>. A parere del Bruna, dunque, il comportamento di colui che '*d(e) e(a) r(e) in iure non responderit*' sarebbe da qualificarsi – in estrema sintesi – come quello di colui che relativamente alla materia in questione avrà mancato di comparire all'udienza dinanzi al magistrato (<sup>171</sup>). Lo studioso tedesco, evidenziando il rischio di «Verwirrung» che potrebbe generare la traduzione della nostra espressione come mero «nicht antworten», suffraga la propria ipotesi argomentando la sua scelta sulla base di una vasta

---

<sup>167</sup>) In altri termini, mentre non mi pare di aver riscontrato molti contrasti in dottrina circa la qualificazione di questo comportamento come indubbia figura di *indefensio* e per tale via circa il riconoscimento entro la protasi del *caput XXI* di uno schema bipartito, non mi sembra si possa affermare che il significato del sintagma '*i.i.n.r.*' sia stato finora pienamente compreso e spiegato nell'ambito del processo civile formulare *ex lege Rubria* o vigente a Roma: sul punto, proprio in tal senso, cfr. per tutti le conclusioni formulate da Y. THOMAS, *Confessus pro indicatio. L'aveu civil et l'aveu pénal à Rome*, in «L'aveu. Antiquité et Moyen-Âge, Actes de la table ronde organisée par l'École Française de Rome. Rome, 28-30 mars 1984», Rome, 1986, p. 89 ss., ora anche in ID., *Les opérations du droit*, cit., p. 239 ss.

<sup>168</sup>) BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 137 ss., 157 ss. e *praecipue* p. 173 ss.

<sup>169</sup>) Cfr. ad esempio SIMSHÄUSER, *rec. a BRUNA, Lex Rubria*, cit.), in «ZSS.», XCIII, 1976, p. 390 s.

<sup>170</sup>) Cfr. *supra*, nt. 162.

<sup>171</sup>) BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 173: «(...) unterlässt, dort hinsichtlich des betreffenden Falles zu der gerichtlichen Voruntersuchung zu erscheinen».

messe di testimonianze giuridiche e letterarie, che parrebbero suggerire un'accezione del sintagma 'non respondere' nel senso di «mancata comparizione»<sup>172</sup>.

L'interpretazione del Bruna, tuttavia, non pare avere incontrato ampio riconoscimento tra gli studiosi, soprattutto per il fatto – se così posso dire – che tale autore si è limitato a lanciare in aria il suo dardo senza riuscire anche a dargli adeguata forza e precisione: infatti, come qui si potrà documentare, alle fonti da lui citate se ne potrebbero aggiungere altre, talune anche di maggior valore argomentativo; il che non significa però che quanto si dirà possa bastare a rendere definitivamente persuasiva la sua ipotesi, sebbene sia da riconoscere che – dovendo restare sul terreno di un'interpretazione ristretta all'ambito del processo formulare – allo stato non mi pare sussistano elementi in grado di rigettarla completamente e di avanzare una più convincente opinione.

### ***5. Spunti per una possibile interpretazione del sintagma «in iure non respondere» come «mancata comparizione in giudizio» nell'ambito del processo formulare***

A livello di prima approssimazione già nel *Lexicon Totius Latinitatis* del Forcellini, sotto la voce 'respondeo', si noti che è possibile reperire una discreta serie di attestazioni dell'accezione di 'respondere' come «comparire»<sup>173</sup>. Ma restringendo il fuoco della nostra osservazione, è soprattutto dalla deposizione di alcune testimonianze, offerte da diverse fonti, sia giuridiche sia letterarie, che sembrerebbero potersi ricavare le più interessanti prove in favore del significato del nostro sintagma 'in iure non respondere' in una direzione sempre più

---

<sup>172</sup>) BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 173.

<sup>173</sup>) Cfr. Æ. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*<sup>4</sup>, Pavia, 1771, rist. anast. Bologna, 1965, IV, p. 115, sv. 'respondeo', sub n. 7.

precisa e riconducibile ad un senso sicuramente tecnico di «mancata comparizione in giudizio»<sup>174</sup>.

Iniziamo dall'esame di un primo gruppo di fonti, che solo per comodità espositiva chiameremo giuridiche, per poi passare ad un secondo gruppo di fonti, che riuniremo chiamandole generalmente letterarie:

### 5.1. Fonti giuridiche

A) Una prima attestazione particolarmente interessante per la ricerca del significato del sintagma 'in iure non respondere' si ritrova in un ambito alquanto pertinente al nostro settore d'indagine e segnatamente in un noto frammento papiraceo contenente copia di un verbale d'udienza del prefetto d'Egitto, Mezzio Rufo, in carica durante il regno dell'imperatore Domiziano. Si tratta della prima parte di *P. Hamb. I, 29, ed. Meyer, l. 1-9*<sup>175</sup>:

Ἀντίγραφ[ο]ν ὑπομνη(ματισμοῦ).  
(ἔτους) η Δομιτιανοῦ μη(νός) Καισαρείου ι.  
κληθέντων τινῶν ἐκ τῶν προ[τε]-  
θέντων πρὸς δικαιοδοσίαν ὀνομάτων]  
5 καὶ μὴ ὑπακουσάντων Μέττιος Ῥοῦφ[ος]  
ἐκέλευσε τὸν κ[ή]ρυκα κηρῶσαι· οἱ προτε-  
θέντες ἐπ' ἐμὲ καὶ μὴ ὑπακούσαντες

---

<sup>174</sup>) La rappresentazione bipartita di un gruppo di fonti tecniche e di un gruppo di fonti atecniche, cui si fa cenno nel testo, risponde a pure esigenze sistematiche di chi scrive ed è mutuata da GUARINO, *Giusromanistica*, cit., p. 151 ss. e p. 208 ss., per fare riferimento da un lato a una serie di fonti propriamente giuridiche, primarie (papiri) e secondarie (frammenti del Digesto), e dall'altro a una serie di fonti letterarie di varia natura (storica, retorica, erudita). In relazione alla ricerca e raccolta delle fonti citate nel testo sono stato a suo tempo debitore a Dario Mantovani: su alcune di esse, infatti, cfr. appunto D. MANTOVANI, *Gaio Gracco e i δικασταί di Plut. C.Gr. 3.7*, in «Athenaeum», LXXXII, 1994, p. 13 ss.

<sup>175</sup>) P.M. MEYER, *Juristische Papyri*, Berlin, 1920, n. 85, p. 292-294. Ma vedi anche «FIRA.», III<sup>2</sup>, § 169, p. 519, e G. PURPURA, *Gli editti dei prefetti d'Egitto (I sec.a.C. – I sec.d.C.)*, in «AUPA.», XLII, 1992, p. 587-590 e 666, n. 14.

ἴστωσαν, ὅτι πάλιν ἀναγορευθήσονται καὶ ἂν κα[ν]  
μηδὲ τότε ὑπακούσωσ[ι]ν ἀπόντες κριθήσονται.

In occasione di una sua seduta giudiziaria il prefetto d'Egitto, Mezzio Rufo, fa chiamare i nomi di alcune parti iscritte per l'udienza di quel giorno; quindi, una volta rilevato che esse non rispondevano, ordina a un banditore di proclamare che le parti iscritte che non rispondevano sarebbero state chiamate di nuovo, ma se ancora non avessero risposto all'appello, allora sarebbero state giudicate assenti<sup>176</sup>. Esorbita dagli stretti confini della presente indagine qualsiasi approfondimento volto a chiarire se il caso in esame dovesse essere pertinente a un'ipotesi di giudizio contumaciale o a un'ipotesi di *circumductio edicti* per assenza delle parti<sup>177</sup>, oppure se l'editto proclamato dal banditore potesse essere o meno assimilabile al così chiamato *edictum peremptorium unum pro omnibus*<sup>178</sup>. Un altro è invece il dato che a me sembrerebbe essere ben più importante in relazione al nostro argomento: il verbo ὑπακούειν, che nel frammento ricorre tre volte (l. 5, 7, 9), impiegato in diretta correlazione con il verbo καλεῖν o con il verbo ἀναγορεύειν, si direbbe assumere in questo contesto una chiara connotazione tecnica, che in positivo significa «essere presente», così come in negativo «essere assente»<sup>179</sup>. In altri termini – se ben riesco ad intendere la corretta sequenza delle varie situazioni processuali indicate dal testo in questione – colui il quale, iscritto nell'albo

---

<sup>176</sup> In questo senso cfr. PURPURA, *Gli editti*, cit., p. 588, e da ultimo MANTOVANI, *Gaio Gracco*, cit., p. 24.

<sup>177</sup> Nella prima direzione cfr. MEYER, *Juristische Papyri*, cit., p. 292, nell'altra cfr. A.J. BOYÉ, *La denuntiatio introductive d'instance sous le Principat*, Bordeaux, 1922, p. 73 nt. 7, nonché PURPURA, *Gli editti*, cit., p. 588 s.

<sup>178</sup> Cfr. *Paul. Sent.* 5.5a.6(7). Sull'evoluzione di tale procedura cfr. per tutti G. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, II, *L'introduzione del giudizio*. I, Milano, 1979, p. 53-64. Ma sulla questione accennata nel testo cfr. ancora PURPURA, *Gli editti*, cit., p. 588 s.

<sup>179</sup> Al riguardo cfr. MANTOVANI, *Gaio Gracco*, cit., p. 23 s., che nella locuzione della fonte citata riconosce a sua volta una sicura connotazione tecnica del verbo ὑπακούειν, fornendo un cospicuo patrimonio di fonti rivelatrici di tale accezione (nt. 51 e 52).



delle udienze di un certo giorno, sentiva chiamare all'appello il proprio nome doveva ὑπακούειν e coloro che avessero mancato di farlo, dopo una seconda chiamata, sarebbero stati giudicati «ἀπόντες»<sup>180</sup>. In ambito giuridico, allora, e per la precisione in ambito processuale<sup>181</sup>, sarei così incline a ritenere che il sintagma greco «μὴ ὑπακούειν» – in tutto corrispondente all'omologo latino 'non respondere' – non dovesse puramente esprimere soltanto il semplice significato di generica «mancata risposta verbale ad una interrogazione»<sup>182</sup>, ma dovesse esprimere anche quello di «mancata risposta verbale ad un appello nominativo», suscettibile di produrre conseguenze processuali a carico del soggetto chiamato a rispondere, a seconda dello specifico ambito o momento processuale in cui essa si verificava.

B) Ma è possibile rintracciare altre fonti papirologiche idonee a deporre in favore di un significato analogo e parimenti tecnico del sintagma in esame. Una di esse è *P. Tor.* 13 ed. Peyron<sup>183</sup>, in cui è documentato lo svolgimento di un processo contumaciale in materia alimentare, svoltosi a Menfi intorno al 147 a.C., fra un certo Χονούφιος e un certo Ψιτυαῆς. E dalla più verosimile interpretazione che si può dare di tale fonte, se non erro, si direbbe che anche qui proprio l'assenza del convenuto dovesse determinare l'immediata pronuncia di condanna in favore dell'attore con contestuale legittimazione all'esperimento di una diretta azione esecutiva<sup>184</sup>. Si leggano solo i due passaggi per noi più rilevanti, ossia:

---

<sup>180</sup>) In proposito si veda ancora quanto osservato da MANTOVANI, *Gaio Gracco*, cit., p. 24 e nt. 50.

<sup>181</sup>) Fatta eccezione – ben inteso – per quei soli contesti in cui, chiaramente, il sintagma 'non respondere' è da ricollegare con la proposizione di una formale *interrogatio in iure* (su cui cfr. anche «VIR.», Berlin, 1910, rist. Berlin-New York, 1966, V, p. 170 s., sv. 'respondeo', sub B).

<sup>182</sup>) Cfr. FORCELLINI, *Lexicon*, cit., IV, p. 115, sv. 'respondeo', sub 3.

<sup>183</sup>) A. PEYRON, *Papyri graeci regii Taurinensis Musei Aegypti, editi atque illustrati ab Peyron A.*, Torino, 1827, nr. 13. Ma si veda anche MEYER, *Juristische Papyri*, cit., p. 269 ss., n. 79 (da cui qui si cita).

<sup>184</sup>) In questo senso cfr. MEYER, *Juristische Papyri*, cit., p. 270-271.

- 7 Καταστάντος Χονούφιου τοῦ Πετήσιου, τοῦ  
δὲ προσκεκλημένου Ψινταέου οὐχ ὑπακούσαντος, |  
δια ἰ [ῆς] (ι)

e poco più sotto:

- Τῶν δὲ κατ'αὐτοῦ προτεθέντων καὶ ἄλλοτε  
μὲν καὶ τῆ β |  
19 τοῦ προ[κειμέ]νου μηνὸς καὶ μηδ' οὔτος ὑπακούσαντος  
τοῦ Ψινταέου προσκέκλητο ||  
καὶ διὰ ἰ (ι)

Anche in quest'ambito processuale – prima a *l.* 7 e poi allo stesso modo di nuovo a *l.* 19 – si noti il particolare uso del verbo ὑπακοῦειν: entrambe le volte è impiegato in diretta relazione con il verbo προσκέλευειν e in ogni caso sembrerebbe anche qui assumere una precisa connotazione tecnica, venendo a significare – preceduto da negazione – «non rispondere all'appello» ovvero «essere assente».

C) Un'altra fonte, sempre papirologica, da considerare è *P. Strassb.* I, 22 ed. Preisigke<sup>185</sup>, di cui si riporta soltanto la parte di maggiore rilevanza ai fini di questa indagine:

- 8 Προετέθη ἐν Ἀλεξανδ[ρ]είᾳ  
ἡ (ἔτει) Φαρμοῦθι κδ.  
Σουβατιανοῦ Ἀκύλα ἡγεμονεύσαντος  
(ἔτους) ιε Φαμενώθ ιζ. Κληθέν[τ]ων Σαβείνου  
καὶ Μαξίμου Διονυσίου καὶ ὑπακο[υ]σάντων  
13 μεθ' ἕτερα· Ἀκύλας εἶπεν· τί ἀποκρίνη  
πρὸς τὸν χρόνον [τ]ῆς [ν]ομῆς, ὡς φησι[ν] με-  
τὰ τὴν ὄνην τῆς Παυσοράπιος ἐτώ[ν] σχε-

---

<sup>185</sup> F. PREISIGKE, *Griechische Papyris der kaiserlichen Universitäts und Landesbibliothek zu Strassburg*, I, Leipzig, 1912. Ma vedi anche MEYER, *Juristische Papyri*, cit., p. 179 ss., n. 54 (da cui qui si cita).

---

- 18 δὸν δέκατεσσάρων, καὶ τῆν ἐν τούτῳ σιωπῆν;”  
Ἄσκληπιάδης ῥήτωρ εἶπεν· Ἔγονεν.” Ἄκυ-  
λας εἶπεν· Ἰατάξις εἰσὶν τῶν κυρίων περὶ  
τῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν οἰκούντων· ἂν ἄλλα-  
χόσε νομῆ παρακολουθήσῃ ἔχοντός τινος ἀφορμῆν  
καν βραχεῖαν δικαίαν κατοχῆς,  
σιωπήσαντος τοῦ νομίζοντος αὐτῶ διαφέρειν  
καὶ ἀνασχομένου ὑπὲρ δεκαετία, ἔχειν τ[ὸ] βέ-  
βαιον τοὺς κατασχόντας.”
- 23

Le riportate l. 8-23 rappresentano uno stralcio del registro ufficiale del prefetto d’Egitto, Subaziano Aquila, del 13 marzo 207 d.C., contenente una decisione vertente in materia di *longae possessionis praescriptio* su istanza di un certo Sabino nei confronti di un certo Massimo<sup>186</sup>. Si notino – a l. 11 e a l. 12 – i due genitivi assoluti κληθῆν[ε]των e ὑπακο[υ]σάντων: come si intuisce facilmente, il loro rapporto è il medesimo già evidenziato nell’esame delle fonti papirologiche precedenti, con la sola differenza che, questa volta, il verbo ὑπακούειν è impiegato positivamente. E qui il contesto in cui l’espressione si trova ed il tenore della frase che segue lascerebbero intendere chiaramente che il più semplice significato di «risposta verbale ad una interrogazione» difficilmente potrebbe attagliarsi al caso in esame. Dunque non sembrerebbe possibile altra interpretazione che quella di ritenere che anche in tale passo il verbo ὑπακούειν, sebbene non impiegato negativamente, stesse ancora a significare «rispondere all’appello», ovvero «essere presente». In altri termini sarebbe come dire che sia Sabino sia Massimo vengono chiamati avanti il prefetto ed entrambi rispondono all’appello, sono presenti, si presentano in giudizio.

D) A sostegno della sua interpretazione del sintagma «*in iure non respondere*» nel significato tecnico di «non comparire in giudizio», il Bruna – fra le fonti tecniche secondo lui meritevoli di attenzione – cita e discute due noti frammenti di Ulpiano e di Modestino, e cioè

---

<sup>186</sup> Cfr. al riguardo MEYER, *Juristische Papyri*, cit., p. 179.

segnatamente<sup>187</sup>:

D. 5.1.73.pr. (Ulp. 4 *de omn. trib.*): Et post edictum peremptorium impetratum, cum dies eius supervenerit, tunc absens citari debet: et sive responderit sive non responderit, agetur causa et pronuntiabitur, non utique secundum praesentem, sed interdum vel absens, si bonam causam habuit, vincet.

nonché

D. 48.17.5.pr. (Mod. 12 *pandect.*): Mandatis cavetur intra annum requirendorum bona obsignari, ut, si redierint et se purgaverint, integram rem suam habeant: si neque responderint neque qui se defendat habuerint, tunc post annum bona in fiscum coguntur.

E, volendo, le citazioni, che in tal senso si potrebbero trovare nel Digesto, sebbene tutte relative ad un'età alquanto posteriore rispetto a quella cui appartiene la nostra *Lex*, sarebbero anche di più e vanno ad affiancarsi alle altre testimonianze tratte dalle citate fonti papirologiche. Si legga dapprima:

D. 4.1.7.pr. (Marcell. 3 *dig.*): Divus Antoninus Marcio Avito praetori de succurrendo ei, qui absens rem amiserat, in hanc sententiam rescripsit: 'Etsi nihil facile mutandum est ex sollemnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est. Itaque si citatus non respondit et ob hoc more pronuntiatum est, confestim autem pro tribunali te sedente adiit: existimari potest non sua culpa. Sed parum exaudita voce praeconis defuisse, ideoque restitui potest'.

Come si vede, nel rescritto imperiale che è testualmente riportato dal giurista si fa riferimento al caso di un soggetto che '*citatus non respondit*'<sup>188</sup> e anche qui dunque – sostanzialmente allo stesso modo

---

<sup>187</sup>) BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 173.

<sup>188</sup>) Sulle caratteristiche e modalità della citazione e dell'eventualità di assenza di una o di entrambe le parti, cfr. per tutti KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 371-379.

delle fattispecie presentate dalle già citate fonti papirologiche – si ripropone il medesimo rapporto fra le azioni descritte dai due verbi – ‘*citare*’ e ‘(non) *respondere*’ – che sembrerebbero indicare una chiamata in giudizio (non) seguita dalla relativa comparizione in giudizio.

E poi si legga:

D. 49.1.23.3 (Papin. 9 *respons.*): Eum, qui cognovit edictum peremptorium, secundum ordinis causam dati placuit non recte provocasse, cum in eius potestate fuerit ante diem praestitutum pro tribunali respondentem aut defensum edicti denuntiationem rompere.

Un altro passo – quello sopra citato – che, pur nella sua specificità data dal particolare carattere del caso di un *edictum peremptorium*<sup>189</sup>, sembrerebbe comunque contribuire a gettare luce sul significato del verbo ‘*respondere*’: anche in questo particolare ambito processuale, infatti, esso parrebbe stare ancora una volta a significare «rispondere all’appello», cioè «essere presente», «comparire» davanti al tribunale.

Infine si considerino:

D. 49.14.15.2 (Mauric. 3 *ad legem Iul. et Pap.*): Divus Hadrianus rescripsit eandem poenam delatorem ferre debere, si citatus ad edictum non responderit, qua teneretur, si causam non probasset.

D. 49.14.15.4 (Mauric. 3 *ad legem Iul. et Pap.*): Quod si tribus edictis a praefecto aerario adesse delator iussus venire noluerit, secundum possessorem sit pronuntiandum: sed ab eo, qui ita adesse iussus respondente possessore non adfuerit, tantum exigendum, quantum apud aerarium ex ea causa quam detulerit remaneret, si professionem eam implesset.

Anche all’interno di questi due passi, appartenenti a un medesimo testo di Mauriciano, si possono cogliere due interessanti impieghi del verbo ‘*respondere*’: nel primo la diretta connessione con ‘*citatus*’ offre ancora una volta lo spunto per ribadire il significato tecnico del sin-

---

<sup>189</sup>) Sull’*edictum peremptorium* cfr. per tutti FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo*, II, I, cit., p. 53-64.

tagma nel senso di risposta alla chiamata in giudizio; nel secondo parrebbe di potere agevolmente intuire un'accezione del verbo nel significato di «colui che è presente» già solo in ragione dell'accostamento, prima per enfasi e poi per contrapposizione, con il verbo 'adesse', impiegato ora in senso positivo, ora in senso negativo.

## 5.2. Fonti letterarie

A) Fra le fonti di genere letterario una testimonianza particolarmente illuminante ai nostri scopi proviene da un passo di un'orazione tribunitia pronunciata da Gaio Gracco nell'anno 123 a.C. e riportata da:

Plut, *C. Gr.* 3, 7<sup>190</sup>: καίτοι πάτριόν ἐστιν ἡμῖν, εἴ τις ἔχων δίκην θανατικὴν μὴ ὑπακούει, τούτου πρὸς τὰς θύρας ἔωθεν ἐλθόντα σαλπικτὴν ἀνακαλεῖσθαι τῆ σάλπιγγι, καὶ μὴ πρότερον ἐπιφέρειν ψῆφον αὐτῶ τοὺς δικαστάς. οὕτως εὐλαβεῖς καὶ πεφυλαγμένοι περὶ τὰς κρίσεις ἦσαν.

Il dato riferito da questa fonte, solitamente citata e discussa in altro genere di studi pertinenti più propriamente al processo criminale, sembra rivelarsi anche in questa *sedes materiae* come un elemento doppiamente significativo: anzitutto, nel passo in questione si ritrova l'ennesimo impiego del verbo ὑπακούειν, quale sinonimo del verbo latino 'respondere' in ambito sicuramente tecnico e perciò quanto mai rilevante anche per la presente indagine; in secondo luogo, la testimonianza in oggetto appartiene ad un periodo addirittura – e non di poco – anteriore alla nostra *Lex* e, soprattutto, trova riferimento ad una situazione che si verificava sicuramente a Roma.

Detto in estrema sintesi, Gaio Gracco, dolendosi per la fine subita dai compagni del fratello Tiberio mandati a morte senza processo, richiama qui alla memoria, non senza lodarla, la moderazione

---

<sup>190</sup>) Il brano in esame è tratto da «Oratorum Romanorum Fragmenta»<sup>4</sup> (ed. E. MALCOVATI), I, n. 48,31, Torino, 1976, p. 183, da cui si cita, sul quale cfr. l'ampio e approfondito commento da parte di MANTOVANI, *Gaio Gracco*, cit., p. 13 ss.

usata dagli antichi nell'amministrazione della giustizia: a tal punto – declama testualmente l'oratore – erano giunte la prudenza e la cautela degli antichi, che accadeva che, qualora un imputato in un processo capitale non avesse risposto alla citazione presentandosi in giudizio, era costume mandarlo a chiamare con un avviso portato attraverso un trombettiere, il quale si recava alla sua porta all'alba; e prima che ciò avvenisse, i giudici non osavano dare il voto su di lui. Come è stato persuasivamente ricostruito, questo passo gracciano potrebbe lasciar intendere quanto meno un succedersi di tre fasi distinte: «dapprima veniva emesso un ordine di comparizione, poi, nel giorno stabilito, si teneva l'appello nominativo e, in caso di mancata risposta, si disponeva un rinvio, forse al giorno d'udienza immediatamente successivo, nel quale, all'alba, si procedeva finalmente alla solenne chiamata a mezzo del trombettiere davanti alla porta dell'imputato. Solo allora i giudici emanavano il loro verdetto in assenza dell'imputato»<sup>191</sup>. Ciò detto, qualora – come anch'io credo – tale ricostruzione colga nel segno e non vi sia ragione alcuna di dubitare dell'autenticità della relazione offerta da Plutarco<sup>192</sup>, non vedo quale altro significato si potrebbe attribuire al verbo ὑπακούειν se non quello esclusivo – e senza dubbio tecnico – di «rispondere all'appello».

B) Già vi era stato chi come il Bruna<sup>193</sup> – pur senza dedicarvi alcun genere di commento – aveva citato a conforto della sua opinione un passo delle Verrine di Cicerone:

Cic., *in Verr.* 2.2.98: (...) Citat reum; non respondit; citat accusatorem (attendite, quaeso, iudices, quanto opere istius amentiae fortuna ipsa adversata sit, et simul videte qui Stheni causam casus adiuerit); citatus accusator, M. Pacilius, nescio quo casu non respondit, non adfuit.

Ma per una migliore comprensione del testo non si può tralasciare

---

<sup>191</sup>) MANTOVANI, *Gaio Gracco*, cit., p. 25.

<sup>192</sup>) Al riguardo cfr. ancora MANTOVANI, *Gaio Gracco*, cit., p. 26 e nt. 57.

<sup>193</sup>) Cfr. BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 173.

di considerare attentamente anche il paragrafo immediatamente seguente:

Cic., *in Verr.* 2.2.99: Si praesens Sthenius reus esset factus, si manifesto in maleficio teneretur, tamen, cum accusator non adesset, Sthenium condemnari non oporteret. Etenim si posset reus absente accusatore damnari, non ego a Vibone Veliam parvulo navigio inter fugitivorum ac praedonum ac tua tela venissem, quo tempore omnis illa mea festinatio fuit cum periculo capitis, ob eam causam ne tu ex reis eximere si ego ad diem non adfuissem (...).

Nel primo squarcio appena riferito della celebre orazione ciceroniana contro Verre (2.2.98) si trova ancora una volta indizio dell'esistenza di un preciso rapporto diretto fra il verbo 'citare' e il verbo 'respondere'; e ancora, sempre dallo stesso passo, sembrerebbe potersi trarre prova anche del fatto che tale attività di *respondere* o *non respondere* non fosse prerogativa solo del reo, ma – si direbbe – persino dell'accusatore, il quale non doveva certo essere chiamato a rispondere verbalmente a qualche domanda, ma non poteva che rispondere o non rispondere esclusivamente all'appello del proprio nome. Si noti, ulteriormente, come le sequenze del processo siano scandite perfettamente da una incalzante costruzione paratattica, che risponde alla funzione di rappresentare efficacemente il rapido succedersi delle varie fasi: viene citato il reo; non risponde; viene citato l'accusatore; non risponde, non è presente. Se questo è l'ordine dei fatti narrati da Cicerone, i lemmi 'respondere' e 'adesse' non possono che essere intesi come sinonimi: infatti, come più marcatamente si nota in principio del successivo § 99, l'Arpinate sembrerebbe enfatizzare l'assenza dell'accusatore, il quale non risponde, vale a dire – come ribadisce lo stesso l'oratore – non è presente. Un differente significato del termine 'respondere', magari come una qualsiasi forma di replica ad un'interrogazione, mi parrebbe in questo caso certamente da escludere: ciò a mio avviso sarebbe decisamente fuori luogo rispetto al contesto dell'orazione, ove non viene fatto alcun cenno ad istanze interrogatorie, cui dovrebbe far seguito qualche risposta.



Ma vi sono molti altri passi della seconda orazione contro Verre, dalla cui lettura il significato del verbo ‘respondere’ sembra chiaramente consistere in un mero sinonimo di ‘adesse’ e quindi venire a confermare quanto appena sopra osservato a proposito di Cic., in *Verr.* 2.2.98-99. Apparendo però quasi superfluo operare qualsiasi ulteriore commento a questi prossimi testi – salvo rischiare di cadere in continue ed inutili ripetizioni – mi limiterò unicamente a riportarli nelle parti da me ritenute essenziali:

Cic., in *Verr.* 2.1.1: Neminem vestrum ignorare arbitror, iudices, hunc per hosce dies sermonem vulgi atque hanc opinionem populi Romani fuisse, Gaium Verrem altera actione responsurum non esse neque ad iudicium adfuturum.(...).

Cic. In *Verr.* 2.1.2: Est idem Verres qui fuit semper, ut ad audendum proiectus, sic paratus ad audiendum. Praesto est, respondet defenditur; ne hoc quidem sibi reliqui facit ut, in rebus turpissimis cum manifesto teneatur, si reticeat et absit, tamen impudentiae suae pudentem exitum quaesisse videatur (...).

Cic., in *Verr.* 2.1.3: Neque hoc a vobis populus Romanus exspectat neque eo potest esse contentus, si condemnatus sit is qui adesse noluerit, et si fortes fueritis in eo quem nemo sit ausus defendere. Immo vero adsit, respondeat; summis opibus, summo studio potentissimorum hominum defendatur; (...).

Cic., in *Verr.* 2.1.6: (...) Tametsi de absolutione istius neque ipse iam sperat nec populus Romanus metuit: de impudentia singulari, quod adest, quod respondet, sunt qui mirentur (...).

Non dissimili considerazioni suggerirebbero poi altre fonti, le quali pongono piuttosto in evidenza la sussistenza di una determinata relazione fra la mancata risposta del *citatus* e la configurabilità di scusare l'assenza del *non respondens*. Si veda dapprima:

Cic., *Phil.* 5.5.14: Quaero, igitur, si Lysiades citatus iudex non responderit excuseturque Areopagites esse nec debere eodem tempore Romae et Athenis res iudicare, accipietne excusationem is qui questioni praeerit Graeculi iudicis, modo palliati, modo togati? An Athenien-

sium antiquissimas leges negleget? (...)

Come si vede bene dietro le fessure della tagliente ironia ciceroniana, nel passo sopra riportato il soggetto '*citatus*' è addirittura uno dei *iudices* della *quaestio* e la circostanza che sia addotta la giustificazione che egli non possa essere nel medesimo tempo a Roma e ad Atene per giudicare, mi sembra chiaramente indicare da sola il significato di quel '*non responderit*', ancora una volta identico a quelli più volte su menzionati.

E si legga poi:

Gell., *noct. Att.* 11.1.4: Quando igitur nunc quoque a magistratibus populi Romani more maiorum multa dicitur vel minima vel suprema, observari solet, ut oves genere virili appellentur; atque ita M. Varro verba haec legitima, quibus minima multa diceretur, concepit: 'M. Terentio, quando citatus neque respondit, neque excusatus est, ego ei unum ouem multam dico' (...).

Anche la citazione di Varrone fatta da Gellio non sembra lasciar dubitare del fatto di essere dinanzi a un ennesimo caso di mancata risposta dinanzi al magistrato, ovvero di assenza, del soggetto '*citatus*', nei confronti del quale è prevista la comminazione di una multa, a meno che egli sia in grado di ripresentarsi validamente scusato.

Infine si veda:

Liv., *urb. cond.* 25.4.9: Postumius vadibus datis non adfuit. Tribuni plebem rogaverunt, plebesque ita scivit, si M. Postumius ante kalendas Maias non prodisset citatusque eo die non respondisset neque excusatus esset, videri eum in exsilio esse bonaque eius venire, ipsi aqua et igni placere interdicti.

Tale passo di Livio mi sembra offrire un duplice dato di grande interesse. In primo luogo, anche tale testo parrebbe lasciare intendere la sussistenza di una qualche relazione fra la mancata risposta del soggetto *citatus* e la configurabilità di scusare l'assenza del *non respondens*, di modo che, con riferimento al significato del sintagma '*non respondisset*', si potrebbe ricavare dal passo un'ennesima testimonianza

a favore della solita interpretazione. In secondo luogo, lo stesso testo sembrerebbe presentare un particolare caso di  *fictio*, in parte simile alla  *fictio damnationis* prospettata dalla nostra Lex nel caput XXI<sup>194</sup>: infatti, così come nella nostra Lex è configurata una ipotesi di  *fictio damnationis* per colui che mancherà di  *in iure respondere* e risulterà  *indefensus*, anche nel brano liviano si fa riferimento ad una ipotesi di  *fictio* e più esattamente ad una particolare  *fictio exilii* – produttiva di particolari effetti<sup>195</sup> – nei confronti di M. Postumio per il caso in cui egli,  *citatus* per un processo fissato alle calende di maggio, avesse eventualmente mancato di  *respondere*, cioè di comparire, e non fosse risultato validamente giustificato.

Seppure ancora vertente in materia di processo criminale, vale la pena di ricordare anche un'altra interessante testimonianza di giudizio di condanna nei confronti di un accusato, il quale ' *non respondisset*':

Ascon., in  *Cornel.*, p. 65, 11-17 Giarr.<sup>196</sup>: (...) Manilius, qui iudicium per operarum duces turbaverat, deinde, quod ex S.C. ambo consules praesentes erant et praesidebant ei iudicio, non respondisset absensque esset damnatus, recreavit se C. Cominius ut infamiam acceptae pecuniae tolleret, ac repetiit Cornelium lege maiestatis (...).

Da quanto apprendiamo dal passo Manilio viene condannato mentre o in quanto egli è  *absens*; ma ciò equivale soprattutto a confermare che colui che  *non respondet* è colui che non è presente, cioè che non risponde all'appello, e quindi non compare.

Le testimonianze raccolte sono numerose e nella sostanza tutte parrebbero deporre nel senso indicato. Tuttavia a questo punto, valutata la natura della maggioranza delle fonti citate, qualcuno potrebbe forse osservare che una siffatta necessità di  *respondere* sarebbe

---

<sup>194</sup>) Cfr. XXI, 7-14.

<sup>195</sup>) Vale a dire, segnatamente, la  *bonorum venditio* e l' *interdictio aquae et ignis* contro di lui.

<sup>196</sup>) C. GIARRATANO,  *Asconii Pediani Commentarii*, Roma, 1920, rist. Amsterdam, 1967, da cui si cita.

tutt'al più stata presente solo nell'ambito dei processi criminali o di quei particolari processi fra privati e autorità dotate di *ius vocationis*, presso i quali cioè era talvolta richiesta la chiamata formale delle parti mediante intervento di un *praeco*<sup>197</sup>. Ma ci viene in aiuto una preziosa e interessante notizia offertaci da Festo, la quale contribuisce a gettare luce sul punto in questione. I luoghi benché quasi analoghi sono due e precisamente:

Fest., *verb. sign.*, sv. '*ordinarium*', p. 198, 9 L.<sup>198</sup>: *Ordinarium hominem Oppius ait dici solitum scurram et improbum, qui assidue in litibus moraretur : ob eamque causam in ordine staret adeuntium praetorem.*

Fest., *verb. sign.*, sv. '*ordinarius*', p. 199, 3 L.: *Ordinarius homo scurra et improbus, qui assidue in litibus moratur, ob eamque causam in ordine stat praetorem adeuntium, (...).*

Come si vede, entrambi i luoghi festini accennano ad una folla di persone disposte in fila, mentre si recano dal Pretore a Roma: il che ben potrebbe anche provare che per ogni giorno d'udienza dovevano molto probabilmente presentarsi *in iure* decine di litiganti. Ma se è così, allora potrebbe anche apparire ragionevole ipotizzare che il Pretore – al fine di organizzare al meglio l'andamento dei lavori del proprio giorno di udienza in base al numero di cause da discutere – non potesse certamente trascurare di tenere un apposito registro delle udienze della mattinata, similmente a ciò che già si era potuto arguire commentando il testo di *P. Hamb.* I, 29, 1-9 per quanto riguarda l'attività giurisdizionale svolta dal prefetto d'Egitto Mezzio Rufo<sup>199</sup>. Il che forse potrebbe anche autorizzare a formulare l'ipotesi che, assai verosimilmente, pure nei processi civili ad un certo

---

<sup>197</sup>) Tale probabilmente doveva essere il più consueto contesto nel quale poteva verificarsi l'evenienza di un appello nominativo ufficiale, cui doveva seguire una immediata risposta del chiamato: sul punto cfr. MANTOVANI, *Gaio Gracco*, cit., p. 23 ss. e nt. 47-48-49.

<sup>198</sup>) W.M. LINDSAY, *Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome*, Leipzig, 1913, rist. New York, 1918, da cui si cita.

<sup>199</sup>) Cfr. *supra* nt. 175.

punto fosse invalso l'uso di far chiamare le parti *in iure* mediante appello dei loro nomi e che, pertanto, tale sistema fosse andato nel tempo regolamentandosi in maniera sempre più rigida, fino a determinare la previsione di una vera e propria *regula iuris* – talora addirittura prevista nei minimi dettagli per iscritto in alcuni testi – in base alla quale era stabilita la perdita della lite per la parte (più frequentemente il convenuto) che avesse omesso al proprio turno di rispondere presente all'appello nominale, venendo di conseguenza considerata come non comparsa in giudizio.

**6. Il significato del sintagma «*in iure non respondere*» nell'ambito di un processo esclusivamente di tipo formulare: limiti e prospettive**

Restando naturalmente all'interno della dinamica processuale del solo *agere per formulas* e alla luce delle considerazioni fin qui svolte, io credo che si potrebbe validamente tentare di sostenere che il sintagma '*in iure non respondere*', documentato nella *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, avesse senz'altro un significato tecnico, tipico di quel contesto parimenti tecnico in cui tale espressione veniva solitamente impiegata. Tuttavia, per le diverse critiche e perplessità suscitate da ciascuna, ritengo anche che nessuna delle proposte interpretative formulate dagli studiosi e passate in rassegna fin qui si possa considerare pienamente soddisfacente: nemmeno, tutto sommato, la proposta per così dire maggioritaria, secondo la quale tale locuzione avrebbe significato la generica condotta del convenuto che avesse mancato di prendere posizione in qualsiasi modo dinanzi all'*editio* della formula compiuta dall'attore *in iure*, in quanto anche tale spiegazione rimane a mio parere tutto sommato alquanto evanescente e finisce in certo qual modo per esaurirsi in se stessa, senza connotarsi di un preciso contenuto giuridico collocabile entro i margini di svolgimento del processo *per formulas* quale noi conosciamo.

In tale ambito, o se vogliamo essere più precisi nel particolare

ambito processuale descritto dalla nostra *Lex*, la soluzione che invece mi è parsa più convincente è quella secondo la quale il sintagma ‘*in iure non respondere*’ esprimerebbe il comportamento del convenuto che non risponde all’appello nominale compiuto *in iure* dal magistrato e che pertanto, in caso di mancata risposta, risulta non comparso, cioè assente. E siffatta condotta – come è verosimile pensare alla luce delle conseguenze sanzionate dal testo del *caput* in esame – avrebbe integrato una sostanziale ipotesi di *indefensio*, il cui ricorrere doveva costituire proprio una delle più ricorrenti situazioni processuali di *indefensio*, che molto probabilmente andò assumendo nel tempo tale e tanta importanza, da assurgere a ipotesi ben definita e circoscritta, quasi a sé stante, mostrando una precisa autonomia rispetto a tutte le altre fattispecie integranti *indefensio* e individuate dalla nostra *Lex* nell’ambito della seconda fattispecie generale riconosciuta nel *caput* XXI<sup>200</sup>. In altri termini, sempre ipotizzando esclusivamente lo svolgimento di un processo di tipo formulare, da una parte lo statuto municipale avrebbe previsto la più grave ipotesi di colui che non rispondeva all’appello, non comparendo nemmeno in giudizio; dall’altra parte, le due ipotesi di chi, pur comparendo *in iure*, veniva comunque ad ostacolare o interrompere la prosecuzione del processo, rifiutandosi di concludere la *sponsio tertiae partis* richiesta al convenuto nei processi di *certae creditae pecuniae* oppure non accettando di aderire comunque alla conclusione della *litis contestatio*<sup>201</sup>.

---

<sup>200</sup>) Cfr. XXI, 7-8.

<sup>201</sup>) Sulla particolare dinamica delle ultime due citate ipotesi comportamentali, si veda per tutti PROVERA, *Il principio*, cit., p. 97. Sulle più precise modalità di prestazione della *sponsio tertiae partis*, cfr. per tutti KASER, *Das römischen Zivilprozessrecht*, cit., p. 212 ss. Sul comportamento di chi ‘*non iudicio uti oportebit se defendet*’ (XXI, 8), mi sembra utile fare rinvio direttamente alle fonti: cfr. quindi D. 50.17.52 (Ulp. 44 ad ed.: ‘*Non defendere videtur non tantum qui latitat, sed et is qui praesens negat se defendere aut non vult suscipere actionem*’), D. 5.1.63 (Ulp. 49 ad ed.: ‘*Recte defendi hoc est, iudicium accipere vel per se vel per alium, sed cum satisfactione. nec ille videtur defendi, qui quod iudicatum est non solvit*’), e Cic. *Quinct.* 21.66 (‘*Quid deinde fit? Alfenus, ut omnes intellegere possent iudicio defendi Quinctium, ne qua subesse posset aliena aut ipsius officio aut huius existimatione suspicio, viros bonos compluris advocat, te-*

Se il testo legislativo presuppone un riferimento esclusivo ad un regime processuale di tipo esclusivamente formulare, l'ipotesi qui sostenuta a me pare la più persuasiva, ma non ha certamente la pretesa di presentarsi come un punto di arrivo definitivo, semmai come un nuovo punto di partenza o di rinnovo della discussione. Del resto, come possono insegnarci più di due secoli di studi sulla *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, l'oscurità di alcuni termini del documento veleiate sembra destinata a poter essere dissolta solo in minima parte e sempre a piccoli passi.

Come detto, si sono già poste in evidenza le numerose perplessità suscitate dalle molteplici interpretazioni che sono state fornite dagli studiosi<sup>202</sup>; e certo non si vuole negare che qualche spiraglio di critica potrebbe essere offerto anche dall'ipotesi interpretativa qui proposta.

Una prima obiezione potrebbe fondarsi sul riferimento ai tre luoghi della stessa *lex Rubria*, nei quali il verbo '*respondere*' è impiegato congiuntamente ad un '*nihil*'. Per l'esattezza si tratterebbe di XXII, 36-37, di XXII, 44 e di XXII, 49. Ora, com'è noto, il *caput* XXII della *Lex* verte in materia di processi in cui venivano esperite *actiones* non aventi a oggetto una *certa credita pecunia* e la struttura di tale *caput* si presenta non molto dissimile da quella del precedente *caput* XXI<sup>203</sup>. Ebbene, anche nel *caput* XXII uno dei comportamenti considerati come presupposto di una certa *factio* è quello del convenuto *non respondens*, ma in questa sede appunto l'espressione è arricchita dall'aggiunta del termine '*nihil*', che a prima vista sembrerebbe ricorrere come un complemento oggetto di '*respondere*'. Se quindi fosse inteso come pronome al caso accusativo, '*nihil*' potrebbe essere

---

*statur isto audiente se pro communi necessitudine id primum petere, ne quid atrocius in P. Quintium absentem sine causa facere conetur; sin autem inimicissime atque infestissime contendere perseveret, se paratum esse omni recta atque honesta ratione defendere quod petat non debere: se iudicium id quod edat accipere*').

<sup>202</sup> Cfr. *supra*, nt. 159 ss.

<sup>203</sup> Per un esame critico approfondito del *caput* XXII della *Lex*, cfr. per tutti BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 190-227.

posto in rapporto a ‘*respondere*’ solo attribuendosi a quest’ultimo il significato di risposta verbale ad una precisa istanza interrogativa.

Tuttavia tale critica non mi sembra affatto decisiva. In primo luogo, infatti, si potrebbe subito replicare considerando la possibilità di intendere comunque il termine ‘*nihil*’ in senso avverbiale e così mantenere valida l’interpretazione accolta. Ma soprattutto, in secondo luogo, vale la pena di confrontare il nostro testo con quello ad esempio di una costituzione – C.I. 7.39.8.3 (*Imp. Iustinianus A. Menae pp.*) – dove il verbo ‘*respondere*’ risulta impiegato preceduto dall’avverbio ‘*minime*’, ma non per questo perdendo lo stesso significato tecnico che invece nella nostra *Lex* si vorrebbe porre in discussione<sup>204</sup>. La somiglianza di argomento dei due contesti non lascia dubbi sulla identità di significato sostanziale dei due sintagmi, che, pur diversamente contraddistinti ora da un ‘*nihil*’ ora da un ‘*minime*’, si direbbero conservare entrambi il loro specifico valore di locuzione tecnica significante «mancata risposta in giudizio».

Un doppio ordine di problemi si potrebbe ulteriormente presentare sotto un profilo più propriamente dogmatico: da un lato, problemi – per così dire – di coordinamento interno in relazione ai caratteri strutturali della *ductio* ed al suo impiego nel processo *ex lege Rubria*; dall’altro lato, problemi di coordinamento esterno in relazione all’esistenza della diversa tutela prevista dall’editto del Pretore con

---

<sup>204</sup> C.I. 7.39.8.3 (*Imp. Iustinianus A. Menae pp.*): ‘*Sed et si quis non per vim, sed sententia iudicis delinuit, ea tamen occasione, quod absens prior possessor et ad litem vocatus minime respondit, licebit ei ad similitudinem ceterorum, qui rei dominium habent, intra annum se offerenti cautionemque suscipiendae litis danti eandem rem recipere superque ea cognitionalia subire certamina*’. Al convenuto contumace, cui è stato tolto il possesso della cosa rivendicata, si concede facoltà di costituirsi in giudizio nel termine di un anno dando cauzione: in tal modo egli riacquisterà il possesso della cosa. Si tratta di un’innovazione giustiniana in tema di processo contumaciale, per cui la causa non poteva essere decisa prima che fosse trascorso un anno dalla dichiarazione di contumacia. La norma tende a favorire il contraddittorio fra le parti, anche se non sovverte il principio, già in vigore nella prima *cognitio*, secondo cui una causa poteva svolgersi ed essere decisa anche in presenza di una sola delle parti.



la concessione della *missio in bona* nei confronti di colui ‘*qui fraudationis causa latitarit*’ o ‘*qui absens iudicio defensus non fuerit*’<sup>205</sup>.

Quanto al primo profilo di critica, qualcuno potrebbe più precisamente obiettare la circostanza che non parrebbe configurabile una *ductio* personale nei confronti di un convenuto che non avesse risposto all’appello, ossia che non era comparso *in iure*, e che quindi fisicamente non si trovava *in iure*. E questa in prima battuta potrebbe anche apparire una critica difficilmente contestabile, ma non è così: infatti, in materia di esecuzione personale – come si può desumere dal testo di XII Tab. III.2-3<sup>206</sup> – era prevista sia una ipotesi di *in ius ductio* sia una di *secum ductio*. Ma solo quest’ultima era la vera e propria *ductio* del *iudicatus* o del *confessus* nella dimora del creditore; l’altra, invece, era una sorta di *ductio* preliminare in giudizio del medesimo (*iudicatus* o *confessus*), volta allo scopo di fargli subire la *ductio* definitiva solo in un secondo tempo<sup>207</sup>. Che tale ultima *ductio* dovesse costituire una sanzione esecutiva, sanabile solo attraverso l’effettivo soddisfacimento della pretesa del creditore e non mediante la mera assunzione della *defensio*, mi sembra poi opinione da preferirsi non solo per ragioni dogmatiche<sup>208</sup>, ma anche per una questio-

---

<sup>205</sup> Cfr. Cic., *Quinct.* 19.60: ‘(...) *Tracta edictum. Qui fraudationis causa latitarit. Non est is Quinctius: nisi si latitant, qui ad negotium suum relicto procuratore proficiuntur. Cui heres non exstabit. Ne is quidem. Qui exsili causa solum verterit dici id non potest. Qui absens iudicio defensus non fuerit. Ne id quidem (...)*’. Sul passo cfr. BUTI, *Il «praetor»*, cit., p. 264 e nt. 142 (e cfr. anche Gai., *inst.* 3.78).

<sup>206</sup> Sul punto cfr. *supra*, nt. 119.

<sup>207</sup> In tal senso cfr. NICOSIA, *Il processo*, II, cit., p. 140-143.

<sup>208</sup> Come rileva PROVERA, *Il principio*, cit., p. 99-102, non disponiamo di alcuna sicura prova testuale che comprovi indubitabilmente la possibilità di una difesa tardiva del *ductus*, eccetto D. 4.6.23.pr. (Ulp.12 *ad ed.*), che pure non sembra essere del tutto probante (così lo stesso G. PUGLIESE, *Actio e diritto subiettivo*, Milano, 1939, p. 372-373, il quale peraltro sostiene una opinione opposta al Provera); né risulta persuasivo il richiamo alla *missio in bona* per l’appunto congegnata in modo da permettere una difesa tardiva, atteso proprio che la medesima fu introdotta dal pretore non già per realizzare l’esecuzione forzata del giudicato, bensì per colpire precisamente l’atteggiamento ostruzionistico del latitante o dell’assente *indefensus*. *Contra*, tuttavia, cfr. WLISSAK, *Konfessio*, cit., p. 15-25, PUGLIESE, *Il processo formulare*, II, cit., p. 212-215, KASER, *Das römische*

ne di coerenza logica del *caput XXI*, inteso come sistema di disposizioni che si prefiggevano di tutelare in maniera uniforme i diritti di credito di *certa pecunia* riconosciuti in base a *confessio* o non contestati in giudizio per *indefensio* del debitore convenuto<sup>209</sup>.

Quanto al secondo profilo di critica sopra accennato, provo ad immaginare il caso in cui – accogliendosi in linea ipotetica il significato tecnico di ‘*in iure non respondere*’ come mancata risposta e quindi come mancata comparizione *in iure* – qualcuno legittimamente si domandi la ragione del differente mezzo di tutela offerto contro due comportamenti in sostanza quasi analoghi tra loro, quello cioè del *non respondens in iure indefensus ex lege Rubria* e quello del latitante o assente, che al pari del primo non compaia in giudizio: la *ductio* personale nella prima ipotesi, la *missio in bona* nella seconda<sup>210</sup>.

Ma a simile osservazione, anzitutto, io mi sentirei subito di replicare facendo notare che nel *caput XXII* della *Lex*, vertente in materia di azioni aventi oggetto diverso da *certa pecunia*, è previsto – nella stessa ipotesi – di devolvere al Pretore il compito di emanare i necessari provvedimenti del caso, ivi compreso il potere di ordinare la *ductio* o la *missio in bona* del debitore. Il che, forse, potrebbe significare che in caso di liti di modesto valore economico era ritenuto più comodo e sufficiente, verosimilmente anche per intuibili ragioni pratiche, devolvere l’intera soluzione delle controversie direttamente al magistrato locale, immediatamente legittimato a decretare la *ductio* personale in via satisfattiva; in caso invece di liti di più alto valore o di più difficile e lunga definizione, probabilmente, era diversamente previsto soltanto il ricorso al Pretore, che nella nostra ipotesi – anziché solo la *ductio* – avrebbe potuto decretare anche la *missio in bona*. L’identica sanzione, che era prevista nei confronti del latitante-assente, era

---

*Zivilprozessrecht*, cit., p. 207 s., e BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 159 s.

<sup>209)</sup> Sul punto cfr. PROVERA, *Il principio*, cit., p. 102-105.

<sup>210)</sup> Sui presupposti dell’intervento del pretore nei confronti del latitante e dell’assente, si veda per tutti BUTI, *Il «praetor»*, cit., p. 267-277. Sulla genesi e sull’evoluzione della *missio in bona* o *in possessionem*, cfr. GIUFFRÈ, *La «bonorum venditio»*, cit., p. 342-350.

dunque concessa anche nei confronti del debitore *non respondens*, sebbene solo in relazione ad un certo tipo di azioni, perché in definitiva identiche erano nella sostanza le tre fattispecie comportamentali realizzate. Tuttavia – come già si è avuto modo di mettere in evidenza<sup>211</sup> – i magistrati municipali non erano competenti a decretare la *missio in bona* e ciò forse potrebbe spiegare la ragione della differente sanzione processuale prevista nei due *capita*.

Confutate o perlomeno ridimensionate di molto tutte le possibili obiezioni di cui si è appena detto, non resta ora che ribadire quelle che, in estrema sintesi, potrebbero ritenersi le principali linee interpretative fin qui proposte con riferimento alla lettura complessiva delle previsioni normative del *caput XXI* della nostra *Lex* e, in modo particolare, in relazione all'individuazione del più preciso significato del sintagma '*in iure non respondere*' all'interno di un orizzonte processuale di tipo esclusivamente formulare.

Almeno per una parte delle conclusioni fin qui raggiunte, anziché ripetere *in toto* quanto già in precedenza affermato<sup>212</sup>, mi sembra opportuno richiamare alcune considerazioni del Laffi, che sottoscrivo e quindi ritengo più efficace ritrascrivere qui integralmente<sup>213</sup>: «L'equiparazione del *non respondens* al *confessus* sul piano della *damnatio* (a cui la *confessio* è già assimilata) e l'equiparazione, su questa base, della mancata *defensio* dell'uno di fronte all'*actio confessi* alla mancata *defensio* dell'altro di fronte all'*actio certae creditae pecuniae* consentiva al magistrato locale di colpire il *non respondens-indefensus* con una *ductio* che non era più suscettibile di essere revocata indefinitamente, ma aveva il carattere di una sanzione definitiva e che, in più, poteva essere attuata immediatamente, come già avveniva, appunto, a carico del *confessus*

---

<sup>211</sup>) Cfr. *supra*, nt. 105.

<sup>212</sup>) Come punto di partenza cfr. *supra*, capitolo III, § 5.

<sup>213</sup>) Così esattamente LAFFI, *La Lex*, cit., p. 34-35, il quale, rispetto a quanto da lui stesso sostenuto in tale sede (p. 32-33) è sembrato di recente mostrare di aderire all'interpretazione del sintagma '*non respondere*' proprio nel significato tecnico di «non comparire in giudizio»: cfr. U. LAFFI, *La morte del reo nel procedimento de repetundis*, in «Studi A. Garzetti», Brescia, 1996, p. 241 nt. 25.

*certae pecuniae* che non si difendeva di fronte all'*actio confessi* (e, *in primis*, a carico del *damnatus* che non si difendeva di fronte all'*actio indicati*)».

Dunque ecco lo schema: a) *confessus certae creditae pecuniae*, inadempiente e *indefensus*; b) *in iure non respondens*, inadempiente e *indefensus*. Difficile da intravedere immediatamente in tutta la sua complessa e minuziosa prospettazione, è proprio questa la struttura sostanzialmente bipartita delle fattispecie processuali che si ritrovano nel *caput* XXI dello statuto, ove, a mio avviso, principalmente due sono – e rimangono – gli elementi certo più oscuri e perciò più interessanti, cui non a caso si è qui dedicato il maggiore spazio esegetico. E, come primo risultato della presente ricerca, condotta nel tentativo di identificare con la maggiore precisione possibile le singole fattispecie individuate dal *caput* in esame, ciò cui mi riferisco – fin qui sempre ancorato al presupposto di dovere permanere all'interno di un orizzonte processuale di tipo esclusivamente formulare – è, in primo luogo, l'indicazione della necessità di prevedere l'esistenza di una apposita *actio confessi*, di struttura e funzione analoga all'*actio indicati* e preliminare all'esecuzione vera e propria, indispensabile per completare il quadro di possibile svolgimento della dinamica processuale espressa dal testo; e, in secondo luogo, la tesi secondo la quale il sintagma '*in iure non respondere*' esprimerebbe il comportamento del convenuto che non risponde all'appello nominale compiuto *in iure* dal magistrato e pertanto, in caso di mancata risposta, risulta non comparso, cioè assente, e quindi in una delle possibili situazioni di *indefensio* indicate dalla nostra *Lex*.

Ma, forse, ci potrebbe essere modo di andare oltre e di tentare di sviluppare l'indagine anche in un'altra direzione, la cui prospettazione richiede una trattazione distinta, preceduta da una breve digressione, che sarà svolta nel successivo capitolo.

## IV

# Riconsiderazioni sulla natura della *Lex* e nuovi spunti esegetici per un diverso significato del sintagma «*in iure non respondere*»

### 1. Una questione preliminare

Per ragioni di chiarezza espositiva e per quanto si andrà subito dicendo nella parte conclusiva del presente capitolo, ritengo opportuno ritornare brevemente e richiamare l'attenzione su alcuni aspetti generali di ordine esterno rispetto alla stretta interpretazione del *caput* XXI della nostra *Lex* e, più precisamente, su un profilo problematico della lettura della più recente edizione critica del testo e poi sulla questione della più probabile natura del nostro documento legislativo.

Cominciamo dal primo aspetto. Come si è già precisato nel primo capitolo, considerate le diverse edizioni esistenti e le non infrequenti divergenze di lettura che ci è dato riscontrare<sup>214</sup>, ho fatto

---

<sup>214</sup>) Tralasciando le prime approssimative edizioni sette-ottocentesche, mi riferisco in particolare a quelle curate dal Mommsen, dal Bormann e dal Lommatzsch rispettivamente per «CIL.» I.205, «CIL.» XI.1146 e «CIL.» I<sup>2</sup>.592 *Add.* e a quelle pubblicate in K.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*<sup>7</sup> (ed. O. GRADENWITZ), Tübingen, 1909, I, *Leges*, § 16, p. 97 ss., in «FIRA.» I<sup>2</sup>, *Leges* (ed. S. RICCOBONO), Firenze, 1941, § 19, p. 169 ss., in P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*<sup>7</sup> (cur. V. GIUFFRÉ), II, § 16, Camerino, 1977, p. 90 ss., oltre, naturalmente, a quella indicata nella nota seguente.

subito la scelta di quella più recente e, perciò, il testo cui ho fatto qui esclusivo riferimento è sempre e solo quello edito nel 1996 da Michael Crawford con il contributo, sia pure indicato tra parentesi nell'opera, di Umberto Laffi<sup>215</sup>: una parentesi tipografica, che, alla luce dell'acceso scontro di opinioni successivamente avvenuto tra i due studiosi in relazione al contenuto sia del *fragmentum Atestinum* sia del nostro documento<sup>216</sup>, parrebbe celare un valore molto diverso

---

<sup>215</sup> «Roman Statutes», ed. M.H. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 465 ss.. Di quanto accennato nel prosieguo del presente paragrafo chi scrive ha già avuto modo di occuparsi in G. MAININO, «Confessio» e «indensio» nella «*Lex Rubria de Gallia Cisalpina*». Spunti per l'interpretazione di un testo legislativo epigrafico, in Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico», Milano, 2011, p. 163 ss.

<sup>216</sup> Sul problema del rapporto tra il *fragmentum Atestinum* e il *fragmentum Veleiate*, per un vaglio delle differenti opinioni espresse dai due studiosi citati, vedi LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 10 ss. (= *Studi*, cit., p. 244 ss., con postilla bibliografica a p. 292 ss.), U. LAFFI, *I limiti della competenza giurisdizionale dei magistrati locali*, in «Estudios sobre la Tabula Siarensis» (*cur.* J. GONZÁLEZ, J. ARCE), Madrid, 1988, p. 149 ss., M.H. CRAWFORD, *Ateste and Rome*, in «Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi», XVIII, 1989, p. 191 ss., U. LAFFI, *Di nuovo sulla datazione del fragmentum Atestinum*, in «Athenaeum», n.s., LXXVIII, 1990, p. 167 ss., «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 16 – *cur.* (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 313 ss., e «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 461 ss., U. LAFFI, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del fragmentum Atestinum*, in «Athenaeum», n.s., LXXXV, 1997, p. 119 ss., ripubblicato con diverse varianti in «Ciudades privilegiadas en el Occidente romano» (*cur.* J. GONZÁLEZ), Sevilla, 1999, p. 159 ss., e in quest'ultima versione ora anche in ID., *Studi*, cit., 297 ss., M.H. CRAWFORD, *How to Create a Municipium: Rome and Italy after the Social War. Appendix 5*, in «Modus Operandi. Essays G. Rickman», London, 1998, p. 43 ss., U. LAFFI, *Modus operandi. In margine ad un'interpretazione del fragmentum Atestinum*, in «Studi Classici e Orientali», XLVI, 1996 (ma 1999), p. 153 ss. Altri punti di vista sull'argomento, peraltro più in sintonia con le opinioni del Laffi che con quelle del Crawford, in H. GALSTERER, *Il frammento Atestino e la romanizzazione di Este*, in «Este antica. Dalla preistoria all'età romana» (*cur.* G. TOSI), Este, 1992, p. 241 ss., E. BUCHI, *Venetorum angulus. Este da comunità paleoveneta a colonia romana*, Verona, 1993, p. 38 ss., *praecipue* p. 42-44, F. SARTORI, *La Cisalpina nell'ultimo secolo della Repubblica*, in «Catullo e Sirmione. Società e cultura della Cisalpina alle soglie dell'impero» (*cur.* N. CRINITI), Brescia, 1994, p. 20, J.-R. FERRARY, *Chapitres tratatés et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in «Mélanges de droit romain et

da quello apparentemente dichiarato<sup>217</sup>. A ben guardare, infatti, essa sembrerebbe invece indice dell'esistenza di ben più profondi contrasti tra i due circa la soluzione di particolari questioni interpretative, alla fine risolti nel senso (si direbbe) deciso unilateralmente dallo studioso anche editore dell'opera<sup>218</sup>: un indice, insomma, molto diverso dal rappresentare solo il simbolo di una normale compartecipazione dell'autore parentetico all'edizione del testo tramite l'apporto di un contributo definito «essential ... to the entry»<sup>219</sup> e nondimeno per lui esente da ogni tipo di responsabilità scientifica in ordine al contenuto della voce siglata<sup>220</sup>. Pertanto, potendo comunque disporre di altri studi del Laffi, sia anteriori che posteriori al 1996, dai quali desumere le sue effettive opinioni sull'argomento<sup>221</sup>, si potrebbe essere tentati di attribuire solo al Crawford la responsabilità dei contenuti dell'edizione del nostro frammento: una attribuzione per certi versi obbligata e formalmente ineccepibile<sup>222</sup>, ma che io continuo a non sentirmi di seguire, preferendo citare invece ogni volta entrambi gli autori congiuntamente (anziché il solo editore e autore non parentetico) e non per una petizione di principio, ma per l'evidente impossibilità di distinguere nell'edizione del testo n. 28 – così come del n. 16 – quale possa ritenersi con assoluta certez-

---

d'histoire ancienne. Hommage A. Magdelain», Paris, 1998, p. 151 ss. In argomento, da ultimo, cfr. Infine J. G. WOLF, *La lex Imitana e le Tavole di Veleia Ateste*, in «Gli statuti municipali», cit., p. 205 ss.

<sup>217</sup> «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, *General Introduction – cur. M.H. Crawford* – p. 36, *sub* § XXII.

<sup>218</sup> Questo, almeno, verrebbe da ipotizzare sulla base di quanto si legge soprattutto in LAFFI, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del fragmentum Atestinum*, cit., p. 119 s.

<sup>219</sup> Così testualmente «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, *General Introduction – cur. M.H. Crawford* – p. 36, *sub* § XXII.

<sup>220</sup> Segno evidente che il Laffi, in definitiva, non poteva totalmente riconoscersi in «Roman Statutes» né nelle opinioni ivi espresse a proposito del *fragmentum Atestinum* né in quelle espresse a proposito del *fragmentum Veleiate*.

<sup>221</sup> Cfr. *supra*, nt. 216.

<sup>222</sup> Del resto è pur vero che solo il Crawford è indicato tipograficamente nel frontespizio dei due volumi quale editore principale dell'opera.

za l'opinione dell'uno, dell'altro o di entrambi gli autori<sup>223</sup>.

Sono certamente molti i pregi di questa ragguardevole edizione di documenti legislativi epigrafici, come del resto è stato già opportunamente bene messo in rilievo<sup>224</sup>; eppure sotto alcuni profili – almeno per quanto io ho potuto constatare principalmente in merito all'edizione del *fragmentum* Veleiate – mi sembra che non tutte le interpretazioni proposte nell'opera si possano considerare proprio condivisibili.

Per indicare solo alcuni dei contenuti dell'opera sui quali io mi sentirei di nutrire più di qualche perplessità, mi limito a fare qualche cenno solo relativamente ai profili che potrebbero risultare più interessanti ai fini della presente indagine. Talune prese di posizione, assunte apoditticamente nell'edizione di «Roman Statutes» a proposito del problema della natura, dell'identificazione e della denominazione della nostra *Lex*, appaiono a mio parere eccessivamente rigide e in qualche misura opinabili<sup>225</sup>. Certe nuove proposte di lettura del *dic-tum* epigrafico, a ben guardare, non mi sembrano tanto più persuasive di quelle cui pretenderebbero di sostituirsi<sup>226</sup>. Infine, diversi luoghi

---

<sup>223</sup> Impossibilità che non si presenta, ovviamente, in relazione alle edizioni di testi di altre *leges* o ad alcune parti dell'opera, curate da più autori su un piano di parità oppure curate da un unico autore, come succede per l'edizione della '*Lex Cornelia de XX quaestoribus*' o per le pagine di «General Introduction», di cui rispettivamente in «Roman Statutes», *ed.* CRAWFORD, cit., I, § 14 – *cur.* E. Gabba, M.H. Crawford – p. 300 e in «Roman Statutes», *ed.* CRAWFORD, cit., I, *General Introduction* – *cur.* M.H. Crawford – p. 38.

<sup>224</sup> Cfr. per tutti le recensioni di G. ROWE, in «JRS.», LXXXVII, 1997, p. 264 ss., e di G. THÜR, in «ZSS.», CXVI, 1999, p. 607 ss.

<sup>225</sup> Sui diversi punti in questione si rinvia a quanto si dirà *infra*, nel testo, ove si evidenzieranno alcune grandi divergenze fra talune opinioni, sostenute (verrebbe da dire solo dal Crawford) in «Roman Statutes», e altre opinioni, sostenute, prima e dopo il 1996, dal Laffi in distinti suoi lavori (su cui cfr. *supra*, nt. 216).

<sup>226</sup> In «Roman Statutes», *ed.* CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 476, *cap.* XXII. 35, viene ad esempio proposto di leggere '*restipulabitur*' in luogo di '*restituet*', ma le argomentazioni addotte a sostegno di tale correzione appaiono davvero inconsistenti o poco più che congetturali: un'approfondita discussione del punto sarebbe qui improponibile, sicché in questa sede mi limito a presentare la mia opinione solo nella sua *pars destruens*,



del testo, pertinenti specialmente al *caput* XXI e al *caput* XXII, permangono ancora sostanzialmente irrisolti dal punto di vista interpretativo e non dico – si badi – tanto in sede di traduzione, ma soprattutto in sede di commento critico, il cui contenuto talora non sembra sufficiente ad argomentare convincentemente le scelte adottate<sup>227</sup>.

Più in particolare l'ultimo genere di perplessità cui si è accennato è rilevabile al momento della sbrigativa interpretazione del sintagma '*in iure non rispondere*', ove stupisce la circostanza che la traduzione inglese riporti ogni volta fra parentesi la precisazione «at all», la cui presenza a rigore non parrebbe sempre giustificata, se non per alcune occorrenze del sintagma nel solo ambito del *caput* XXII<sup>228</sup>; ma soprattutto è completamente assente dal pur lungo commento critico qualsiasi tipo di considerazione sul problema del più preciso significato tecnico della predetta locuzione all'interno della dinamica processuale che è documentata dalla nostra *Lex*.

## 2. Riconsiderazioni sulla natura della Lex

Come si è già avuto modo di accennare in precedenza<sup>229</sup>, trattandosi di prendere posizione in ordine al problema della più esatta denominazione del nostro statuto la maggioranza degli studiosi ha finito per farlo a seconda della soluzione prescelta in ordine al distinto problema della natura della legge, ossia della sua qualificazione

---

costituita dalla duplice osservazione che il preteso contrasto del '*restituet*' di *l.* 35 con il '*restituerene*' di *l.* 31 e il '*restitui*' di *l.* 39 risulta a mio avviso più asserito che dimostrato e non mi sembra certo risolutiva la proposta – ovunque utilizzabile come *passé-partout* – di un probabile errore del lapicida.

<sup>227</sup>) Cfr. «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi), M.H. Crawford – p. 470 ss. e 474 ss.:

<sup>228</sup>) Per la precisione cfr. *cap.* XXII. 37, 44, 49 alle pagine dell'edizione citata *supra*, nt. 227.

<sup>229</sup>) Cfr. *supra*, capitolo I, § 2.

ne o come *lex data* o come *lex rogata*<sup>230</sup>, nonché a seconda delle diverse risposte fornite in ordine all'ulteriore problema, strettamente intrecciato con gli altri due, della più precisa identificazione e datazione del provvedimento legislativo del frammento.

Il che, in misura più o meno diversa, ha contribuito a irrigidire i termini di risoluzione del problema di partenza. Chi infatti abbia inteso guardare a questa *lex* alla stregua di una delle varie leggi municipali di provenienza ispanica di epoca successiva e quindi, seguendo il Mommsen<sup>231</sup>, qualificarla come una *lex data*, rientrando in quel tipo<sup>232</sup>, è stato generalmente indotto a negarne il riconoscimento con la *lex Rubria* due volte citata nello stesso *fragmentum* Veleiate, ma comunemente ritenuta dagli studiosi, a cominciare dallo stesso Mommsen, piuttosto una *lex rogata*. Altri, invece, hanno preso una strada diversa, pervenendo a conclusioni completamente opposte<sup>233</sup> e secondo

---

<sup>230</sup>) Si tratta della *summa divisio* delle '*leges publicae*' individuata da TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, in «Handbuch der römischen Altertümer» (cur. J. MARQUARDT, TH. MOMMSEN), III, 1, rist. Graz, 1952 (da cui qui si cita), p. 310 ss., che tanta influenza ha esercitato sulle successive ricerche di molti studiosi.

<sup>231</sup>) TH. MOMMSEN, *Zu CIL IX, 1146* (1902), in ID., *Gesammelte Schriften. Juristische Schriften*, I,1, Berlin, 1905, p. 192 s., cui *adde* anche ID., *Römisches Staatsrecht*, cit., II, 2, p. 888 ss., nonché ID., *Lex Municipii Tarentini* (1903), ivi, p. 152 ss.

<sup>232</sup>) Che è il primo e più ricorrente tipo di *lex data*, menzionato nelle rappresentazioni di questa categoria da parte di tutti coloro che dopo Mommsen ne hanno fatto uso, come ad esempio G. ROTONDI, *Leges Publicae Populi Romani*, Milano, 1912, p. 16 ss. e 180 ss. Ma si noti, in senso contrario, come uno dei maggiori studiosi delle leggi municipali ispaniche come A. D'ORS, *Un aviso sobre la 'ley municipal': lex rescripta*, in «Mainake», XXIII, 2001 («Tema monográfico: Las Leyes Municipales en Hispania. 150 Aniversario del descubrimiento de la Lex Flavia Malacitana»), p. 97, abbia affermato l'opportunità di un definitivo superamento dell'idea mommseniana delle *leges datae* come categoria pertinente a tale tipo di leggi, suggerendo di adottare in sua vece, almeno per quanto riguarda la «Lex Flavia municipal», la nuova locuzione convenzionale di *lex rescripta*.

<sup>233</sup>) Così ad esempio DE MARTINO, *Storia della costituzione*, III, cit., p. 370 ss., ma in questo senso si veda soprattutto LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 9 s. (= *Studi*, cit., p. 243 s.), il quale non solo afferma che lo stesso *fragmentum* Veleiate dovrebbe considerarsi parte di una *lex rogata*, ma, rifacendosi a BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 117 e 325 ss., sottolinea persuasivamente come la duplice citazione interna della *lex Rubria* (in *cap.* XX. 29 e 38-39), rife-

me forse più plausibili e convincenti.

Forse, dopo più di mezzo secolo dai risultati delle ricerche del Tibiletti<sup>234</sup>, sarebbe giunta l'ora di cominciare veramente a dubitare, oltre che della validità classificatoria<sup>235</sup>, anche dell'effettiva storicità della postulata divisione mommseniana delle *leges publicae* in *leges rogatae* da una parte e *leges datae* dall'altra, perlomeno perché solo o soprattutto sulle prime risulta che si soffermarono gli antichi<sup>236</sup>, mentre – a mia conoscenza – nessun riscontro ci è dato dalle fonti circa l'esistenza di qualche significativa discussione giurisprudenziale sull'altra *species*, costituita dalle *leges datae*, assunte a categoria storico-dogmatica per esclusiva ipostatizzazione del Mommsen. Arriverei senz'altro a dire che, a mio avviso, si dovrebbe sgombrare definitivamente il campo dall'uso troppo condizionante di questa dicotomia e, di conseguenza, cessare di intendere l'espressione *lex data* in senso eccessivamente tecnico o formale, che non solo non è pacificamente accertato nell'uso che potevano farne gli antichi, ma rappresenta – come a lungo ha rappresentato – un concetto ingannevole e deformante, in grado di influenzare notevolmente l'interpretazione

---

rita per esteso col suo *nomen*, anziché tramite l'uso di un pronome dimostrativo, non appaia affatto inverosimile proprio nel particolare contesto di una trascrizione di singole formule processuali, che dovevano trovare applicazione nella versione letterale in cui appunto erano riportate nel testo. A conclusioni parzialmente divergenti si potrebbe pervenire, seguendo invece M.H. CRAWFORD, *Origini e sviluppi del sistema provinciale romano*, in «Storia di Roma» (cur. A. SCHIAVONE), II.1, Torino, 1990, p. 112 ss., il cui diverso indirizzo di pensiero si staglia, per quanto qui maggiormente interessa, soprattutto in alcuni passaggi del «Commentary» leggibile in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – cur. (U. Laferrière) M.H. Crawford – p. 462 ss.

<sup>234</sup> TIBILETTI, *Sulle leges*, cit., p. 593 ss., e ID., «*Lex*» (II. *Leggi di diritto pubblico*, 1. *Introduzione*), cit., p. 706 s., nella cui direzione si direbbe muoversi, almeno parzialmente, anche F. SERRAO, «*Legge (diritto romano)*», in «ED.», XXIII, Milano, 1973, p. 837.

<sup>235</sup> In questo senso ad esempio si veda M. TALAMANCA, in «Lineamenti di storia del diritto romano»<sup>2</sup> (dir. M. TALAMANCA), Milano, 1989, p. 227, anche se – a dire il vero – non mi consta che, salvo qualche eccezione, nella letteratura più recente sia dato di riscontrare un'altrettanto decisa presa di posizione.

<sup>236</sup> Cfr. al riguardo le numerose fonti citate da TIBILETTI, «*Lex*», cit., p. 706.

anche di altri fenomeni.

Il sintagma in questione, invece, dovrebbe essere inteso solo in termini di «definizione reale», ossia di espressione puramente descrittiva del fenomeno da essa contrassegnato<sup>237</sup>, in quanto – fino a dimostrazione contraria – manca nelle fonti un adeguato ed inequivoco riscontro in grado di elevarlo al rango di «definizione nominale» dotata di qualche valore dogmatico<sup>238</sup>.

A puro titolo di inciso e senza nessuna pretesa di particolare approfondimento, oserei dire che analogo valore «reale», ossia meramente descrittivo, sarebbe forse da attribuire anche alle definizioni con cui nei Codici di età tardoantica ogni *constitutio principis* è connotata nella *subscriptio* ora come ‘data’, ora come ‘accepta’ ora come ‘proposita’: definizioni, attorno alle quali – invano secondo me – si affannano molti studiosi moderni tentando di riconoscerne un valore «nominale» di qualche rilievo formale o dogmatico per gli antichi. In un contesto nel quale doveva circolare una pluralità di versioni e di esemplari di *leges*, soprattutto *generales*, e molte dovevano essere le difficoltà di classificarle o di avvalorarne il contenuto per questioni legate «alla cattiva tradizione testuale e alla deliberata soppressione delle formalità diplomatiche» oppure al «fatto che spesso una medesima statuizione era inviata in forma di lettera a una pluralità di magistrati e funzionari, magari anche in versioni differenti in rap-

---

<sup>237</sup>) Alludo nel testo al concetto di «definizione reale» (contrapposto a quello di «definizione nominale») nel senso corrente – in uso nella semantica del linguaggio normativo – indicato ad es. da A. BELVEDERE, sv. ‘Definizioni’, in «Digesto<sup>4</sup>. Discipline privatistiche. Sezione civile», IV, Torino, 1990, p. 3.

<sup>238</sup>) La permanenza di simili forzature non è purtroppo isolata nel campo dei nostri studi e, in proposito, sempre attuale rimane il contributo metodologico scaturito dal dibattito a distanza intervenuto nella prima metà del secolo scorso tra P. DE FRANCISCI, *Dogmatica e storia nell'educazione giuridica*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», III, 1923, p. 373 ss., e E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in «AG.», IC, 1928, p. 130 ss., cui rispose P. DE FRANCISCI, *Questioni di metodo*, in «Studi S. Riccobono», I, Palermo, p. 3 ss., e ancora E. BETTI, [in appendice a] *L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione*, in «BIDR.», XL, 1933, p. 270 ss.

porto alla specifica competenza di ciascuno, e, contemporaneamente, era rivolta al popolo in forma di editto»<sup>239</sup>, non credo che si potrebbe aprioristicamente escludere che la registrazione per ogni *constitutio* di tutte le annotazioni che si trovano riportate nella *scriptio* potesse rispondere a una mera esigenza di certificazione del testo. Questo, infatti, poteva essere stato trascritto nel Codice dalla copia del provvedimento a disposizione dei compilatori nel loro archivio, la quale poteva essere, alternativamente o congiuntamente, quella del testo emesso dalla cancelleria imperiale oppure quella del testo ricevuto dal destinatario oppure quella del testo successivamente pubblicato (e via dicendo), ma senza che tale annotazione comportasse una particolare qualificazione formale o sostanziale della *constitutio* stessa.

Ma torniamo alla nostra critica della predetta classificazione delle *leges publicae* per avanzare la seguente congettura. Se la nostra premessa pare condivisibile, ciò potrebbe anche lasciare intendere che la presenza di questa locuzione nelle fonti non alludesse tanto alla rappresentazione di una *species* formale di *leges publicae*, quanto alla descrizione di un momento, meramente eventuale, dell'*iter* conclusivo solo di certe *leges*, le quali, naturalmente tutte *rogatae*, potevano in ultimo luogo essere *datae*, cioè inviate, consegnate, concesse, trasmesse, destinate a una comunità locale, esterna rispetto a quella legiferante e come tale non partecipa in alcun modo al procedimento di formazione del provvedimento stesso. Anche simili leggi, infatti, come del resto ogni tipo di *lex publica*<sup>240</sup> – quale forma

---

<sup>239</sup>) Così D. MANTOVANI, in «Introduzione alla storia di Roma» (dir. E. GABBA), Milano, 1999, p. 515.

<sup>240</sup>) Sul carattere irrinunciabile della partecipazione di tutti gli organi della *res publica* al procedimento di emanazione di una *lex publica*, senza bisogno di rinviare alla cospicua letteratura esistente sul punto e peraltro tanto concorde quanto ben nota, rimando solo alle considerazioni di A. CORBINO, *Iura e forma civitatis. Scienza e politica nella produzione e applicazione del diritto privato nell'esperienza romana*, Catania, 2002, p. 4 s. Ma pur con tutti i limiti di una visione di parte dipendente dalla pericolosa circostanza politica del momento – su cui cfr. per tutti F. SERRAO, *Cicerone e la lex publica*, in «Legge e società nella repubblica romana» (cur. F. SERRAO), Napoli, 1984, p. 426 ss. – si rileggano soprattutto le

di atto politico solenne, che doveva necessariamente coinvolgere tutti gli organi politici della *res publica* – dovevano essere prima proposte da un magistrato, approvate dal popolo e ratificate dal senato, a Roma; e solo poi, eventualmente, sarebbero state *datae* alla particolare comunità stabilita, dove esse avrebbero trovato applicazione proprio a decorrere dal momento della loro *datio*<sup>241</sup>.

---

illuminanti parole – *testimonia illorum ipsorum temporum* – leggibili nella Prima Filippica di Cicerone, dal § 16 al § 26, che qui di seguito riporto limitatamente alla parte occupata dagli ultimi tre paragrafi, a mio avviso maggiormente significativi. Si tratta di Cic., *Phil. I. 24-26*: '[24] *De exsilio reducti a mortuo* (sc. da Antonio in nome di Cesare morto); *civitas data non solum singulis sed nationibus et provinciis universis a mortuo; immunitatibus infinitis sublata vectigalia a mortuo. Ergo haec uno, verum optimo auctore domo prolata defendimus: eas leges quas ipse* (sc. Cesare) *nobis inspectantibus recitavit, pronuntiavit, tulit, quibus latis gloriabatur usque legibus rem publicam contineri putabat, de provinciis, de iudiciis, eas, inquam, Caesaris leges nos qui defendimus acta Caesaris evertendas putamus?* [25] *Ac de his tamen legibus quae promulgatae sunt saltem queri possumus: de iis quae iam latae dicuntur ne illud quidem licuit. Illae enim sine ulla promulgatione latae sunt ante quam scriptae. Quaero autem quid sit cur aut ego aut quisquam vestrum, patres conscripti, bonis tribunis plebi leges malas metuat. Paratos habemus qui intercedant; paratos qui rem publicam religione defendant: vacui metu esse debemus. Quas tu mihi inquit intercessionem, quas religiones?* *Eas scilicet quibus rei publicae salus continetur. Neglegimus ista et nimis antiqua ac stulta ducimus: forum saepietur; omnes clauduntur aditus; armati in praesidiis multis locis collocabuntur.* [26] *Quid tum? Quod ita erit gestum, id lex erit? Et in aes incidi iubebitis, credo, illa legitima: CONSULES POPULUM IURE ROGAVERUNT – hocine a maioribus accepimus ius rogandi? – POPULUSQUE IURE SCIVIT. Qui populus? Isne qui exclusus est? Quo iure? An eo quod vi et armis omne sublatum est? Atque haec dico de futuris, quod est amicorum ante dicere ea quae vitari possint: quae si facta non erunt, refelletur oratio mea. Loquor de legibus promulgatis, de quibus est integrum vobis, demonstro vitia: tollite. Denuntio vim, arma: removete.* Anche alla luce di queste chiare parole di Cicerone, peraltro contemporanee al decennio cui si presume appartenuta la redazione del nostro *fragmentum* Veleiate, io credo – con buona pace di tutti coloro che hanno voluto seguire il Mommsen nella convinzione dell'esistenza di questa chimera – che la configurabilità in età repubblicana di una *species* ordinaria di *lex publica*, che potesse essere *non rogata*, debba essere definitivamente rigettata; e quindi essa, sulla base di altri presupposti, dovrebbe essere intesa solo in termini non formali, confinata, se proprio si vuole, in epoca augustea, durante la quale pur con molte vesti dell'antico si andò insediando un ordinamento nuovo, fondato sul potere costituente non più di tre organi politici, bensì di un uomo solo, il *princeps*.

<sup>241</sup>) In tal senso, precisamente, andrebbero intese secondo me tutte le

Anche il Crawford, invero, almeno ad una prima impressione si direbbe accedere a una sorta di revisione dell'impostazione mommseniana di cui si è detto, ma – se bene interpreto il suo pensiero – mi sembra però che egli non pervenga mai a un vero e proprio distacco dal tradizionale schema dicotomico delle *leges publicae* ed anzi a un certo punto prenda in considerazione l'ipotesi di una *lex* «both passed and issued» solo in modo estremamente marginale<sup>242</sup>, ritrovandosi poi costretto a intraprendere tortuosi percorsi argomentativi per riuscire a giustificare in alcuni testi la coesistenza di elementi stilistici o formali propri sia dell'una che dell'altra categoria<sup>243</sup>. L'esito, tuttavia, è che

---

locuzioni facenti riferimento ad una *lex data* o a un '*legem dare*' nella generalità delle fonti e in modo particolare nell'ambito di un testo legislativo epigrafico. Il che non toglie, ovviamente, che il procedimento di formazione e di concessione di queste *leges* possa avere seguito talora un *iter* abbreviato, ma per noi difficilmente ricostruibile, come ad esempio durante la dittatura di Silla o di Cesare o durante il triumvirato del 43 a.C. o almeno a decorrere dal momento in cui si cominciò a disporre di una legge-quadro o legge-modello, uniformemente utilizzabile in relazione a *leges* destinate anche a *civitates* diverse: su tale punto, in particolare, si veda X. D'ORS, *Sobre el cap. 29 de la Lex Flavia municipalis: una nueva interpretación*, in «Juris vincula. Studi M. Talamanca», Napoli, 2001, III, p. 3 ss. e nt. 1. Molte restano comunque le incertezze sulle modalità di predisposizione di queste *leges*, al cui proposito mi pare sia possibile formulare solo qualche congettura: cfr. ad es. FREDERIKSEN, *The Republican Municipal Laws*, cit., p. 184 ss. e 192 ss., NEGRI, *In margine alla lex Rubria*, cit., p. 430 s., e F. LAMBERTI, «*Tabulae Imitanae*», cit., p. 220 ss.

<sup>242</sup> «Roman Statutes», (cur. CRAWFORD), cit., I, p. 5: «Some discussion is necessary of the distinction drawn by Mommsen between a *lex rogata* and a *lex data*, between a *lex* passed through the assembly and a *lex* issued by a magistrate. That magistrates in their own right issued *leges* to individual communities, in Italy and overseas, cannot be doubted. (...) It is unimaginable that all *leges* which were issued to individual communities were passed through the assembly, because of the volume of legislation that would have resulted; and it must be right to accept the existence of the two broad categories, statutes which were passed and statutes which were issued, though there is no reason to exclude the possibility that a *lex* might be both passed and issued. Where Mommsen erred was in treating *rogata* and *data* as adjectives, rather than participles, and in creating two mutually exclusive categories existing in Roman minds».

<sup>243</sup> Cfr. «Roman Statutes» (cur. CRAWFORD), cit., I, p. 5 ss., ove si postula indubitabilmente l'esistenza di un autonomo potere magistratuale di emanare

*leges* inerenti a comunità individuali («That magistrates in their own right issued *leges* to individual communities, in Italy and overseas, cannot be doubted»); e tuttavia gli argomenti apoditticamente indicati a favore dell'assunto, ora desunti da alcune fonti storico-letterarie ora tratti dalla generica citazione di alcune leggi epigrafiche, sembrano lungi dall'apparire univoci e decisivi. Sotto un primo profilo, infatti, con riferimento agli indizi ritenuti provenienti da fonti storico-letterarie, tra i riscontri offerti dal Crawford si staglia un ben noto luogo ciceroniano, Cic., *Verr.* II, 2.49.121 (*quas enim leges sociis amicisque dat is qui habet imperium a populo Romano, auctoritatem legum dandarum ab senatu, eae debent et populi Romani et senatus existimari*), che viene citato dallo studioso britannico in chiave quasi *self-explanatory*; viceversa, com'è noto, l'interpretazione del passo in questione è tutt'altro che scontata, come può dimostrare ciò che già scriveva ROTONDI, *Leges Publicae*, cit., p. 15 s., il quale, pur annoverandosi tra coloro che avevano accolto l'accennata dicotomia mommseniana delle *leges publicae*, non poteva fare a meno di riconoscere come anche nella formazione della *lex data* si dovesse comunque ravvisare la necessità del concorso dei tre organi costituzionali dello Stato (magistrato, popolo e senato) e quindi ammettere, proprio in relazione al passo citato, che, «sebbene il testo generico di Cicerone e altri numerosi luoghi delle fonti ricordino solo l'intervento del Senato, pure sembra formalmente necessaria una deliberazione comiziale che – in modo più o meno diretto – conferisca al magistrato la facoltà di *leges dare*»; il che mi sembra significare che anche per quest'ultimo studioso occorre presupporre, a monte di ogni *lex data*, l'esistenza di una previa *lex rogata*, non sappiamo se genericamente volta a *leges dare* (cosa che considererei improbabile per l'ampio margine di arbitrio e discrezionalità che così si sarebbe finito per concedere al magistrato) o se paragonabile a una legge-quadro o legge-modello direttamente utilizzabile con o senza minimi adattamenti (ipotesi forse più probabile, in quanto più coerente con i principii di un ordinamento, come quello repubblicano, caratterizzato dal ruolo egemone del senato e improntato all'insegna del ripudio di ogni atteggiamento che potesse evocare l'idea di un ritorno del *regnum*, al cui ultimo proposito si vedano le sempre verdi pagine di F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München, 1934, trad. it. – *I principii del diritto romano*<sup>2</sup> – Firenze, 1955, p. 122 ss.). Ma anche sotto altro profilo, con riferimento agli indizi della probabile esistenza di una separata categoria di *leges datae*, direttamente attestata dalle stesse leggi epigrafiche, i riscontri indicati dal Crawford non mi paiono assolutamente certi e incontrovertibili: a) dalla lettura di «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 24 – *cur.* C. Nicolet, M.H. Crawford – p. 369, *Tabula Heracleensis*, l. 159-163: «(159) *Quae lege plebeine scito permissus est fuit, ut ei leges in municipio fundano municipibus eius municipi daret, / (160) sei quid is post hanc legem rogatam in eo anno proxumo, quo hanc legem populus iusserit, ad eas leges addiderit commutaverit conrexit, municipieis fundanos / (161) item teneto, ut ei oporteret, sei eae res ab eo tum, quom primum leges eis municipibus lege plebeine scito dedit, / (162) ad eas leges*



l'intero edificio legislativo romano, così come ricostruito dallo studio britannico, mostra in più punti evidenti segni di frattura e – come può dimostrare proprio il caso della nostra *lex* – esso non sembra reggere al successivo collaudo di un'analisi più ravvicinata.

Una volta così tentato di porre in dubbio il carattere realmente storico e comunque fortemente invasivo della categoria momm森iana delle *leges datae*, torniamo alla nostra *Lex*.

Che questa legge – come pure da tempo è stato osservato<sup>244</sup> – sia stata oggetto di apposita *rogatio* e in quanto tale possa essere stata plausibilmente identificata come '*lex Rubria*', dal nome del suo presunto *rogator*, risulta in modo apprezzabile dalla circostanza di essere

---

*additae commutatae conrectae essent, neque quis intercedito neque quid facito quo minus / (163) ea rata sint quomodo minus municipis fundanos teneant eisque optemperetur*» si direbbe che, contrariamente a quanto ci si dovrebbe aspettare seguendo l'assunto del Crawford, il potere di *dare leges* fosse prefigurato proprio sul presupposto di una precedente *lex (rogata)* che ne desse espressa autorizzazione; b) in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 25 – *cur.* (E. Gabba), M.H. Crawford – p. 402 e p. 416, *lex Coloniae Genetivae (Iuliae)* altrimenti nota anche come *lex Ursonensis* – *cap. LXVII* e *cap. CXXXII*, a mio modo di vedere, l'occorrenza del sintagma '*post hanc legem datam*', che si trova inciso rispettivamente in a.III 11 ss. ('*Quicumque pontifices quique augures coloniae Genetivae Iuliae post hanc legem datam in conlegium pontificum augurumque in demortui damnativae loco hac lege lectus cooptatusue erit, is ...*') e in e.III 14 ss. ('*Ne quis in colonia Genetivae post hanc legem datam petitor kandidatus, quicumque in colonia Genetivae Iulia magistratusue petitor causa ...*'), contrariamente a quanto vorrebbe far pensare il Crawford, non costituirebbe di per sé una sicura testimonianza dell'esistenza di una categoria autonoma di *leges* distinte dalle *leges rogatae*, ma si dovrebbe intendere come una mera locuzione atecnica, espressa latinamente con l'uso di un predicato verbale piuttosto che di un sostantivo, facente riferimento al momento posteriore alla consegna o concessione definitiva della legge ai suoi destinatari, soltanto a partire dalla quale, probabilmente, la medesima legge avrebbe potuto trovare applicazione ed efficacia rispetto ad essi; c) quanto appena osservato a proposito di *lex Coloniae Genetivae (Iuliae) sive Ursonensis* potrebbe valere per confutare anche la citazione, sempre fatta dal Crawford, del *cap. XXVI* della *lex Flavia*, su cui perciò non mi ripeto.

<sup>244</sup> Così LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 9 (= *Studi*, cit., p. 243), ma prima di lui anche altri come ad esempio G. BARBIERI, '*Lex*' (II. *Leggi di diritto pubblico*, 4. *Elenco [cronologico] di leges rogatae*), in «Dizionario Epigrafico di Antichità Romane», IV.1, Roma, 1956, p. 730.

così (letteralmente) citata ben due volte in *cap.* XX.29 e 38-39. Inoltre ciò sembrerebbe confermato anche dall'occorrenza nel nostro frammento di una tipica *sanctio legis rogatae*, leggibile in *cap.* XXI.24 ('*ex hac lege nihilum rogatur*'), del cui valore probante di dovrebbe tenere adeguatamente conto<sup>245</sup>, a maggior ragione quando una tale clausola appartenga a una *lex* antecedente la comparsa di leggi-quadro o leggi-modello, come dovettero forse essere la *lex Iulia municipalis* e la posteriore *lex Flavia*: leggi, della cui effettiva esistenza e configurabilità come tali sembra si stia tornando a parlare in termini affermativi sulla base di un'autorevole interpretazione di un luogo del *caput* LXXXXI della *lex Irnitana*, contenente un riferimento a una *lex Iulia de iudiciis privatis*<sup>246</sup>. Eppure, nonostante ciò, nelle pagine di «Intro-

---

<sup>245</sup> Come fa il Crawford in «Roman Statutes» (*cur.* CRAWFORD), cit., I, p. 5 s., ove argomenta la presenza, all'interno di *leges datae*, di elementi caratteristici di *leges rogatae* come «the result of borrowing chapters from *leges* passed through the assembly, without fully adapting them to their new context»: spiegazione, che non solo verrebbe a sminuire in modo palesemente inaccettabile l'operato dei magistrati e di tutto il personale addetto alla predisposizione di queste *leges* (e di conseguenza anche il pieno valore normativo di questi documenti epigrafici, la cui esasperata precisione nei minimi particolari espositivi finirebbe per risultare una caratteristica in tal modo smentita), ma pretenderebbe anche di risolvere la questione in termini generali e uniformi, validi per tutte le *leges*, senza tener conto, invece, della molteplicità del fenomeno legislativo e della sua lenta e progressiva cristallizzazione nella diacronia, se non altro tra tardarepubblica e primo principato.

<sup>246</sup> Il riferimento è all'orientamento proposto da TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in «Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano», Napoli, 1999, p. 207 ss., il quale, dopo una rivalutazione delle conclusioni già raggiunte in particolare dal Wlassak e da Alvaro D'Ors (p. 213 nt. 579 e 580), sarebbe incline a vedere in Gai., *inst.* 4.30 un riferimento esclusivo a una *lex Iulia iudiciorum privatorum* e a una *lex Iulia municipalis* (p. 213 s.), anche quest'ultima come l'altra probabilmente appartenente all'età di Augusto (p. 216), ma diversamente da quella avente specifico carattere di legge-quadro, atta cioè a prefigurare, salvo possibili margini di deroga da *lex* a *lex municipii*, il contenuto dei vari statuti municipali (p. 222), come parrebbe suggerire – sempre secondo l'opinione del Talamanca – una particolare chiave di lettura che si potrebbe dare del riferimento a una *lex Iulia de iudiciis privatis* presente in un punto del *caput* LXXXXI della *lex*

*Irmitana* (riportato *ibidem*, p. 207 nt. 554, da XA. 51 fino a XB. 10, da cui si cita omettendo i relativi segni diacritici: ‘*et, si neque dies diffissus neque iudicatum fuerit, uti lis iudici arbitrove damni sit, et si intra it tempus quod legis Iuliae quae de iudiciis privatis proxime lata est kapite XII, senatusve consultis ad it kapul legis pertinentibus comprehensum est, iudicatum non sit, uti res in iudicio non sit siremps lex Romana, itque esto ad quem uti esset si eam rem in urbe Roma praetor populi Romani inter cives Romanos iudicari iussisset et de ea re ex quacumque lege rogatione, quocumque plebis scito iudicia privata in urbe Roma fient agi fieri denuntiari, diem diffindi, diem diffissum esse, iudicari, litem iudici damni esse, rem in iudicio non esse oporteret, praeterquam quod per alios dies et alio loco hac lege denuntiari, rem iudicari, diem diffindi oportebit*’, al cui proposito cfr. anche D. MANTOVANI, *La ‘diei diffissio’ nella ‘lex Irmitana’. Contributo all’interpretazione e alla critica testuale del capitolo LXXXXI*, in «*Iuris vincula*», cit., V, p. 222 ss., dopodichè sempre per il Talamanca, dovendosi ritenere inaccoglibili le interpretazioni che con varie sfumature vi hanno intravisto un riferimento solo ad una delle due *leges Iuliae iudicariae* in quanto tali, si potrebbe formulare l’ipotesi che perlomeno una parte del *caput* in questione sia stata tratta da «un testo legislativo, scritto in un periodo immediatamente successivo all’emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum*» e per così dire rispondente ai crismi di una leggequadro (*Il riordinamento augusteo*, cit., p. 216 s.), probabilmente identificabile proprio con la *lex Iulia (municipalis)* cui è possibile si riferisse Gai., *inst.* 4.30 (*ibidem*, p. 217 ss.). In argomento cfr. ancora M. TALAMANCA, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell’esperienza romana*, in «*Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto. Torino, 19-21 novembre 1998*», Roma, 2001, p. 39 ss. e 95 ss., sempre orientate nella stessa direzione interpretativa, nonché il quadro di sintesi offerto da O. LICANDRO, *Il «diritto inciso». Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania, 2002, p. 151 ss., ove il fronte dei seguaci dell’orientamento sopra ricordato, messo a confronto con quello dei detrattori della *lex Iulia municipalis*, viene definito come «dominante». Cfr. Infine anche F. BERTOLDI, *La lex Iulia iudiciorum privatorum*, Torino, 2003, *praecipue* p. 35 ss. e 41 ss., ove l’autrice molto scetticamente giunge a formulare conclusioni per così dire di retroguardia, ravvisando nel testo della *lex Irmitana* solo un riferimento alla *lex Iulia iudiciorum privatorum* in quanto tale e negando plausibilità all’esistenza di una *lex Iulia municipalis* a tutto favore di una più probabile *lex Iulia iudiciorum publicorum* sulla scorta di un unico *argumentum ex silentio*, della cui consistenza si potrebbe dare una misura anche solo osservando che chi se ne era dichiarato apparentemente persuaso poi non ha potuto rinunciare a discostarsene per formulare nel contempo un’ulteriore ipotesi, come J. PARICIO, *La ‘lex Aebutia’, la ‘lex Iulia de iudiciis privatis’ y la supuesta ‘lex Iulia municipalis’*, in «*Iabeo*», XLIX, 2003, p. 125 ss. e *praecipue* p. 137 ss.

duction» dedicate al nostro documento in «Roman Statutes»<sup>247</sup> si legge sorprendentemente che «It has usually been supposed that the Lex Rubria is the name of the statute represented by our text; and hence that the formulae, intelligibly enough, cite the authority which a different chapter of the statute, not surviving, conferred on a local magistrate to issue decrees. Mommsen, however, became increasingly convinced (1902), that statutes which laid down rules for a particular region or place were *leges datae*, which he held to be incompatible with passage through an assembly. And he observed perfectly correctly (not refuted by Laffi, 9-10), that the presence of the phrase *ex h.l.n.r.* in our text is not proof that it was passed through an assembly, since the phrase also occurs in the Lex Coloniae Genetivuae, Law 25, which it is impossible to regard as passed through an assembly; one may now add that it occurs also in the Lex Flavia (for an explanation, see the General Introduction, Ch. II). Nonetheless, we do not think that our text looks at all like the Lex Coloniae Genetivuae and think that it is a *lex rogata*. But just as there is no reason for not identifying this text with the Lex Rubria, so there is also no positive reason in favour of doing so». Ho trascritto interamente il pensiero dello studioso per non lasciare adito a dubbi sulla mia interpretazione: la conclusione sulla natura della nostra *lex* ovviamente mi trova d'accordo, ma – come dicevo – essa stride sorprendentemente con alcune premesse formulate dal Crawford in sede di «General introduction»<sup>248</sup>.

---

<sup>247</sup> «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 463: ove ad un certo punto, a dire il vero, non si comprende bene il motivo dell'inciso indicato tra parentesi «(not refuted by Laffi, 9-10)», dal momento che il Laffi nel luogo citato (sc.: *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Athenaeum», cit., p. 9-10) non sembra in nessun modo sostenere o avallare quanto si trova affermato in «Roman Statutes».

<sup>248</sup> «Roman Statutes» (*cur.* CRAWFORD), cit., I, p. 5 s.: «As far as our surviving material is concerned, Tibiletti and Frederiksen both argued that the presence in the Lex Coloniae Genetivuae, Law 25, Ch. XCV, of 'quo magis ... res iudicetur ex h.l.n.r.' showed that the statute had been voted through the assembly; but a similar formula appears three times in the Lex Flavia, Chs. 31, A

Forse, invece, la soluzione dell'intera questione sembrerebbe trovare una più lineare soluzione accogliendo delle mie riconsiderazioni sull'interpretazione del concetto di *lex data* nelle fonti.

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, neppure mi sentirei di condividere la scelta compiuta in «Roman Statutes» in ordine alla denominazione del *fragmentum* Veliate, definito solo come 'Lex de Gallia Cisalpina' in parziale contrasto con le conclusioni, a mio avviso più convincenti, altrove formulate dal Laffi sia intorno a questo problema sia intorno a quello del rapporto fra il nostro testo e il *fragmentum Atestinum*, a sua volta connesso con quello della loro datazione<sup>249</sup>. E proprio riguardo a tale ultimo profilo vorrei solo ricordare che, mentre essa sembra potersi ricondurre a un periodo sicuramente posteriore alla concessione della cittadinanza alla Gallia Cisalpina da parte di Cesare nel 49 a.C., per quanto concerne il termine *ante quem* questo oscilla fra l'anno 42 a.C. e il 41 a.C., prima o forse addirittura dopo la soppressione della provincia<sup>250</sup>.

---

and 79, and no-one should even contemplate believing that *it*, or any other Flavian statute for a city in Baetica, was voted through the assembly». Nessuno certamente – me compreso – potrebbe pensare che quest'ultima legge sia stata sottoposta al voto dei comizi, ma qualche dubbio sopra tale eventualità a proposito di quella precedentemente citata potrebbe essere forse già più lecito: i due testi in questione, pur essendo sotto vari profili tra loro comunicanti, appartengono indubbiamente ad epoche diverse e verosimilmente furono il risultato di procedimenti di formazione altrettanto diversi; e a maggior ragione ciò sarebbe potuto accadere per il nostro testo.

<sup>249</sup>) Il riferimento è principalmente a LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 9 ss. (= *Studi*, cit., p. 243 ss.).

<sup>250</sup>) Cfr. ancora LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 10 ss. (= *Studi*, cit., p. 244 ss.), ove l'autore sembra considerare la *lex Roscia* come la legge determinante la soppressione provincia della Gallia Cisalpina e la sua incorporazione al *solum italicum*, ritenendola di poco anteriore alla legge cui apparteneva il *fragmentum Atestinum*, ma pur sempre *rogata* nello stesso anno, onde – volendosi nel contempo accogliere l'identificazione del nostro *fragmentum* come parte della stessa legge cui doveva appartenere anche il *fragmentum Atestinum* – ne deriverebbe che la *lex Rubria de Gallia Cisalpina* sarebbe stata approvata quando questa regione ormai non era più una provincia, ma una nuova porzione di territorio italico, i cui abitanti, tutti *cives romani*, era opportuno che in

Un altro ancora, però, è il fattore che qui vorrei attentamente sottolineare, ossia l'ambito di applicazione territoriale della nostra *lex*, senz'altro anomalo e unico nel suo genere, perché è quello di una vasta regione geografica, provinciale o meno che fosse, i cui abitanti erano già tutti *cives* romani e nel quale – si badi – organo per così dire sovraordinato ai magistrati municipali e ai *praefecti iure dicundo* era considerato direttamente il pretore (talora il *praetor peregrinus* stando a quanto si legge in *cap.* XX. 24-25<sup>251</sup>, talora addirittura il *praetor urbanus* stando a quanto si legge in *cap.* XXII. 42-43, 45, 48 e 50<sup>252</sup>) e non il governatore provinciale, come solitamente doveva essere previsto negli altri statuti municipali, almeno sulla base di quanto sappiamo stando alla lettura della rubrica del *caput* LXXXV della *lex Irnitana*, ove si dispone che i magistrati locali espongano in pubblico l'albo del governatore provinciale e *ius dicant* in base ad esso<sup>253</sup>: un testo, quest'ultimo, che potrebbe deporre in favore dell'idea

---

qualche misura fossero assimilati agli altri *cives* del resto della penisola attraverso soluzioni di tutela giurisdizionale quanto meno intermedie fra quelle precedentemente vigenti e quelle in vigore a Roma o nel territorio da tempo già incorporato *in solo italico*.

<sup>251</sup> «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi,) M.H. Crawford – p. 464, *lex de Gallia Cisalpina cap.* XX. 22-25: '(22) (omissis) *Sei, antequam id iudicium / (23) qua de re agitur factum est, Q. Licinius damni infectei eo nomine, qua de / (24) re agitur, eam stipulationem quam is quei Romae inter peregrei- / (25) nos ius dicet in albo propositam habet, L. Seio reipromeississet*: (omissis)?

<sup>252</sup> «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi,) M.H. Crawford – p. 466 s., *lex de Gallia Cisalpina cap.* XXII. 40-52: '(40) *siremps lex res ius causaque omnibus omnium rerum esto, atque utei esset essene oporteret sei is, quei ita / (41) quid earum rerum confessus erit aut de ea re non responderit neque / (42) se iudicio utei oportebit defenderit, de iis rebus Romae apud praetorem / (43) eumue quei de iis rebus Romae iure dicundo praeeset in iure confessus esset, / (44) aut ibei de ea re nihil respondisset aut iudicio se non defendisset; / (45) praetorque isue quei de eis rebus Romae iure dicundo praerit in eum et in heredem eius de eis rebus om- / (46) nibus ita ius dicito decernito eosque duci bona eorum possideri / (47) proscribereiue uenireque iubeto, ac sei is heresue eius de ea re in / (48) iure apud eum praetorem eumue quei Romae iure dicundo praeeset, confessus es- / (49) set aut de ea re nihil respondisset neque se iudicio utei oportuis- / (50) set defendisset; dum ne quis de ea re nisei praetor isue quei Romae iure dicundo praerit / (51) eorum quoinus bona possideri proscribei uenire duceique / (52) eum iubeat?*

<sup>253</sup> *Lex Irnitana* IXB. 28-29 (da LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipa-*

di una datazione ancor più bassa del *fragmentum Veleiate*, vale a dire a soppressione della provincia già avvenuta.

Vi è però ancora un aspetto che deve essere opportunamente messo in rilievo. Generalmente, alla luce del contenuto del nostro documento legislativo e del *fragmentum Atestinum*, si riconosce che in Gallia Cisalpina in epoca anteriore all'emanazione delle *leges Iuliae* di Augusto fosse già applicata la procedura formulare. Altrove invece – come già aveva notato per primo il Wlassak<sup>254</sup> avanzando l'ipotesi che in generale l'*agere per certa verba* costituisse un «latinisches Recht» – sulla base, ad esempio, del contenuto del *caput LXI* della *lex Coloniae Genetivae (Iuliae)*, altrimenti detta *lex Ursonensis*, si è accertato che in Betica ancora in epoca imperiale fosse applicata la *manus iniectio indicati* e fosse previsto l'intervento di un *vindex* dinanzi al duoviro locale<sup>255</sup>; così come ulteriori casi di impiego *extra miliarium urbis Romae* del più antico *lege agere*, sebbene solo concernenti la previsione del ricorso alla *manus iniectio*, sembrerebbero testimoniati da un frammento della *lex luci Lucerina* e dal *caput V* della *lex Osca Tabulae Bantinae*, tutte fonti di epoca «pre-giulia»<sup>256</sup>. Eppure, come bene è stato

---

lità e «*ius Romanorum*», cit., p. 350): [Cap. LXXXV] «*R(ubrica). Magistratus ut in publico babeant album eius qui provinciam optinebit exque eo ius dicant*».

<sup>254</sup>) M. WLASSAK, *Roemische Prozessgesetze*, I, Leipzig 1888, p. 192 nt. 34.

<sup>255</sup>) «*Roman Statutes*», ed. CRAWFORD, cit., I, § 25 – *cur.* (E. Gabba,) M.H. Crawford – p. 400, *Lex Coloniae Genetivae a.I.* 1 ss.: [Cap. LXI] «(1) *num inicere iussus erit, indicati iure man- / (2) us iniectio esto itque ei sine fraude sua facere liceto. Vin- / (3) dex arbitrato Iuiri quique iure dicendo praerit locuples esto. Ni vindicem dabit indicatumve faciet, secum ducito ...?*».

<sup>256</sup>) Tali fonti – per il cui testo rimando direttamente all'edizione di «FIRA» III<sup>2</sup>, *Negotia* (ed. V. ARANGIO-RUIZ), Firenze, 1943, § 71.b, p. 224, e di «*Roman Statutes*», ed. CRAWFORD, cit., I, § 13 – *cur.* (H. Galsterer,) M.H. Crawford, R.G. Coleman – p. 277 s., *Lex Osca Tabulae Bantinae l. 23-27* – come anche quella riportata nella nota precedente sono citate e discusse da TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo*, cit., p. 223 ss. Quanto all'altro profilo, invero meno indagato, della ricerca di indizi relativi all'impiego anche di *legis actiones* dichiarative in *civitates Romanorum* di epoca antecedente le leggi Giulie di Augusto, ricordate da Gai., *inst.* 4.30, si vedano le considerazioni ancora di TALAMANCA, *op. ult. cit.*, cit., p. 224 s.

notato una volta da Gianfranco Tibiletti<sup>257</sup>: «Cercare una linea teorica di separazione, che valga come norma generale originaria (dalla quale si siano dipartiti i vari casi particolari) fra la competenza giurisdizionale dell'autorità romana e quella dell'autorità locale, è però, forse, fatica vana, ... e non già perché troppi vuoti ci si aprono da ogni parte nelle fonti, ma per un motivo più profondo, che riesce decisivo: ogni municipio ha una sua storia particolare e conserva, nell'ambito della giurisdizione del magistrato locale, propri istituti giuridici, diversi dal diritto del pretore urbano».

### ***3. Nuovi spunti esegetici per un diverso significato del sintagma «in iure non respondere»***

Quanto si è appena detto a proposito della documentata sopravvivenza di (almeno) una parte dei modelli processuali appartenenti al *lege agere* nonché le ultime considerazioni citate del Tibiletti relative alla difficoltà o impossibilità di identificare una precisa linea teorica di demarcazione fra le possibili differenze dei testi legislativi tra loro e tra il loro contenuto e il regime giuridico tradizionale degli istituti, che noi magari conosciamo attraverso il dato più esteso di altre fonti, sono elementi che in me hanno contribuito a sollevare nuovi dubbi e a sollecitare la necessità di cercare nuove soluzioni. Ma riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato, riassumendo i punti salienti delle proposte interpretative fin qui presentate.

Come si è già avuto modo di sottolineare<sup>258</sup>, uno dei più interessanti problemi interpretativi suscitati dalla lettura del *caput XXI* della nostra *Lex* è costituito dalla determinazione della più precisa connotazione tecnica dei comportamenti del convenuto, che sono elevati dallo statuto a presupposti della previsione della *fiction* di *dam-*

---

<sup>257</sup> G. TIBILETTI, *Diritti locali nei municipi d'Italia e altri problemi*, in «Storie locali dell'Italia romana», Pavia, 1978, p. 347 ss.

<sup>258</sup> Cfr. *supra*, capitolo III, § 5.



*natio*, che legittima la richiesta dei provvedimenti esecutivi. Tre sono i luoghi in cui ricorre nella legge l'enunciazione dei suddetti comportamenti processuali del convenuto (*cap.* XXI.4-9, *cap.* XXI.11-12 e *cap.* XXI.15-18); peraltro, come suggerito per primo dal Wlassak<sup>259</sup>, per avere campo di osservazione più esteso parrebbe preferibile prendere in considerazione soprattutto il primo di essi, rappresentante forse la più completa griglia espositiva delle tre, che ritroviamo in *cap.* XXI.4-9. Detto quindi in estrema sintesi, sono pervenuto alla conclusione che nella protasi in questione si possa individuare uno schema sostanzialmente dicotomico<sup>260</sup>, in base al quale, sull'esclusivo terreno del processo formulare, si potrebbe ritenere fosse prefigurata una duplice posizione alternativa:

a) la posizione di un convenuto dinanzi a un'*actio certae creditae pecuniae*, che si era reso *confessus in iure* del suo debito, ma poi non pagava quanto aveva riconosciuto di essere debitore né dava idonea *satisfactio*; quindi, in virtù di una equiparazione fra il *confessus* di *certa pecunia* e il *iudicatus*, sancita già dal tempo delle XII Tavole e più tardi oggetto di ampia riflessione giurisprudenziale<sup>261</sup>, l'attore agiva con

---

<sup>259</sup>) WLASSAK, *Konfessio in Iure*, cit., p. 62.

<sup>260</sup>) Nel caso di specie tengo a sottolineare il carattere fortemente aleatorio di qualunque rigida schematizzazione si intenda preferire al riguardo, in quanto il testo in esame, lungi dal prevedere due serie di situazioni nettamente distinte, presenta la rappresentazione di una molteplicità di condotte processuali, che si presentano ora come tra loro alternative, ora come integrative di una posizione precedente, ora come meramente suppletive l'una rispetto all'altra, sicché molto difficilmente esse si prestano a essere descritte in forma immediatamente perspicua: su tale problema cfr. anche le osservazioni di LAFFI, *La lex*, cit., p. 31 ss. e nt. 73 (= *Studi*, cit., p. 274 ss. e nt. 73). In altri testi un'esegesi strettamente sintattica può invece dare risultati di per sé assai più persuasivi e definitivi: di questo tipo, ad esempio, è la suggestiva proposta interpretativa, poggiante sul possibile diverso valore di una coordinazione sintattica per asindeto oppure per polisindeto, avanzata da M. VARVARO, *Di nuovo sulla lex de XX quaestoribus*, in «AUPA.», XLV, 1998, p. 484 ss.

<sup>261</sup>) Il primo riferimento è ovviamente alla disposizione di *XII Tab.* 3. 1, il cui tenore letterale noi dobbiamo in modo particolare a Gell., *noct. Att.* 15.13.11, ma sulla cui palingenesi cfr. anche «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, CIT., II, § 40 – cur. (M. Humbert,) A.D.E. Lewis, M.H. Crawford – p. 625 ss. Sulla ri-

l'*actio indicati* o – per chi volesse acconsentire di trovare qui un possibile indizio circa la sua effettiva esistenza<sup>262</sup> – con un'*actio confessi* o *ex confesso*; e a questo punto, dinanzi a quest'ultima azione (e non alla precedente *actio certae creditae pecuniae*), il convenuto non assumeva come doveva la *defensio*, né prestando la *cautio indicatum solvi* né accettando di concludere la *litis contestatio*;

b) la posizione di un convenuto sempre dinanzi a un'*actio certae creditae pecuniae*, il quale '*in iure non responderit*' né pagava quanto dovuto; e quindi, stavolta dinanzi alla medesima azione principale, non assumeva come doveva la *defensio*, né prestando la *sponsio tertiae partis* né accettando di concludere la *litis contestatio*<sup>263</sup>.

Tuttavia – come abbiamo già avuto modo di ribadire in precedenza<sup>264</sup> – fra i maggiori dubbi interpretativi sollevati dalla lettura di questa *pars* del *caput* XXI uno di quelli che è stato sicuramente più indagato è costituito dal problema del più preciso significato del

---

flessione giurisprudenziale intervenuta intorno al valore ed agli effetti della *confessio certae pecuniae* nel processo civile o privato romano, cfr. in particolare il fondamentale studio di Y. THOMAS, *Confessus pro indicato. L'aveu civil et l'aveu pénal à Rome*, in «L'aveu. Antiquité et Moyen-Âge», Rome, 1986, p. 89 ss.

<sup>262)</sup> In questo senso – col principale conforto della testimonianza di D. 42.2.4 (Paul. 15 *ad Plaut.*) in favore di una possibile *actio ex confesso*, forse da preferirsi all'idea di una più particolare *actio confessoria*, suggerita dalla lettura di D. 9.2.23.11 (Ulp. 18 *ad ed.*) – cfr. per tutti lo stesso WLASSAK, *Konfessio in Iure*, cit., p. 48 ss., seguito anche da M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*<sup>2</sup>, München, 1996, p. 270 ss.

<sup>263)</sup> Per una interessante chiave di lettura del *caput* in questione, come indice di una possibile rappresentazione dell'*agere* come sintesi di *formula iudicii* e *obligatio verbis* costituita per *sponsiones*, *stipulationes* e *satisfactiones*, si vedano le considerazioni di L. PELLECCHI, *La praescriptio*, cit., *praecipue* p. 54 s. e nt. 123, e per ulteriori spunti esegetici sul nostro documento p. 407 s. e p. 417 e nt. 133. Degna di rilievo, soprattutto per la ricostruzione esegetica della parte di testo relativa all'ipotesi di *confessio in iure*, è poi l'analisi del *caput* XXI, condotta da R. FIORI, *Ea res agatur. I due modelli del processo formulare romano*, Milano, 2003, p. 200 ss., che perviene a molte conclusioni condivisibili, come a proposito della questione dell'esistenza di una specifica *actio ex confessione* ad effetti in qualche modo esecutivi, necessaria anche a suo avviso per comprendere l'esatta dinamica del processo documentato dal tenore delle disposizioni della nostra *Lex*.

<sup>264)</sup> Cfr. *supra*, capitolo III, §§ 4-5-6.

sintagma *'in iure non respondere'*<sup>265</sup>.

Al riguardo sono state prospettate numerose ipotesi, di cui già abbiamo dato conto in precedenza<sup>266</sup>, e quasi tutte hanno suggerito una soluzione rimanendo a cercarla, per così dire, sempre entro l'unico orizzonte applicativo dell'*agere per formulas*: in quest'ambito, però, abbiamo riscontrato uno spettro di risposte solo parzialmente soddisfacenti, la più accettabile delle quali è risultata essere quella, tuttora forse più accreditata, secondo la quale quel sintagma avrebbe alluso alla condotta del convenuto che *in iure* si limitava a restare in silenzio senza prendere nessuna posizione dinanzi all'*editio actionis* dell'attore<sup>267</sup>. Pertanto, andando alla ricerca di soluzioni più persuasive, siamo giunti a preferire – e suffragare con nuove testimonianze di fonti<sup>268</sup> – l'opinione secondo la quale al sintagma *'in iure non respondere'* si sarebbe dovuto attribuire il significato conclusivo di mancata comparizione del convenuto all'appello nominale effettuato *in iure*<sup>269</sup>.

In alternativa alle predette ipotesi, ma sempre nell'ambito di una ricerca di soluzioni necessariamente all'interno della dinamica di svolgimento di un processo formulare puro, è stata avanzata un'intere-

---

<sup>265</sup> Presente in *cap.* XXI.7-8, 11 e 17, ma (pur qualche elemento integrativo) anche in *cap.* XXII.36-37, 41, 44 e 49.

<sup>266</sup> Vedi *supra*, capitolo III, §§ 4-5-6.

<sup>267</sup> Riducendo la citazione solo ai principali corifei della tesi, sostanzialmente questa è l'opinione di WLISSAK, *Konfessio in Iure*, cit., p. 34 e di G. PUGLIESE, *Il processo formulare*, II, cit., p. 250, cui a più di recente si è aggiunto LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 32 ss. e nt. 75 (= *Studi*, cit., p. 275 ss. e nt. 75). Nonostante la relativa «Translation» possa lasciare intendere un'interpretazione simile a quella qui riferita, in realtà nel «Commentary» di «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 474 ss., il problema dell'interpretazione di questo sintagma non è neppure accennato; ma cfr. anche *supra*, nt. 25. Se è vero che l'opinione in parola appare senz'altro plausibile, occorre anche riconoscere la sua sostanziale evanescenza e ammettere la pressoché totale assenza di tracce nelle fonti circa il risvolto tecnico di questo anodino comportamento del convenuto nell'ambito del processo formulare.

<sup>268</sup> In particolare cfr. *supra*, capitolo III, § 5.

<sup>269</sup> In tal senso per primo BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 137 e 157, e *praecipue* p. 173.

ressante e acuta opinione da parte del Negri<sup>270</sup>, secondo la quale il processo documentato dal nostro frammento, databile in età post-ebuzia ma anche sicuramente pre-giulia, avrebbe potuto connotarsi sia di elementi propri del *lege agere per conductionem*, sia di elementi propri dell'*agere per formulas*, con la conseguenza, sebbene non indicata esplicitamente da tale studioso, di poter spiegare in questa chiave il carattere anomalo di talune previsioni legislative come quella qui considerata<sup>271</sup>.

Tuttavia, a mio parere, neppure quest'ultima può dirsi una soluzione in grado di dissolvere tutte le incertezze e risolvere, in particolare, il problema interpretativo del preciso significato del nostro sintagma. Eppure proprio quest'ultima opinione mi ha indotto a riflettere maggiormente sotto il profilo storico e di qui a poter giungere a una diversa possibile spiegazione. Infatti, a livello forse non solo di pura congettura, mi sentirei di avanzare l'ipotesi che la nostra *Lex*, proprio per il periodo storico e per l'ambito territoriale cui apparteneva, fosse verosimilmente formulata in modo da potere contemplare, all'interno del suo minuzioso dettato normativo, tutti i possibili *modi agendi* esperibili dalle parti, ossia quelli dell'*agere per formulas* e quelli del *lege agere*, entrambi ammessi disgiuntamente in forma pura, ma come tali non immediatamente distinguibili sulla base dell'enunciato normativo, volto solo a descrivere le fattispecie comporta-

---

<sup>270</sup> NEGRI, *Appunti sull' 'indefensio'*, cit., p. 256 s. e 260.

<sup>271</sup> In proposito si vedano anche le suggestive congetture di A. BISCARDI, *La «indefensio» nel diritto processuale romano*, in «*Antecessori oblata?* Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi)», Padova, 2001, p. 335, sull'esistenza di elementi ancora fortemente dialogici nella *litis contestatio* formulare di età pre-giulia, in virtù dei quali – sempre secondo tale autore – in epoca post-ebuzia «... l'accordo delle parti sulla *formula iudicium* – per un fenomeno di mimetismo rispetto alla *litis contestatio* propria del *lege agere* – era ancora rivestito di una certa solennità» e quindi si potrebbe arrivare ad ammettere la possibilità del perdurare di momenti processuali dell'*agere per formulas* ancora notevolmente improntati ad un certo formalismo verbale, ottenendo il risultato di poter attribuire al nostro sintagma risvolti tecnici parzialmente diversi.

mentali del convenuto tipicizzandole più nei loro contorni che nei loro presupposti<sup>272</sup>: un'ipotesi questa, che avevo in passato avuto modo di accennare in altra sede e che si direbbe nel frattempo aver incontrato già qualche convinta adesione<sup>273</sup>.

Così, sulla scorta di ulteriori elementi di supporto desumibili dalle fonti, finora prevalentemente utilizzate in chiave non adeguata al quadro del nostro nuovo contesto<sup>274</sup> – sono fermamente convinto che l'interpretazione più ovvia che subito verrebbe in mente di fornire per illustrare un possibile significato tecnico del nostro sintagma acquisterebbe maggiore solidità proprio pensando alla possibilità di prendere in considerazione il sistema processuale improntato al *lege agere*. Infatti, un eventuale silenzio del convenuto dinanzi alla seconda *editio actionis* compiuta *in iure* dall'attore poteva

---

<sup>272</sup>) Estremamente suggestiva (sebbene giudicata anche eccessivamente eterodossa da TALAMANCA, *L'ordinamento augusteo*, cit., p. 113 nt. 199) appare l'opinione di A. MAGDELAIN, *Gaius IV 10 et 33: naissance de la procédure formulaire*, in «T.», LIX, 1991, p. 256, secondo cui, tramite una particolare chiave di lettura del nostro testo, si potrebbe giungere a riconoscere in *cap. XXI e cap. XXII* una testimonianza storica della categoria delle '*actiones quae ad legis actiones exprimuntur*' e delle '*actiones quae sua vi ac protestate constant*' menzionate da Gai., *inst.* 4.10: in argomento si vedano anche i persuasivi e innovativi spunti di E. BIANCHI, *Le «actiones, quae ad legis actionem exprimuntur» in Gaio. Una nuova ipotesi sulla «catégorie d'actions négligée par les romanistes»*, in «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico», cit., p. 9 ss.

<sup>273</sup>) Il riferimento è alle parole di chiaro accordo formulate da L. PEPPE, *Fra corpo e patrimonio. Obligatus, addictus, ductus, persona in causa mancipi*, in «Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano» (cur. A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI), Pavia, 2010, p. 435 ss., p. 437 nt. 16 (in relazione a quanto scrivevo in MAININO, «*Confessio*» e «*indefensio*», cit., p. 473 ss.

<sup>274</sup>) Il riferimento è all'utilizzabilità di alcuni dati, fornitici, ad esempio, dalle *Notae* di Valerio Probo in funzione interpretativa anche della *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, alla quale molti studiosi – come tra gli altri THOMAS, *Confessus pro iudicato*, cit., p. 90 ss., e prima di lui G. PROVERA, *Il principio*, cit., p. 59 ss., e ancora prima G. PUGLIESE, *Il processo civile romano, I. Le legis actiones*, cit., p. 375 ss. – hanno sempre guardato solo con le lenti del processo formulare, al quale la *nota* di Probo, di cui tra breve faremo cenno, era verosimilmente inapplicabile (cfr. *infra*, nt. seguente).

forse apparire indifferente e privo di particolare significato nel corso dello svolgimento di un processo formulare puro; ma poteva assumere ben altra rilevanza nel teatro di svolgimento del processo *per legis actiones*, non appena si pensi al significato di alcuni *certa verba* delle *legis actiones* trasmessici dalle *notae* di Valerio Probo<sup>275</sup>, alla cui pronuncia da parte dell'attore era ricondotta la conseguenza della concessione dell'*addictio* della *res* o della *ductio* del *reus*, quale sanzione processuale per la mancata ammissione (*confiteri*) o contestazione (*respondere*) verbale della pretesa avversaria. E proprio questo preciso dato testuale, pertinente a una fondamentale parte dialogica spettante all'attore nell'ambito della fase *in iure* di un procedimento *per legis actiones*, mi sembrerebbe senz'altro suscettibile di essere posto in rapporto con il sintagma '*in iure non respondere*' riportato dalla nostra *Lex*, il quale evidentemente doveva fare riferimento alla parte dialogica spettante al convenuto, la cui sanzione – in presenza di altri suoi comportamenti previsti dalla legge – sarebbe stata costituita dalla *ductio* esecutiva per quanto riguarda il *caput* XXI, oppure da una diversa gamma di misure esecutive fino alla *bonorum venditio* per quanto riguarda il *caput* XXII. Il che, se vogliamo, potrebbe anche condurre ad affermare che, alla luce di tale interpretazione, i moduli processuali descrittici dalla *lex Rubria* non sarebbero stati – come si è a lungo solitamente inteso da parte della maggioranza assoluta degli studiosi – solamente quelli del processo formulare classico, dai tratti più o meno simili a quelli che siamo abituati a pensare leggendo il quarto libro delle Istituzioni di Gaio, ma sarebbero potuti essere anche quelli del *lege agere*, del cui possibile uso il nostro testo documenterebbe la sopravvivenza. E se così stessero veramente le cose, si tratterebbe – credo – della prima testimonianza di una facoltà di *lege agere* non solo in via esecutiva, ma anche *per conditionem* nel corso del primo decennio della seconda metà del I secolo a.C., in un territorio provinciale del tutto particolare, ove gli abitanti erano quasi tutti cittadini romani, per cui tale *modus agendi*

---

<sup>275</sup>) Prob., *not.* 4.3: 'Q(uando)N(e)Q(ue)A(is)N(e)Q(ue)N(egas)'.

doveva essere ancora ammissibile anche *inter cives*, e perciò esso non era ancora certo *sublatum*<sup>276</sup>.

---

<sup>276</sup>) Il che accadde definitivamente solo un poco più tardi – stando a quanto ci dice Gai., *inst.* 4.30 – per effetto delle *leges Iuliae* di Augusto.





## Conclusioni

Al termine dell'indagine fin qui compiuta – anche a prescindere dalla questione di quale *modus agendi* si preferisca riconoscere operante nell'ambito territoriale di applicazione dello statuto – oserei dire che le disposizioni enunciate dalla *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, quanto meno con riferimento al *caput XXI*, appaiono nel complesso sicuramente conciliabili con la disciplina del processo privato che noi conosciamo dalle fonti e dalla lettura in particolare del quarto libro delle Istituzioni di Gaio: il che avvalora e conferma l'opinione inaugurata da Moritz Wlassak circa la piena autenticità e affidabilità del testo. Anzi, proprio alla luce della disamina dei più risultati più persuasivi provenienti dalle numerose ricerche condotte finora sul documento, che nel corso della trattazione sono state qui esaminate e discusse introducendo anche alcuni nuovi spunti interpretativi, io credo si possa affermare (fatte salve alcune questioni, la cui soluzione, allo stato attuale delle fonti a nostra disposizione, sarà probabilmente destinata a restare inconoscibile per sempre) che per quasi ognuna delle disposizioni del testo oggi possiamo disporre di un quadro interpretativo sufficientemente plausibile ed esauriente, che ci restituisce notevoli informazioni sul regime del processo privato vigente nel territorio della Gallia Cisalpina in età tardorepubblicana. Inoltre, sempre grazie a tali dati, ci è forse consentito di formulare interessanti considerazioni anche sotto il profilo storico: tra queste, in particolare, quella per cui le disposizioni del *caput XXI* della nostra *Lex* si proponevano probabilmente di tutelare e incentivare, in quell'epoca e in quella regione, il piccolo o medio credito attraverso un regime processuale sanzionatorio più stringente nei

confronti dei debitori convenuti *in iure*, *confessi* o *non respondentes*, oltreché successivamente insolventi e ulteriormente *indefensi*; e se ciò è vero, è ovvio che a tal fine esse dovettero essere predisposte in termini diversi da quelle previste e in vigore a Roma, in quanto dovevano essere adattate anche ai più limitati poteri giurisdizionali dei magistrati locali. Perciò ben si comprende che questi ultimi finissero talora per disporre di rimedi per certi versi eccezionali, che – al di là della loro vigenza anche a Roma – finora non sono stati riscontrati identici in relazione ad altri ambiti locali. Il che, fino al ritrovamento di nuove fonti in gardo di restituirci prove diverse, autorizza a ritenere che – conformemente alla tradizionale politica romana, che prevedeva distinte e graduali forme di concessioni giuridiche nei confronti degli abitanti dei territori via via annessi o conquistati – tale particolare regime processuale rimase forse appannaggio esclusivo di quella determinata regione, la *Gallia Cisalpina*, la cui più profonda «romanizzazione giuridica» era stata accelerata da Cesare proprio verso la metà del I secolo a.C., in segno di riconoscenza verso i numerosi cisalpini che avevano militato per anni nel suo esercito, restandogli fedeli sino alla fine.

# Indici



## *Indice delle fonti*

### Fonti epigrafiche e papirologiche

Corpus Inscriptionum Latinarum  
I, 205 17 nt. 21; 109 nt. 214.  
I<sup>2</sup>, 592 16 nt. 15; 18 nt. 26;  
109 nt. 214.  
XI. 1146 16 nt. 15; 17; 23 nt.  
43; 109 nt. 214.

Fragmentum Atestinum  
1 ss. 21 nt. 38; 22 nt. 41; 46 nt.  
75; 110 e nt. 216; 111 nt.  
220; 125 e nt. 250; 127.  
1-9 51 nt. 87.  
6 52 nt. 91.

Lex coloniae Genetivae Iuliae  
sive Ursonensis

61 127 nt. 255.  
67 121 nt. 243.  
132 121 nt. 243.

Lex Irnitana

1 ss. 46 nt. 75; 123 nt. 246.  
84 52 nt. 87.  
85 126; 127 nt. 253.  
91 122 e nt. 246.

Lex luci Lucerina

1 ss. 127 e nt. 256.

Lex Osca Tabulae Bantinae

5, l. 23-27 127 e nt. 256.

Lex Rubria de Gallia Cisalpina  
sive Fragmentum Veleiate\*

XIX 23; 24 e nt. 45; 25 nt.  
47.  
XX 24 e nt. 47; 42.  
XX, 2 51 nt. 86.  
XX, 3 51 nt. 86.  
XX, 7 22 nt. 40.  
XX, 22 126 nt. 251.  
XX, 23 126 nt. 251.  
XX, 24 126 nt. 251.  
XX, 25 126 e nt. 251.  
XX, 29 20; 114 nt. 233; 122.  
XX, 38 20; 114 nt. 233; 122.  
XX, 39 114 nt. 233; 122.  
XX, 41 42.  
XX, 42 42.

\*) Escluse le occorrenze riportate in  
*cap.* I §§ 4 e 5.

XX, 43	42.	XXI, 19	50; 57; 58 nt. 100.
XX, 44	42.	XXI, 20	50; 57; 58 nt. 100.
XX, 45	42.	XXI, 21	50; 57; 59; 60.
XX, 46	42.	XXI, 22	50; 57; 59; 60.
XX, 47	42.	XXI, 23	50; 57; 59; 60.
XX, 48	42.	XXI, 24	50; 57; 59; 60; 122.
XX, 49	42.	XXII	25; 43; 45 nt. 71; 52 nt. 89; 59 nt. 105; 103 e nt. 203; 106; 113; 133 nt. 272; 134.
XX, 50	42.	XXII, 25	52 nt. 90.
XXI	25; 37; 40; 42; 43; 42; 45 e nt. 71; 47; 48 nt. 82; 50; 51; 52 nt. 87 e 89; 53; 54; 55; 56 nt. 98; 58 nt. 102; 61; 63; 65; 76; 79; 85 nt. 167; 99; 102; 103; 106; 107; 108; 109; 113; 128; 130 e nt. 263; 133 nt. 272; 134.	XXII, 26	22 nt. 40; 51 nt. 86.
XXI, 2	22 nt. 40; 50; 52 nt. 90.	XXII, 35	112 nt. 226.
XXI, 3	22 nt. 40; 50.	XXII, 36	103; 131 nt. 265.
XXI, 4	50; 53; 55 nt. 95; 129.	XXII, 37	103; 113 nt. 228; 131 nt. 265.
XXI, 5	50; 53; 55 nt. 95; 129.	XXII, 40	126 nt. 252.
XXI, 6	50; 53; 55 nt. 95; 129.	XXII, 41	126 nt. 252; 131 nt. 265.
XXI, 7	50; 53; 55 nt. 95; 99 nt. 194; 102 nt. 200; 129; 131 nt. 265.	XXII, 42	126 e nt. 252.
XXI, 8	50; 53; 55 nt. 95; 99 nt. 194; 102 nt. 200; 102 nt. 201; 129; 131 nt. 265.	XXII, 43	126 e nt. 252.
XXI, 9	50; 53; 55 nt. 95; 99 nt. 194; 129.	XXII, 44	103; 113 nt. 228; 131 nt. 265.
XXI, 10	53; 99 nt. 194.	XXII, 45	126 e nt. 252.
XXI, 11	50; 53; 55 nt. 95; 99 nt. 194; 129; 131 nt. 265.	XXII, 46	126 nt. 252.
XXI, 12	50; 53; 55 nt. 95; 99 nt. 194; 129.	XXII, 47	126 nt. 252.
XXI, 13	50; 53; 99 nt. 194.	XXII, 48	126 e nt. 252.
XXI, 14	50; 53; 57; 99 nt. 194.	XXII, 49	103; 113 nt. 228; 126 nt. 252; 131 nt. 265.
XXI, 15	50; 55 nt. 95; 57; 129.	XXII, 50	126 e nt. 252.
XXI, 16	50; 55 nt. 95; 57; 129.	XXII, 51	126 nt. 252.
XXI, 17	50; 55 nt. 95; 57; 129; 131 nt. 265.	XXII, 52	126 nt. 252.
XXI, 18	50; 55 nt. 95; 57; 129.	XXIII	23; 24 nt. 45; 25 e nt. 49.
		XXIII, 53	22 nt. 40; 51 nt. 86.
		XXIII, 54	22 nt. 40.
		XXIII, 56	22 nt. 40; 51 nt. 86.
		XXIII, 58	22 nt. 40; 51 nt. 86.
		P. Hamb.	
		I, 29, l. 1-9	87 s. e nt. 175.
		P. Strassb.	
		I, 22, l. 8-23	90 s. e nt. 185.

---

P. Tor.

13, l. 7            89 s. e nt. 183.  
13, l. 19           89 s. e nt. 183.

Tabula Heracleensis

159-163           120 nt. 243.

**Fonti giuridiche**

Codex repetitae praelectionis

7.39.8.3           104 e nt. 204.

Digesta

Tanta 16           11.  
2.1.4              59 nt. 105.  
2.3.1 pr.          60 nt. 107.  
4.1.7 pr.          92.  
4.6.23 pr.        105 nt. 208.  
5.1.63             102 nt. 201.  
5.1.73 pr.        92.  
9.2.23.11        130 nt. 262.  
42.2.1            67; 77.  
42.2.4            130 nt. 262.  
48.17.5 pr.      92.  
49.1.23.3        93.  
49.14.15.2      93.  
49.14.15.4      93.  
50.1.26           59 nt. 105.  
50.1.28           52 nt. 91.  
50.17.52        102 nt. 201.

Gaii Institutiones

3, 78              105 nt. 205.  
4                   46.  
4, 10              133 nt. 272.  
4, 21              68; 69 nt. 126.  
4, 30              122 nt. 246; 127  
                      nt. 256; 135 nt.  
                      276.  
4, 48              64 nt. 112.

Lex XII Tabularum

I.1-2              71 nt. 130.  
III.1              66; 79; 129 nt. 261.  
III.1-3            66; 77.  
III.1-6            70 nt. 128.  
III.2-3            105.  
III.4              71.  
III.5              70 nt. 128; 71.

**Fonti letterarie**

ASCONIUS

*in Corneliam* (Giarratano)  
p. 65, lin. 11-17    99.

CICERO

*Brutus*  
41.153            48 nt. 81.

<i>de legibus</i>			
3.20.46	41 nt. 59.		
<i>de officiis</i>			
1.51	12		
<i>de oratore</i>			
1.41.188	48 nt. 82.		
1.58.246	48 nt. 82.		
<i>in Verrem</i>			
2.1.1	97.		
2.1.2	97.		
2.1.3	97.		
2.1.6	97.		
2.2.98	95; 96; 97.		
2.2.99	96; 97.		
<i>Philippicae</i>			
5.5.14	97 s.		
<i>pro Balbo</i>			
8.21	41 nt. 58.		
<i>pro Quinctio</i>			
19.60	105 nt. 205.		
19.61	58 nt. 100.		
20.63	58 nt. 100.		
21.66	102 nt. 201.		
22.73	58 nt. 100.		
24.76	58 nt. 100.		
27.85	58 nt. 100.		
29.89	58 nt. 100.		
<i>Topica</i>			
5.28-8.34	49 nt. 83.		
FESTUS			
<i>de verborum significatu</i> (Lindsay)			
p. 198, 9	100.		
p. 199, 3	100.		
		GELLIUS	
		<i>noctes Atticae</i>	
		11.1.4	98.
		20.1.42	66 nt. 119.
		20.1.46-47	70 nt. 128.
		LIVIUS	
		<i>ab urbe condita</i>	
		3.34	41 nt. 58.
		25.4.9	98.
		PLINIUS	
		<i>naturalis historia</i>	
		10.50.139	42 nt. 63.
		PLUTARCHUS	
		<i>C. Gracchus</i>	
		3.7	94.
		SUETONIUS	
		<i>divus Iulius</i>	
		44	41 nt. 58.
		TACITUS	
		<i>annales</i>	
		3.25	41 nt. 58.



## *Indice degli autori*

- ALBANESE, B.: 70 nt. 128; 71 nt. 131 e 132; 72 nt. 135; 82 nt. 162.  
ARANGIO-RUIZ, V.: 82 nt. 159; 127 nt. 256.  
AURIGEMMA, S.: 14 e nt. 4.  
BARBIERI, G.: 18 e nt. 31; 121 nt. 244.  
BARTHES, R.: 39 e nt. 53.  
BEKKER E.: 74; 75 nt. 142.  
BELVEDERE, A.: 116 nt. 237.  
BERGER, A.: 18 e nt. 27.  
BERTOLDI, F.: 123 nt. 246.  
BETHMANN-HOLLWEG, M.A. VON: 55 nt. 94; 65 e nt. 115; 74 e nt. 141.  
BETTI, E.: 116 nt. 238.  
BIANCHI, E.: 24 nt. 47; 56 nt. 98; 133 nt. 272.  
BISCARDI, A.: 19 e nt. 33; 24 nt. 47; 25 nt. 48; 132 nt. 271.  
BLANK, H.: 64 nt. 112 e 113.  
BONA, F.: 47 nt. 78; 48 nt. 82.  
BORMANN, E.: 16 e nt. 15; 17; 23 nt. 43; 109 nt. 214.  
BOYÉ, A.J.: 88 nt. 177.  
BRUNA, F.J.: 13 nt. 1; 14 e nt. 5; 19; 22 nt. 41; 23 nt. 43; 25 nt. 49; 46 nt. 74; 53 nt. 91; 55 nt. 94; 58 nt. 103; 80 nt. 154; 85 e nt. 168, 169, 171; 86 e nt. 172; 91; 92 nt. 187; 95 e nt. 193; 103 nt. 203; 106 nt. 208; 114 nt. 233; 131 nt. 269.  
BRUNAZZI, G.: 19 nt. 33 e 36; 24 nt. 45.  
BRUNS, C.G.: 17 e nt. 23; 109 nt. 214.  
BUCHI, E.: 21 nt. 38; 110 nt. 216.  
BURDESE, A.: 64 nt. 112; 65 nt. 113; 69 e nt. 124 e 126; 73 nt. 138 e 139; 83 nt. 163.  
BUTI, I.: 60 nt. 106; 105 nt. 205; 106 nt. 210;  
BUZZACCHI, C.: 78 nt. 151.  
CAMODECA, G.: 60 nt. 106.  
CARLI, G.R.: 16 e nt. 16.  
CORBINO, A.: 64 nt. 112; 117 nt. 240; 133 nt. 273.  
COSTA, A.: 13; 14 e nt. 2 e 7; 16 e nt. 13.  
CRAWFORD, M.H.: 13 nt. 1; 19 e nt. 37; 20 nt. 38; 24 nt. 45 e nt. 47; 25; 52 nt. 90; 110 e nt. 215 e 216; 111 e nt. 217, 219 e 222; 112 nt. 223, 225 e 226; 113 nt. 227; 115 nt. 233; 119 e nt. 242 e 243; 122 nt. 245; 124 e nt. 247 e 248; 126 nt. 251 e 252; 127 nt. 255 e 256; 129 nt. 261; 131 nt. 267.  
CRINITI, N.: 15 nt. 12; 21 nt. 38; 110 nt. 216.  
DE FRANCISCI, P.: 116 nt. 238.  
DE LAMA, P.: 14 e nt. 3; 15 e nt. 10 e 11; 16; 17 nt. 19.  
DE MARTINO, F.: 114 nt. 233.

- DE SARLO, L.: 59 nt. 105.  
DEGRASSI, A.: 18 nt. 26.  
DEMELIUS, G.: 65 nt. 115; 82 nt. 160.  
DI PAOLA, S.: 65 e nt. 114; 66 e nt. 118; 67 e nt. 120 e 121; 68; 80 nt. 154.  
DIRKSEN, H.E.: 17 e nt. 20.  
D'ORS, A.: 51 nt. 87; 114 nt. 232; 122 nt. 246.  
D'ORS, X.: 119 nt. 241.  
DÜLL, R.: 64 nt. 112.  
EISELE, F.: 75 e nt. 143.  
FASCIONE, L.: 58 nt. 100.  
FERRARY, J.-L.: 19 nt. 33; 110 nt. 216.  
FIORI, R.: 130 nt. 263.  
FORCELLINI, E.: 86 e nt. 173; 89 nt. 182.  
FOTI TALAMANCA, G.: 88 nt. 178; 93 nt. 189.  
FREDERIKSEN, M.W.: 21 nt. 39; 23 nt. 41; 43 nt. 68; 59 nt. 105; 80 nt. 154; 119 nt. 241; 124 nt. 248.  
GALLO, F.: 37 nt. 50; 49 nt. 83 e 84.  
GALSTERER, M.: 20 nt. 38; 110 nt. 216; 127 nt. 256.  
GIARRATANO, C.: 99 nt. 196.  
GIFFARD, A.: 65 nt. 115; 82 nt. 160.  
GIMENEZ-CANDELA, T.: 60 nt. 106.  
GIRARD, P.F.: 18 e nt. 25; 109 nt. 214.  
GIUFFRÈ, V.: 18 nt. 25; 59 nt. 105; 78 e nt. 151; 106 nt. 210; 109 nt. 214.  
GORETTI, M.S.: 84 e nt. 166.  
GRADENWITZ, O.: 17 e nt. 23; 18 e nt. 29; 23 nt. 43; 41 nt. 61; 42 e nt. 64 e 66; 43 e nt. 67; 44 e nt. 71; 45; 54; 109 nt. 214.  
GUARINO, A.: 38 nt. 52; 45 nt. 73; 87 nt. 174.  
HACKL, K.: 130 nt. 262.  
HARDY, E.G.: 41 nt. 61.  
HUGO, G.: 16 e nt. 18.  
HUMBERT, M.: 22 nt. 41; 129 nt. 261; 133 nt. 273.  
HUSHKE, P.H.: 17 nt. 20.  
KAPP, J.: 52 nt. 90.  
KASER, M.: 52 nt. 87; 53 nt. 91; 58 nt. 103; 65 nt. 115; 69 e nt. 123; 80 nt. 154 e 155; 92 nt. 188; 102 nt. 201; 106 nt. 208; 130 nt. 262.  
KRUMMREY, H.: 18 nt. 26.  
LA ROSA, F.: 68 nt. 122; 75 e nt. 145; 76 e nt. 146, 147 e 148; 78 nt. 150;  
LAFFI, U.: 13 nt. 1; 19 e nt. 35 e 37; 20 e nt. 38; 22 nt. 41; 23 e nt. 44; 24 e nt. 45 e 47; 25 e nt. 48; 45 e nt. 72; 46 nt. 75; 53 nt. 91; 55 nt. 94; 59 nt. 104; 82 nt. 162; 107 e nt. 213; 110 e nt. 215 e 216; 111 e nt. 218 e 220; 112 nt. 225 e 226; 113 nt. 227; 114 nt. 233; 121 nt. 244; 124 e nt. 247; 125 e nt. 249 e 250; 126 nt. 251 e 252; 129 nt. 260; 131 nt. 267.  
LAMBERTI, F.: 23 nt. 41; 46 nt. 65; 51 nt. 87; 119 nt. 241; 126 nt. 253.  
LENEI, O.: 61 e nt. 109.  
LICANDRO, O.: 123 nt. 246.  
LINDSAY, W.M.: 100 nt. 198.  
LOMMATZSCH, E.: 16 e nt. 15; 18 e nt. 26; 109 nt. 214.  
LURASCHI, G.: 22 nt. 40 e 41; 23 nt. 42; 51 nt. 86.  
MAGDELAIN, A.: 133 nt. 272.  
MAININO, G.: 110 nt. 215; 133 nt. 273.  
MALCOVATI, E.: 94 nt. 190.  
MANSUELLI, G.: 14 e nt. 4.  
MANTOVANI, D.: 39 nt. 54 e 55; 40 nt. 56; 87 nt. 174; 88 nt. 176 e 179; 89 nt. 180; 94 nt. 190; 95 nt. 191 e 192; 100 nt. 197; 117 nt. 239; 123 nt. 246.
-

- MARINI, G.: 16 nt. 17.  
MAROTTA, V.: 42 nt. 65.  
MARRONE, M.: 73 nt. 138.  
MEDICUS, D.: 78 nt. 150.  
MEYER, P.M.: 87 nt. 175; 88 nt. 177; 89 nt. 183 e 184; 90 nt. 185; 91 nt. 186;  
MOMMSEN, TH.: 17 e nt. 21; 21 nt. 39; 22 nt. 41; 23 nt. 43; 38 nt. 51; 46 nt. 74; 109 nt. 214; 114 e nt. 230, 231 e 232; 115; 118 nt. 240; 119 nt. 242; 124.  
NEGRI, G.: 13 nt. 1; 14 e nt. 6; 18 e nt. 32; 19 e nt. 36; 22 nt. 40; 23 nt. 41; 24 e nt. 46; 42 nt. 65; 43 e nt. 69; 51 nt. 86; 55 nt. 94; 56 e nt. 97; 80 nt. 154; 84 e nt. 164; 119 nt. 241; 132 e nt. 270; 133 nt. 273.  
NICOLET, C.: 52 nt. 90.  
NICOSIA, G.: 66 nt. 119; 70 nt. 127 e 128; 71 nt. 129 e 131; 72 e nt. 133 e 135; 73 nt. 136.  
PARICIO, J.: 123 nt. 246.  
PELLECCHI, L.: 24 nt. 47; 130 nt. 263.  
PEPPE, L.: 72 nt. 134; 133 nt. 273.  
PEYRON, A.: 89 nt. 183.  
PFLÜGER, H.H.: 80 nt. 154.  
PLATSCHEK, J.: 58 nt. 100.  
PREISIGKE, F.: 90 nt. 185.  
PROVERA, G.: 55 nt. 94; 59 nt. 104; 65 nt. 115; 80 nt. 155; 82 nt. 162; 102 nt. 201; 105 nt. 208; 106 nt. 209; 133 nt. 274.  
PUCHTA, G.F.: 17 e nt. 20.  
PÜSCHEL, W.: 65 nt. 115; 68 nt. 122.  
PUGLIESE, G.: 51 nt. 87; 52 nt. 88; 53 nt. 91; 58 nt. 103; 60 nt. 106; 61 nt. 108; 64 nt. 111; 65 nt. 115; 80 nt. 154; 82 nt. 162; 85; 105 nt. 208; 131 nt. 267; 133 nt. 274.  
PURPURA, G.: 87 nt. 175; 88 nt. 176, 177 e 178.  
RICCOBONO, S.: 18 e nt. 24; 23 nt. 43; 109 nt. 214.  
RITSHL, F.R.: 17 e nt. 20.  
RODGER, A.: 46 nt. 75; 52 nt. 87.  
ROTA, E.: 15 nt. 8, 9 e 10.  
ROTONDI, G.: 18 e nt. 28; 21 nt. 39; 41 nt. 60; 114 nt. 232; 120 nt. 243.  
RUDORFF, A.: 74 e nt. 140.  
SALOMONE, A.: 59 nt. 105.  
SARTORI, F.: 21 nt. 38; 110 nt. 216.  
SCAPINI, N.: 55 nt. 94; 59 nt. 104; 65 nt. 115; 80 nt. 154 e 155; 84 e nt. 165.  
SCARANO USSANI, V.: 48 nt. 82.  
SCHERILLO, G.: 19 e nt. 33; 24 nt. 47; 25 nt. 48.  
SCHULZ, F.: 40 e nt. 57; 41 nt. 61; 44 nt. 70; 48 nt. 81; 120 nt. 243.  
SENN, F.: 18 nt. 25; 109 nt. 214.  
SERRAO, F.: 117 nt. 240.  
SIMSHÄUSER, W.: 23 nt. 44; 51 nt. 87; 52 nt. 87 e 88; 53 nt. 91; 60 nt. 107; 85 nt. 169.  
STEINWENTER, A.: 80 nt. 154.  
STRAROBINSKI, J.: 39 nt. 55.  
TALAMANCA, M.: 52 nt. 88; 53 nt. 91; 73 nt. 138; 115 nt. 235; 122 nt. 246; 127 nt. 256; 133 nt. 272.  
THOMAS, Y.: 25 nt. 47; 56 nt. 98; 85 nt. 167; 130 nt. 261; 133 nt. 274.  
TIBILETTI, G.: 18 e nt. 31; 21 e nt. 39; 41 nt. 60; 124 nt. 248; 128 e nt. 257.  
TORRENT, A.: 22 nt. 41; 55 nt. 94.  
TOSI, G.: 21 nt. 38; 110 nt. 216.  
VACCA, L.: 49 nt. 83.  
VARVARO, M.: 129 nt. 260.  
VON SAVIGNY, F.K.: 17 e nt. 20.  
WENGER, L.: 75 e nt. 144.  
WŁASSAK, M.: 18 e nt. 30; 44 e nt. 71; 45; 55 e nt. 95 e 96; 56; 58 nt. 103; 80 nt. 155; 82 nt. 161; 106

nt. 208; 122 nt. 246; 127 e nt.  
254; 129 e nt. 259; 130 nt. 262;  
131 nt. 267.

WOLF, J.G.: 111 nt. 216.  
ZEHNACKER, H.: 52 nt. 90.  
ZIEGLER, H.: 52 nt. 87.



COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>

---

DIRETTORE

Ferdinando Zuccotti

*Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi* (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001). 2011

*Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833.

Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla. 2002

*Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.

Ristampa digitale a cura di M.A. Fino. 2003

*Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897. Ristampa digitale a cura di M. Miglietta. 2008

P.O. Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II*. 2012

L. Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali.*

*Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*. 2006

G. Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*. 2012

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <http://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare informazioni dettagliate sui volumi: di tutti è disponibile il sommario, spesso si danno un certo numero di pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere acquistati on line.